

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato

(Parere ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 gennaio 2020)



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D73/20

Roma, 31 gennaio 2020

Con Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio 2020, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Carlo

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
*Ufficio studi, documentazione giuridica
e qualità della regolazione*
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0001497 P-
del 31/01/2020



26489931

13/AFFEURO2/2020

52

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e, p.c.

Ufficio Legislativo
DEL MINISTRO PER GLI AFFARI
EUROPEI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio Legislativo

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento indicato in oggetto, approvato, in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2020.

Si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Stato-Regioni, non appena perverrà a questo Dipartimento.

Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (2 febbraio 2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 13;

Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992. e, la legge 1°giugno 2002, n. 120 , recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Viste la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,

recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e, la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

Visti la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il



sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte secondae, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;

Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visti il regolamento (CE) n.748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 2003/87/CE;

Visto l'Accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 a norma della United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), entrato in vigore il 4 novembre 2016;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento



dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;

Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

Vista la direttiva 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 ;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 601/2012 della Commissione;

Visto regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania;

Visto il regolamento delegato (UE) 311/2019 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030;



Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/7/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas effetto serra nella Comunità con riferimento ai meccanismi del progetto del protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006;



Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.

Art. 2



Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:
 - a) "analisi del profilo di rischio": attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;
 - b) "anno di controllo" è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;
 - c) "anno di riferimento": riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;
 - d) "attività di attuazione congiunta": un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
 - e) "attività di meccanismo di sviluppo pulito": di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
 - f) "attività di progetto": attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere m) e n) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
 - g) "Autorità nazionale competente": è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;
 - h) "autorizzazione ad emettere gas a effetto serra": l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 16;
 - i) "avvio del funzionamento normale": il primo giorno di funzionamento;
 - l) "combustione": l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale



- processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
- m) “CORSIA” - Carbon Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO₂ derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale;
 - n) “credito”: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l’Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;
 - o) “elenco degli operatori aerei”: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 18-bis della direttiva.
 - p) “emissioni”: il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;
 - q) “emissioni attribuite al trasporto aereo”: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell’allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;
 - r) “emissioni storiche del trasporto aereo”: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.
 - s) “EU ETS”: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;
 - t) “gas a effetto serra”: i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
 - u) “gestore”: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo;
 - v) “GSE”: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;
 - z) “ICAO”: Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato;



- aa) “impianto”: un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;
- bb) “impianto di produzione di elettricità”: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla attività ivi indicata come ‘Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW’;
- cc) “ispezioni”: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;
- dd) “nuovo entrante”:
- 1) l’impianto che esercita una o più attività indicate all’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell’elenco di cui all’articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;
 - 2) l’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell’articolo 31 e 32;
 - 3) l’operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell’elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo *Central Route Charges Offices (CRCO)* e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostruzione di nuova società operante nell’ambito delle attività aeree diversa e disgiunta dalla precedente, farà fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale;
- ee) “operatore aereo”: l’operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell’aeromobile, il proprietario stesso dell’aeromobile;
- ff) “operatore aereo amministrato dall’Italia”:
1. 1) l’operatore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
 2. 2) l’operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l’anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all’Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all’Italia, per cui non è più considerato operatore aereo amministrato



- dall'Italia' per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato;
3. 3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;
- gg) "operatore di trasporto aereo commerciale": un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
- hh) "organismo di accreditamento nazionale": l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;
- ii) "parte inclusa all'allegato I della UNFCCC": una parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
- ll) "periodo di riferimento": riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013;
- mm) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;
- nn) "piccolo emettitore": impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO₂ equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31.
- oo) "piccolissimo emettitore": impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32;
- pp) "portale ETS": piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato;
- qq) "pubblico": una o più persone nonché, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
- rr) "quantità di emissioni": quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
- ss) "quota di emissioni": il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;



- tt) “registro dell'Unione”: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;
- uu) “registro nazionale”: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10. del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n.525/2013 del 21 maggio 2013;
- vv) “regolamenti sui registri”: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;
- zz) “riduzione delle emissioni certificate” (CER): un’unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;
- aaa) “riserva speciale”: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;
- bbb) “Stato membro di riferimento”, lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all’operatore aereo;
- ccc) “tonnellata di biossido di carbonio equivalente”, una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO₂) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
- ddd) “unità di riduzione delle emissioni” (ERU): un’unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;
- eee) “verificatore”: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell’articolo 41;

Capo II

AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

Art. 4

Autorità nazionale competente

1. L’Autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dei dieci membri con diritto di voto tre, compreso il Presidente, sono designati dal Ministro



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il Vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto, esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.

3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.
5. Il Comitato opera collegialmente ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.
6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione Generale competente per materia una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società *in house* e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
7. Per le attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del



mare, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.

8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi della convenzione sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 46, comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA.
10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le azioni volte a:
 - a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
 - b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera;
 - c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
 - d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;
 - e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
 - f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.



12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato. Al personale della Segreteria tecnica può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, per un massimo di 70 ore mensili pro-capite.



Capo III TRASPORTO AEREO

Art. 5 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J.
3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.
4. Gli obblighi previsti dall'EU ETS si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:
 - a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al Sistema Economico europeo in ogni anno civile fino 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter della direttiva 2003/87/CE;
 - b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato del funzionamento dell'Unione Europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui al 28 ter della direttiva 2003/87/CE.

Art. 6 Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta

1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie,



propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato '*Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System*' (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati i proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1 che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le iniziative:

- a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;
- b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;
- c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;
- d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;
- e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;
- f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;
- g) per combattere la deforestazione;
- h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;
- i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
- l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»);
- m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.

3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.

Art. 7

Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia



1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro', nonché verificati da un verificatore indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41.
2. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, la domanda è presentata al Comitato dall'operatore almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.
3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al comma 1 che deve pervenire almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tale domanda si riferisce.

Art. 8

Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
 - b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 % annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo anno civile del periodo in questione.



2. L'attività di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o precedente attività aerea, esercitata da altro operatore sia esso operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito modifiche dell'assetto societario.
3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attività di trasporto aereo è considerata un proseguimento di un'attività esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse attività di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate-chilometro relative all'attività oggetto di richiesta sono già stati sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.
5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
 - b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti.
6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:
 - a) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
 - b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni dell'Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
 - c) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni dell'Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.



7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.
8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
 - a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato richiesta alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:
 - 1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;
 - 2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;
 - b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.
9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.
10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 9

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
 - a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda



- per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
- b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.
2. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno, a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.

Art. 10

Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio.
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:
 - a) in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro 30 giorni dal momento in cui la modifica è stata accertata;
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.
4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti. Il termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana:
 - a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio se già inclusi negli elenchi;



b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, mentre gli operatori già inclusi nei precedenti elenchi di cui al comma 1 eleggono domicilio e ne danno comunicazione all'atto dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, da effettuare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11 **Divieto operativo**

1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente:
 - a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto;
 - b) i dettagli sulle sanzioni applicate;
 - c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.
2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione Europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Art. 12

Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia

1. La domanda di chiusura di un conto é presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.
2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare:
 - a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo, comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo;
 - b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo;
 - c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del *Central Route Charges Office* (CRCO).
3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.
4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2013/389, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.



Capo IV IMPIANTI FISSI

Art. 13 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonché alle procedure relative alle attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

Art. 14 Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas

1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.
2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.

Art. 15 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.



Art. 16

Domanda di nuova autorizzazione

1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.
2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno:
 - a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto;
 - b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata;
 - c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto;
 - d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II;
 - e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto;
 - f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;
 - g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;
 - h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa;
 - i) la geolocalizzazione dell'impianto;
 - l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti è già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.

Art. 17

Domanda di modifica dell'autorizzazione

1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno 60 giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.
2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione già esistente nei seguenti casi:
 - a) modifica dell'identità del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato;
 - b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso;
 - c) ampliamenti e riduzioni della capacità dell'impianto;



- d) fusioni e scissioni;
- e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative;
- f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.

Art. 18

Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra da un impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione é rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.
2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) nome e indirizzo del gestore;
 - b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
 - c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;
 - d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;
 - e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni;
 - f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:
 - a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26;
 - b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.



Art. 20
Piano di monitoraggio e relative modifiche

1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.
2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal gestore al Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.
3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.
5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

Art. 21
Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche

1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.
2. Il Piano della metodologia di monitoraggio è inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.
3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.
5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.



Art. 22
Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.

Art. 23
Messa all'asta delle quote

1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato "*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System*" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo



economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.

5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
 - b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
 - c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;
 - d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
 - e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
 - f) favorire il sequestro (di CO₂) mediante silvicoltura;
 - g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;
 - h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;



- i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
 - l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
 - m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
 - n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
 - o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 *final* con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;
 - p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
 - q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale" di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

Art. 24

Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato

1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione.
2. Il Comitato:
 - a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico;
 - b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO₂, alle condutture per il trasporto di CO₂ o ai siti di stoccaggio di CO₂;
 - c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione;
 - d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;
 - e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;
 - f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.
3. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:
 - a) agli impianti esistenti;
 - b) agli impianti nuovi entranti;
 - c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;
 - d) in caso di fusione e scissione di impianti.



4. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:
 - a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda;
 - b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attività.
5. Il Comitato modifica la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attività che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalità di modifica della quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali.
6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 25

Misure nazionali di attuazione

1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14.
2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.
3. L'elenco include informazioni sulle attività di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva.
4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento.
5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti unionali.
6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti



di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare.

7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3.
8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo.
10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.

Art. 26

Cessazione di attività di un impianto, interruzione e ripresa

1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019;
 - b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato I o non rispetta le soglie di attività in esso previste;
 - c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.
2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:
 - a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;
 - b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;
 - c) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica.
3. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purché lo stesso sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata.
4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.



5. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attività di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attività dell'impianto.
6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attività abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.
7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non è in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgerà la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attività effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attività dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attività si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.

Art. 27

Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto.
2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che:
 - a) hanno comunicato l'interruzione delle attività;
 - b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata;
 - c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attività;
 - d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale.
3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attività secondo quanto previsto dalla norma unionale.



Art. 28

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti

1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030.

Art. 29

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

1. Il fondo denominato "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi



alle emissioni indirette di CO₂ per unità di produzione e successivamente ogni 5 anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO₂ del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.

3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.

Art. 30

Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo di Innovazione istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, della direttiva 2003/87/CE ed il suo funzionamento e finanziamento è direttamente gestito a livello unionale.
2. Il Comitato mette in atto tutte le azioni di competenza volte alla attuazione delle previsioni relative del regolamento unionale relativo al funzionamento del fondo di cui al comma 1.

Art. 31

Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO₂ equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:
 - a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;
 - b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il



- Comitato può autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;
- c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS;
 - d) pubblici le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 è valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25.
 3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra può essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I. Tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1.
 4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera può essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.
 5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), è predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.
 6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS.

Art. 32

Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO₂ equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno.

1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:
 - a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli



- impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
- b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
 - c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;
 - d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
2. Allorché l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto è situato.
 3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1.
 4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.
 5. La proposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite.

Art.33

Analisi del profilo di rischio ed ispezioni

1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), può svolgere attività ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche visite *in loco*. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento.
2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalità con le quali il Comitato stesso svolge le attività di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.



4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Comitato può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e da altri Enti di ricerca.
5. Il Comitato può avvalersi della collaborazione della guardia di finanza per le attività di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra.
6. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI

Art. 34

Sistema di registri

1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.
2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale.
3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia.
4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.
5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.
6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote



di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.

7. L'amministratore del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.

Art. 35

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 il Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.
4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.
5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.

Art. 36

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
 - a) tra persone all'interno della Unione europea;
 - b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.



2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.
4. Al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema, agli operatori aerei e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.
5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.
6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalità e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari, il Comitato può provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.

Art. 37

Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.



Art. 38

Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.
3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi.
4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».

Art. 39

Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.



Art. 40
Validità delle quote

1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.
2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.

Art. 41
Verifica e accreditamento

1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.
2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato III e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.
3. Il Comitato provvede affinché il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato IV o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.
4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.
5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo n.216 del 2006, è gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 42
Sanzioni

1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:



- a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;
 - b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
 3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
 - a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
 - b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.
 4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.
 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.
 6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:



- a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;
 - b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine.
7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
- a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
 - b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore è comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformità al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato. Per gli operatori aerei già compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.



12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni prodotte o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
13. La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.
14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima conservativa.
15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 14.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.
17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione per ciascuna quota pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.



18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
19. Il gestore che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la restituzione delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.
22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:
- a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
 - b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative al sistema di monitoraggio;



- c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.

23. Il Comitato è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, e le emissioni dell'ordinanza di ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione

1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.



Art. 44

Relazione alla Commissione europea

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.
2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.

Art. 45

Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra

1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.
4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 46
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei, di cui agli articoli 4, comma 8 e 33, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
5. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio di copertura del costo effettivo del servizio.

Art. 47
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni.
2. Ai fini del completamento delle attività del sistema EU ETS relative al periodo 2013-2020, le disposizioni degli articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di seguito riportati si applicano secondo i termini di seguito previsti:
 - a) articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 31 fino al 31 dicembre 2020;
 - b) articoli 34 e 35 fino al 31 marzo 2021;
 - c) articolo 32 fino al 30 aprile 2021;
 - d) articoli 38 e fino al 30 settembre 2021.



3. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.
3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusion nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, fomi vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.
4. Se un'unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS.
5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
6. A partire dal 1° gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.

Attività	Gas serra
Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)	Bioossido di carbonio
Raffinazione di petrolio	Bioossido di carbonio
Produzione di coke	Bioossido di carbonio
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pelletizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulfurati)	Bioossido di carbonio
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Bioossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, fomi di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio	Bioossido di carbonio

Attività	Gas serra
Produzione di alluminio primario	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)	Biossido di carbonio
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e protossido di azoto

Attività	Gas serra
Produzione di glicossale e acido glicosilico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di ammoniaca	Biossido di carbonio
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di idrogeno (H ₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)	Biossido di carbonio
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Trasporto aereo	Biossido di carbonio
Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato	
Non sono inclusi:	
a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;	
b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;	
c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile;	
d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;	
e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;	

Attività	Gas serra
<p>f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;</p> <p>g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;</p> <p>h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;</p> <p>i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno;</p> <p>j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> — meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o — voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l'anno. <p>I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto; e</p> <p>k) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l'anno.</p>	

▼ **B**

ALLEGATO II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO

Biossido di carbonio (CO₂)

Metano (CH₄)

Protossido di azoto (N₂O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esaffluoro di zolfo (SF₆)

Articolo 35 "Monitoraggio e comunicazione delle emissioni"

ALLEGATO III

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE

ARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

P

Comunicazione delle emissioni

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,

- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
 - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.
- B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
- dati relativi all'attività,
 - fattori di emissione,
 - fattori di ossidazione,
 - emissioni complessive, e
 - elementi di incertezza.
- C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
- emissioni complessive,
 - informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e
 - elementi di incertezza.
- D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese

PARTE B— Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

consumo di combustibile × fattore di emissione

Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.

Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3.

A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

- nome dell'operatore aereo,
- Stato membro di riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,
- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.

B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

- consumo di combustibile,
- fattore di emissione,
- emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate prodotte da:
 - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,
 - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:
 - sono partiti da ogni Stato membro, e
 - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,
- incertezza.

Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 *sexies* e 3 *septies*

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 1, o dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

dove:

«distanza» è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

Ai fini del calcolo del carico pagante:

- il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,
- un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 *sexies* e 3 *septies*

Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 1 o dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 2:

A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

- nome dell'operatore aereo,
- Stato membro di riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,
- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.

B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

- numero di voli per coppia di aerodromi,
- numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
- numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
- metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,
- numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.

Articolo 41 "Verifica e accreditamento"

ALLEGATO IV

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA

PARTE A — Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
 - b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
 - c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
 - d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
 - a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
 - b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
 - c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predisponde un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
 - a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
 - c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I.

A tal fine:

- a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;
- b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;
- c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;
- d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;
- e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo è responsabile;
- f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo.

Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

- a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
- b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3 *sexies* e 3 *septies*

15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 1 e dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PRINCIPI GENERALI DELL'EU-ETS

Dal 2005 il sistema EU-ETS è un strumento fondamentale sul quale si fonda la politica dell'Unione europea per contrastare i cambiamenti climatici.

L'EU-ETS coinvolge oltre 11.000 impianti in 31 Paesi (Paesi membri UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ed oltre 1400 compagnie aeree operanti nello Spazio Economico Europeo. In Italia abbiamo circa 1100 impianti fissi in ETS.

Il sistema EU-ETS opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni.

Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema. Il tetto si riduce nel tempo in modo che le emissioni totali diminuiscano.

Entro questo limite, le imprese ricevono o acquistano quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. La limitazione del numero totale garantisce che le quote disponibili abbiano un valore.

Lo scambio crea flessibilità e garantisce che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti. Un solido prezzo della CO₂ favorisce, inoltre, gli investimenti in tecnologie pulite e a basso rilascio di CO₂.

Il Sistema prevede che gli impianti con elevate emissioni non possano funzionare senza un'autorizzazione ad emettere gas serra.

Il 45 % delle emissioni dell'UE (provenienti principalmente da centrali elettriche e impianti industriali) è disciplinato dal sistema di scambio di quote di emissione.

Tale sistema contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell'obiettivo posto dall'Europa di ridurre le emissioni di gas effetto serra del 40% nel 2030 rispetto alle emissioni del 1990.

In particolare, si prevede che si debba favorire la riduzione del 43% delle emissioni di gas effetto serra nel 2030 rispetto ai valori del 2005 per i settori interessati dall'EU-ETS. Ciò ovviamente risulta possibile poiché vi è una messa a disposizione delle quote sul mercato controllata e in continua decrescita fino al raggiungimento dell'obiettivo finale. Viene, infatti, applicato, di anno in anno, rispetto al 2005, anno iniziale di riferimento, un fattore di riduzione lineare al tetto di quote autorizzate, che, a partire dal 2021, crescerà dal 1,74% al 2,2%.

Nel corso degli ultimi due anni si sono rilevati importanti segni di vitalità nel mercato della CO₂: il prezzo medio delle quote, pari a circa 5 euro nel gennaio 2017, è salito ad oltre 21 euro nel settembre del 2018.

E' da rilevare, infine, che anche la quantità di quote vendute all'asta è cresciuta: si è passati da 95 milioni di quote vendute dall'Italia nel 2017, per proventi pari a 545 milioni di euro, a 70 milioni di quote nel 2018 (gennaio -settembre), per proventi di oltre 970 milioni di euro.

2. FUEL SWITCHING PRICE CARBONE-GAS

Nei mercati elettrici europei il costo marginale di una determinata tecnologia è molto importante, perché ne determina la priorità sul mercato rispetto alle altre tecnologie. Le fonti rinnovabili hanno, ad esempio, un basso costo marginale poiché i costi di funzionamento sono molto bassi (gran parte dei costi sono di capitale per realizzare l'impianto), mentre impianti alimentati da combustibili fossili hanno un costo marginale maggiore, dovendo pagare il costo operativo del combustibile. Se il costo del gas naturale è molto più elevato di quello del carbone, il primo viene tagliato fuori dall'ordine di merito in favore del secondo. L'introduzione di un prezzo sulle emissioni serve a favorire le centrali con minori emissioni rispetto a quelle più inquinanti, spostando il vantaggio

competitivo verso tecnologie più pulite. Conseguentemente, con un adeguato prezzo delle quote d'emissione, le centrali a carbone, aventi una maggiore intensità carbonica (2÷2,5 volte l'intensità del metano), dovrebbero divenire più costose rispetto, ad esempio, a quelle a gas naturale, riducendone i margini di profitto e portandole agli ultimi posti nell'ordine di merito. Lo "switching price" è il prezzo teorico al quale le due tecnologie (carbone-gas) divengono egualmente attrattive dal punto di vista del ricavo marginale: perciò con un prezzo delle quote maggiore dello switching price dovrebbe divenire più conveniente per un produttore d'elettricità che ha nel suo mix sia centrali a carbone, sia centrali a gas, produrre con le seconde (cfr. *Rapporto 2018 GSE*).

3. GESTIONE DEI PROVENTI D'ASTA

I ricavi derivanti dal collocamento delle quote d'asta per gli impianti fissi sotto la custodia del GSE al 31 dicembre 2018 ammontavano a circa 1,4 miliardi d'euro (€ 1.438.955.643). La cifra includeva bolli, spese bancarie e corrispettivi GSE, nonché gli interessi maturati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, che vengono accreditati soltanto annualmente (al 31 dicembre), al netto delle ritenute fiscali. Al 31 dicembre gli interessi accreditati erano pari a 79.278 euro, al netto delle ritenute fiscali. I proventi maturati nel corso del 2017, pari a circa 544 milioni di euro, sono stati trasferiti alla Tesoreria dello Stato il 15 maggio 2018, coerentemente con il rendiconto inviato al Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 marzo 2018.

Nel primo trimestre 2018 non ci sono state aste di quote relative all'aviazione, pertanto, in tale trimestre i ricavi derivanti dal collocamento delle EUA A sono stati nulli. Nel secondo trimestre sono ripartite le aste dell'aviazione con un'unica sessione tenutasi il 23 maggio. Nel III trimestre si sono tenute due sessioni d'asta di EUA, il 18 luglio ed il 12 settembre. Nel IV trimestre, il 21 novembre, si è tenuta l'ultima sessione d'asta per l'aviazione 2018. I ricavi derivanti dal collocamento delle EUA A attualmente sotto la custodia del GSE ammontano a circa 13,2 milioni d'euro (€ 13.220.343). La cifra include 565 euro di interessi netti maturati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 accreditati a fine anno (cfr. *Rapporto 2018 GSE*).

4. INNOVATION FUND

Il fondo per l'innovazione è uno degli strumenti previsti dall'ETS per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso il finanziamento di progetti innovativi che mirino all'implementazione di nuove tecnologie, quali CCS (Cattura e sequestro geologico della CO₂), CCU (Cattura e riutilizzo della CO₂) e fonti rinnovabili.

Tale strumento è previsto dalla direttiva (UE) 2018/410 e riprende quelli che erano i principi del NER300, strumento pressoché identico introdotto dalla direttiva 2009/29/UE. Uno dei principi replicati è che la dotazione finanziaria del fondo non è "monetaria", ma è in quote di CO₂ sottratte dalla riserva dei "nuovi entranti" che la BEI (Banca Europa degli Investimenti) ha venduto per conto della Commissione. Infatti, NER è l'acronimo di "New Entrant Reserve 300".

In pratica, il NER300 era lo strumento per l'innovazione tecnologica previsto per il terzo periodo dell'ETS, mentre l'Innovation Fund è lo strumento del quarto periodo.

La dotazione finanziaria di questo strumento è la seguente:

- 325 Mln di quote rese disponibili dal CAP delle quote da rilasciare a titolo gratuito;
- 75 Mln di quote rese disponibili dal CAP delle quote da vendere all'asta.

Alle due aliquote precedenti si sommano le seguenti ulteriori aliquote:

- 50 Mln di quote rese disponibili dalla riserva stabilizzatrice del mercato;
- i fondi disponibili e non spesi del programma NER300.

La Commissione stima che la dotazione finanziaria del progetto dovrebbe aggirarsi sui 6 miliardi di euro.

Ai sensi della lett. h) del punto 14 dell'articolo 1 della direttiva 2018/410/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per la gestione del fondo.

Lo scopo del fondo è quello di finanziare nuove tecnologie pionieristiche o sufficientemente mature per il passaggio alla scala precommerciale quali la cattura e il riutilizzo della CO₂ (CCU), la cattura e il sequestro geologico della CO₂ (CCS), progetti innovativi per tecnologie rinnovabili e conservazione dell'energia (*energy storage*) in scala sufficientemente matura per la scala commerciale.

5. CRITERI DI DELEGA

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto secondo i seguenti specifici criteri di delega previsti all'articolo 13 della legge delega 4 ottobre 2019, n.117:

- a) *razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità*

Come anzidetto, per raggiungere l'obiettivo di una riduzione delle emissioni almeno del 40% nel 2030 i settori interessati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE ETS dovranno abbatterle del 43% rispetto al 2005.

Non v'è dubbio, quindi, che le delibere del Consiglio direttivo abbiano un impatto rilevante in un contesto socio-economico ancora in difficoltà rispetto ai periodi di grande crescita precedenti il 2013.

Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, all'articolo 4, ha istituito il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente.

Il Comitato, ai sensi del citato articolo 4, è attualmente composto da un Consiglio direttivo, con funzioni deliberanti, e da una Segreteria tecnica, con funzioni istruttorie.

Il comma 1 del medesimo articolo prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicuri al Comitato adeguato supporto logistico ed organizzativo.

La Segreteria tecnica del Comitato ad oggi è composta da ventitré membri, di cui sei appartenenti al Ministero dell'ambiente ed i restanti designati da altre Amministrazioni, rappresentate in relazione alle rispettive competenze in relazione alle attività inerenti gli impianti fissi e il trasporto aereo.

In ragione della sua composizione la Segreteria tecnica del Comitato è un organismo che non opera a tempo pieno, in quanto i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate non ricoprono l'incarico a titolo esclusivo.

Lo svolgimento delle funzioni istruttorie proprie della segreteria tecnica comporta, invece, un'attività che si deve sviluppare senza soluzione di continuità. A mero titolo esemplificativo si menziona la gestione della documentazione e degli atti, in entrata ed in uscita, presentati o destinati alle imprese soggette a regime ETS.

All'espletamento di detta attività ha provveduto, di fatto, la Direzione competente, che, invece, ai sensi del richiamato articolo 4, avrebbe dovuto fornire esclusivamente un supporto organizzativo e logistico.

Il quadro delle competenze come attualmente definito ha, dunque, spesso generato artificiosità nella gestione delle procedure in atto.

Si è reso, pertanto, necessario provvedere ad una razionalizzazione e ad un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente.

L'Autorità nazionale competente delineata dal presente intervento regolatorio è costituita esclusivamente da un Comitato composto da 15 membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dei dieci membri con diritto di voto tre, compreso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il Vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia, che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento a specifiche attività. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, a tal fine, si avvale di una segreteria istituita nell'ambito della Direzione generale competente per materia, nonché delle proprie società in house, di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Inoltre, con specifico riferimento alle attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, il Ministero dell'ambiente si avvale del supporto specialistico fornito, rispettivamente, da ENAC e dal Gestore per i Servizi Energetici (GSE), attraverso la stipula, rispettivamente, di accordi di cooperazione e di convenzioni appositi.

Inoltre, è previsto il supporto operativo del Sistema Camerale.

A quest'ultimo riguardo, si precisa che il Sistema camerale italiano già gestisce Albi nazionali per le imprese della filiera del rifiuto e dei diversi registri telematici ambientali - ad esempio il Registro nazionale dei Gas Florurati (art. 13 del D.P.R. 43/2012) e l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D.lgs. 152/2006) - e, dunque, detiene la specifica expertise, acquisita da Unioncamere nella gestione di sistemi informativi, oltre al requisito pubblicistico dell'attività da realizzare, compatibile con le finalità istituzionali anche del Ministero.

Inoltre, il Sistema camerale, Pubblica Amministrazione, rispetta pienamente tutte le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005, modificato e integrato con D.lgs. 235/2010 e 197/2016). Tali requisiti risultano fondamentali per la sicurezza dei servizi informativi, quale è il sistema EU ETS, i cui dati sono 'ridondati' (copiati e aggiornati) anche sui server dell'Ente a Milano.

Unioncamere, inoltre, svolge un importante ruolo di intermediazione istituzionale tra Amministrazione centrale e mondo imprenditoriale che consente all'Ente di progettare e fornire servizi su scala nazionale, avvalendosi delle soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collegando quotidianamente le Camere di Commercio in rete con tutti gli attori del sistema produttivo italiano: oltre 6 milioni di imprese, 235 sedi distaccate delle Camere di Commercio, 60 milioni di operazioni annue in rete rivolte ai cittadini, oltre 500 mila pratiche SUAP trasmesse alla Pubblica Amministrazione, collegamento in rete delle Associazioni di Categoria, Ordini professionali, Operatori dell'informazione economica.

- b) *ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;*

Il criterio di cui al punto b) è consequenziale al precedente poiché è volto a ridefinire le procedure rientranti nel sistema ETS, alla luce delle disposizioni della nuova direttiva europea e della proposta riorganizzazione dell'Autorità nazionale competente.

A tale riguardo, si precisa che dal 2016 si sta lavorando alla realizzazione di un nuovo Portale nazionale - completato per la struttura relativa alla III Fase e in via di aggiornamento per le attività previste dalla Fase IV - per la gestione del sistema EU ETS italiano, attraverso la sottoscrizione di accordi di cooperazione tra Unioncamere ed il Ministero dell'ambiente.

Il nuovo strumento informatico ha l'obiettivo di fornire un adeguato supporto al Comitato nella gestione delle attività rivolte agli operatori e al pubblico, consentendo l'accesso ai soggetti interessati, nonché la razionalizzazione e l'organizzazione dei dati e delle informazioni in un unico archivio centralizzato, senza pregiudicare gli standard richiesti per le procedure amministrative e garantendo, al contempo, la trasparenza nei confronti degli utilizzatori finali.

La procedura sinora progettata consente di tracciare la presa in carico delle istanze di parte presentate dai soggetti rientranti nel sistema ETS e di procedere ad una successiva verifica della loro conformità, lasciandone memoria nel sistema. Tanto premesso nello schema di decreto che si propone tutte le procedure EU ETS relative, ad esempio, alle autorizzazioni, alle assegnazioni e alle diverse fattispecie di comunicazione che intercorrono tra l'utente e l'Autorità nazionale competente sono state progettate e delineate in previsione di una loro applicazione attraverso il sistema informatizzato. Ciò comporterà competenza nell'utilizzo ma un grande recupero di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio adottato ai sensi della normativa europea, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

Definisce il sistema sanzionatorio, tenendo conto delle criticità emerse nell'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 36 del d.lgs. n. 30/2013.

Sotto questo profilo la direttiva 2003/87/CE, anche alla luce delle modifiche apportate dalla direttiva 2018/410/UE, stabilisce una disciplina di dettaglio soltanto con riferimento alla fattispecie della mancata restituzione delle quote entro il 30 aprile di ogni anno. L'articolo 16 dispone che *“Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 euro. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente”*.

Oltre a tale fattispecie, delineata dal legislatore europeo in maniera dettagliata, vi è soltanto la previsione espressa dell'obbligo degli Stati di garantire la “pubblicazione dei nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni”, nonché la previsione della possibilità per gli Stati di chiedere alla Commissione di disporre il divieto operativo per gli operatori aerei che compiano violazioni della normativa.

Con riferimento ad ogni altra violazione gli Stati membri possono esercitare la loro discrezionalità nella determinazione delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni di merito, a condizione che si tratti di sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Nella prassi applicativa dell'articolo 36 del d.lgs. n. 30/2013 le sanzioni si sono dimostrate parzialmente prive di questi tre requisiti in quanto:

a) sotto il profilo dell'efficacia, il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 30/2013 per il settore aereo ha manifestato profili di forte debolezza circa la possibilità per l'autorità nazionale italiana di garantire esecutività alle sanzioni irrogate nei confronti degli operatori aerei stranieri amministrati

dall'Italia ma non aventi né sede legale né altra sede elettiva nel territorio italiano. Si è posto in alcuni casi persino un problema di reperibilità di tali soggetti ai fini della notifica dei verbali di accertamento (cui si è rimediato nel nuovo testo prevedendo conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza dell'obbligo di eleggere domicilio in Italia ai fini di ogni comunicazione e notifica). Si consideri inoltre che la particolare gravosità di alcune sanzioni, sia nei confronti degli operatori aerei che degli impianti fissi, ha nei fatti impedito agli autori della violazione di garantire l'esecuzione al verbale di contestazione della violazione mediante il pagamento dell'ammontare sanzionatorio ivi previsto: l'onerosità delle sanzioni ha in molti casi indotto i destinatari a ritenere preferibile mantenere una condotta antigiuridica attendendo l'eventuale adozione dell'ordinanza di ingiunzione piuttosto che corrispondere l'importo della sanzione e conseguentemente sancire l'apertura di una crisi aziendale. Ciò ha reso del tutto inefficaci le sanzioni, snaturando lo strumento dell'atto di accertamento di cui alla legge n. 689/1981.

b) sotto il profilo della proporzionalità delle sanzioni si consideri che il regime introdotto dal d.lgs. n. 30/2013 ha previsto conseguenze sanzionatorie così gravi da rendere di fatto impossibile per alcuni operatori dare esecuzione agli atti di accertamento senza mettere a rischio la continuità dell'attività produttiva. Inoltre, alcune fattispecie sanzionatorie del d.lgs. n. 30/2013 recano in sé una doppia afflittività per la medesima violazione: ad esempio nel caso dell'esercizio di un'attività che comporta emissioni di CO₂ senza autorizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria di importo fisso, è prevista l'irrogazione di una sanzione dell'importo variabile di 100 euro per ciascuna tonnellata di CO₂ emessa nonché una sanzione di importo variabile pari al costo della quota per il numero di tonnellate di CO₂ emesse. In tal modo, l'emissione di tonnellate di CO₂ viene in violazione della norma sanzionata per due volte. Si consideri ancora la fattispecie di cui all'articolo 36, comma 8 del d.lgs. n. 30/2013 in cui l'omissione di una comunicazione da cui derivi un indebito rilascio di quote in favore del gestore comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo fisso incrementata del triplo del valore della quota moltiplicato per il numero di tonnellate eccedenti emesse. Addirittura in tal caso per ogni emissione prodotta in violazione delle disposizioni normative viene irrogata una sanzione che equivale a tre volte il reale valore di ogni tonnellata di CO₂. Si consideri, inoltre, che tra le fattispecie sanzionate dal d.lgs. n. 30/2013 non vi è una giusta calibrazione basata sulla gravità della condotta o del danno arrecato al sistema o all'ambiente;

c) sotto il profilo della dissuasività la generale gravità delle conseguenze sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 30/2013 può ritenersi idonea a condurre a risultati opposti rispetto a quelli auspicati dalla norma, ovvero può astrattamente indurre l'operatore che si renda conto di aver commesso una violazione a ritenere preferibile mantenere lo stato di non conformità di cui l'autorità nazionale non si sia resa conto, piuttosto che far emergere l'inadempimento al fine di regolarizzare la situazione, dal momento che in tal caso le conseguenze pecuniarie determinerebbe con tutta probabilità la crisi aziendale e dunque la fine dell'attività produttiva. In altre parole, tali sanzioni invece di favorire l'emersione dei casi di non conformità possono agevolare la loro prosecuzione.

Per questi motivi si rende necessario, in occasione della modifica della disciplina, intervenire sul regime sanzionatorio.

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Il criterio di delega in questione afferisce alle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio attualmente svolte dal Comitato, che, come anzidetto, necessitano di un potenziamento.

Infatti, la nuova direttiva ETS chiede alle Autorità nazionali competenti di andare oltre il mero adempimento amministrativo di approvazione delle richieste di autorizzazione e di accoglimento

delle comunicazioni periodiche e di entrare nel merito dei processi di monitoraggio delle emissioni degli impianti autorizzati in ambito EU ETS.

Non si tratta, evidentemente, di interferire con l'attività autorizzativa e di controllo dal punto di vista della pressione ambientale, in termini di inquinanti o di rischio di incidente per la sicurezza ambientale, aspetti questi che rientrano nelle specifiche competenze delle diverse Autorità territoriali.

Si tratta, invece, di istituire presidi con precise finalità ispettive, per entrare nel merito delle modalità con cui gli impianti autorizzati in ambito EU ETS espletano le attività di monitoraggio sulle emissioni, allo scopo di poter constatare l'accuratezza del metodo applicato e dell'informazione raccolta attraverso il monitoraggio annuale, al fine di evitare il verificarsi di errori dovuti alla mancata osservanza delle linee guida che definiscono i criteri per un corretto monitoraggio.

- e) *abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.*

Considerate le profonde modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 al sistema ETS, si ritiene di dover abrogare il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, al fine di redigere un nuovo provvedimento coerente ed in linea con le nuove disposizioni europee, in particolare con i nuovi regolamenti direttamente attuativi derivati, valutando opportunamente il regime transitorio.

6. ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI DEL PROVVEDIMENTO

Di seguito l'illustrazione dei singoli articoli del provvedimento.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità. Definisce l'oggetto del provvedimento in esame volto a trasporre nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/410, a dare attuazione al regolamento (UE) 2017/2392 ed alla decisione (UE) 2015/1814, al fine di conseguire una costante riduzione delle emissioni di gas effetto serra e contribuire all'attuazione degli impegni in tal senso intrapresi a livello europeo ed internazionale.

Art. 2. Campo di applicazione. In linea con la direttiva 2003/87/CE, individua nelle categorie di attività indicate all'allegato I e nei gas ad effetto serra elencati all'allegato II il proprio ambito di applicazione

Art. 3. Definizioni. Introduce le definizioni previste dalla direttiva.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

Art. 4. Autorità nazionale competente

La direttiva europea 2003/87/CE stabilisce che per la gestione del meccanismo ETS, in ogni Stato membro, venga individuata una "autorità competente", la cui composizione e funzionamento sono demandati a livello nazionale. L'articolo 4 del decreto prevede che in Italia l'autorità competente sia il "Comitato ETS", istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Si rappresenta che rientrano nel sistema ETS circa 1.100 impianti fissi e 30 operatori aerei;

- a) conseguentemente, all'espletamento di tale articolata attività a supporto della Segreteria Tecnica ha sinora provveduto in larga parte la DG MATTM che, invece, ai sensi del Dlgs 30/2013, avrebbe dovuto fornire esclusivamente un supporto organizzativo-logistico;

- b) lasciando invariato il quadro normativo e dovendo recepire le indicazioni della Corte dei Conti, è dimostrato che la Segreteria Tecnica, così come articolata ai sensi del Dlgs 30/2013, non è in grado di istruire i volumi di pratiche di cui alla Tabella 1. Tale situazione risulterebbe peraltro aggravata nella IV Fase del meccanismo, in quanto infatti, ad esempio, le nuove regole stabilite a livello europeo impongono una revisione di tutti i piani di monitoraggio delle emissioni e, in prospettiva, una maggiore frequenza nell'aggiornamento dei livelli di attività degli impianti.

Tenuto conto di quanto sopra, si è, dunque, ritenuto opportuno che il provvedimento all'esame tenesse conto di come opera effettivamente l'Autorità nazionale competente, affidando la fase istruttoria al Ministero dell'ambiente ed esplicitando l'avvalimento di un adeguato supporto specialistico.

Rispetto al regime vigente, l'Autorità nazionale competente delineata dal provvedimento all'esame è composta solo dal Comitato ETS e, non anche, da una segreteria tecnica. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dei dieci membri con diritto di voto tre, compreso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il Vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della giustizia, che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento a specifiche attività. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi ed agli operatori aerei è di competenza del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, che, a tal fine, si avvale di una Segreteria tecnica interna alla Direzione generale competente per materia, nonché delle proprie società in house, di ISPRA, attraverso la stipula di apposite convenzioni. Inoltre, con specifico riferimento alle attività inerenti il trasporto aereo ed i piccoli emettitori, il Ministero dell'ambiente si avvale del supporto specialistico fornito, rispettivamente, da ENAC e dal Gestore per i Servizi Energetici (GSE), attraverso la stipula di appositi Accordi di cooperazione, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per assicurare la corretta attuazione del sistema EU ETS è previsto il supporto del Sistema Camerale.

Si tenga in considerazione che il Sistema camerale italiano già gestisce Albi nazionali per le imprese della filiera del rifiuto e i diversi registri telematici ambientali - ad esempio il Registro nazionale dei Gas Fluorurati (art. 13 del D.P.R. 43/2012) e l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D.lgs. 152/2006) - e, dunque, detiene la specifica expertise, acquisita da Unioncamere nella gestione di sistemi informativi, oltre che il rilievo pubblicistico dell'attività da realizzare, compatibile con le finalità istituzionali del Ministero, in grado di assicurare un quadro appropriato per la protezione della integrità del meccanismo di mercato e la sua attuazione.

Inoltre, il Sistema camerale, Pubblica Amministrazione, opera nel pieno rispetto delle regole del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005, modificato e integrato con D.lgs. 235/2010 e 197/2016).

Unioncamere, infine, svolge un importante ruolo di intermediazione istituzionale tra Amministrazione centrale e mondo imprenditoriale che consente all'Ente di progettare e fornire servizi su scala nazionale, avvalendosi delle soluzioni informatiche più innovative e aggiornate e collegando quotidianamente le Camere di Commercio in rete con tutti gli attori del sistema produttivo italiano: oltre 6 milioni di imprese, 235 sedi distaccate delle Camere di Commercio, 60 milioni di operazioni annue in rete rivolte ai cittadini, oltre 500 mila pratiche SUAP trasmesse alla Pubblica Amministrazione, collegamento in rete delle Associazioni di Categoria, Ordini professionali, Operatori dell'informazione economica.

Capo III

TRASPORTO AEREO

Art. 5. Ambito di applicazione. Definisce, in conformità alla direttiva, l'ambito di applicazione dell'EU-ETS relativamente al trasporto aereo eliminando da tale ambito alcune attività di volo previste dal codice della navigazione.

Art. 6. Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta. Recepisce quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/2393, relativamente alle attività del trasporto aereo per quanto concerne l'assegnazione di quote per la parte relativa alla vendita all'asta. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti. I proventi derivanti dalla vendita all'asta sono utilizzati, con trasparenza, per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo e qualsiasi iniziativa atta a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare e, in particolare, i progetti che migliorano l'infrastruttura di navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. Si prevede che i proventi delle aste possano essere utilizzati anche per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.

Art. 7. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia. Attua quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività del trasporto aereo. In particolare, definisce le modalità di assegnazione gratuita delle quote di CO₂ per gli operatori aerei amministrati dall'Italia.

Art. 8. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia. Recepisce quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività del trasporto aereo. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Prevede che alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea possa accedere l'operatore aereo amministrato dall'Italia che soddisfa le condizioni in esso precisate,

Art. 9. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia. Individua le attività in capo all'Autorità nazionale competente ai fini del calcolo e del rilascio delle quote a titolo gratuito da assegnarsi, entro il 28 febbraio di ogni anno, agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

Art. 10. Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti. Recepisce quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività del trasporto aereo e della direttiva (UE) 2018/410 con riferimento alle

modalità operative procedurali di approvazione e di aggiornamento dei piani di monitoraggio che gli operatori aerei devono seguire.

Art. 11 Divieto operativo. Affinché l'ETS funzioni adeguatamente è necessario assicurare l'integrità del sistema, nonché la corretta attuazione dello stesso relativamente al comparto aereo, vale a dire, definire un quadro appropriato per la protezione della sua integrità attraverso il divieto operativo, raccomandato e documentato dallo Stato membro che lo propone, deciso dalla Commissione.

Art. 12. Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia. Definisce una procedura, che non era stata disciplinata nel decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, che individua le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.

Capo IV

IMPIANTI FISSI

Art. 13. Ambito di applicazione. Stabilisce che le disposizioni del Capo IV del decreto si applicano alle procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime EU-ETS, a partire dal 2021, ovvero all'inizio della quarta fase del sistema (2021-2030).

Art. 14. Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas. Prevede che l'Autorità nazionale possa applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I, tenuto conto di alcuni criteri pertinenti e, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema comunitario e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.

Art. 15. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Stabilisce che gli impianti che sono compresi nel regime EU-ETS debbano acquisire la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Autorità nazionale competente, prevedendo l'esclusione dal regime EU-ETS degli impianti di dimensioni ridotte, di cui agli artt.32 e 33, ai quali è rilasciata un'autorizzazione semplificata.

Art. 16. Domanda di nuova autorizzazione. Precisa le modalità, i termini e la documentazione necessaria per richiedere una nuova autorizzazione a livello nazionale.

Art. 17. Domanda di modifica dell'autorizzazione. Definisce le condizioni e i termini per la richiesta di modifica, da parte dei gestori di impianti, di una autorizzazione ad emettere gas effetto serra da parte di un impianto fisso.

Art. 18. Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Definisce le condizioni e i termini per il rilascio, da parte dell'Autorità nazionale competente, di una autorizzazione ad emettere gas effetto serra da parte di un impianto fisso.

Art. 19. Revoca dell'autorizzazione. Individua i casi in cui l'Autorità competente può revocare l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra.

Art. 20. Piano di monitoraggio e aggiornamento. Definisce condizioni e termini specifici per l'effettuazione, da parte del gestore, del piano di monitoraggio delle emissioni dell'impianto e dei suoi aggiornamenti, ai fini delle attività autorizzatorie.

Art. 21. Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche. Definisce condizioni e termini specifici per l'effettuazione, da parte del gestore, del piano della metodologia di monitoraggio e dei suoi aggiornamenti ai fini delle attività autorizzatorie.

Art. 22. Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE. Prevede uno scambio di informazioni utili a costituire un database interconnesso con i dati e le attività relative alla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Art. 23. Messa all'asta delle quote. Disciplina le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2 equivalente attraverso la vendita all'asta. Il GSE svolge il ruolo di responsabile del collocamento, le cui attività sono disciplinate dal regolamento sulle aste (UE) 1031/2010, gestisce l'approccio alla piattaforma d'asta e versa i proventi in apposito conto intestato al Dipartimento del Tesoro. Inoltre, definisce le modalità di ripartizione delle risorse tra MEF, MISE e MATTM, stabilendo, altresì, le finalità con le quali tali proventi devono essere spesi. Le novità rispetto alla vigente normativa non sono sostanziali e riguardano aspetti tecnici relativi alla partecipazione alle aste che coinvolgono il GSE.

Art. 24. Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo all'Autorità nazionale competente. L'articolo, nel contesto delle diverse attività che riguardano l'assegnazione gratuita di quote di emissione, individua gli impianti ai quali non possono assegnare quote gratuite e quelli ai quali, invece, possono essere assegnate ovvero ritirate. Inoltre, prevede che l'Autorità competente possa modificare la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento, calcolato secondo quanto previsto dalle norme comunitarie. Si precisa che è in vigore il regolamento delegato (UE) 331/2019 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione, ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE.

Art. 25. Misure nazionali di attuazione. Demanda all'Autorità nazionale lo svolgimento di attività di rilevazione dati, ai fini della assegnazione di quote a titolo gratuito per il IV periodo EU-ETS. Tali attività vengono svolte nel corso del 2019 e, poi, il quinquennio successivo. Attualmente tale attività di rilevazione dei dati di un impianto e di produzione delle installazioni e subinstallazioni riguarda circa 1100 impianti, con una conseguente mole di informazioni da trattare relevantissima. Tale attività è svolta prevalentemente con l'ausilio del sistema informativo strutturato insieme al Sistema Camerale - Unioncamere.

Art. 26. Cessazione di attività di un impianto, interruzione e ripresa. L'articolo disciplina, nello specifico, le caratteristiche e le modalità da seguire nel caso di cessazione parziale o totale di un impianto. Il gestore, infatti, è tenuto a comunicare all'Autorità nazionale competente la cessazione delle attività entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività, nei casi previsti dalla norma stessa.

Art. 27. Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito. L'articolo descrive le modalità che l'Autorità competente deve adottare per procedere al rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti aventi diritto.

Art. 28 Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti. La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra sia il principio di base del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU-ETS). Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha concluso che l'assegnazione di quote gratuite non dovrebbe terminare e che le misure attuali dovrebbero proseguire dopo il 2020, per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuto alle politiche sul clima, fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, finché le misure adottate da paesi terzi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le

proprie emissioni, l'assegnazione gratuita transitoria dovrebbe continuare a essere destinata a impianti di settori e sottosectori a rischio di rilocalizzazione del CO2.

Art. 29. Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti. Conformemente al dettato dell'articolo 10-bis della direttiva ETS, prevede la possibilità per gli Stati membri di indennizzare, per gli aumenti dei costi energetici provocati dall'EU-ETS, i settori che fanno un uso più intensivo di energia elettrica, attraverso misure finanziarie a livello nazionale. A tal fine, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosectori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Art. 30. Fondo per l'innovazione. Il Fondo per l'innovazione è stato istituito a livello europeo, ai sensi dall'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, al fine di sostenere gli Stati membri nell'innovazione delle tecnologie e dei processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell'allegato I, compresa la cattura e l'utilizzazione del carbonio ("CCU"), che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. L'articolo demanda all'Autorità nazionale l'adozione delle misure per gestione delle attività relative al Fondo per l'innovazione nel rispetto dei relativi regolamenti unionali e, in particolare, in riferimento all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/856 relativo al funzionamento del Fondo citato.

Art. 31. Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti. Disciplina i casi di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE. Prevede, infatti, che l'Autorità nazionale competente possa escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE gli impianti che hanno comunicato alla stessa Autorità emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che nei casi nei quali effettuano attività di combustione, abbiano una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica relativa al quinquennio di riferimento ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

Art. 32. Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno. Definisce le condizioni in base alle quali l'Autorità nazionale competente può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica alla Commissione europea.

Art. 33. Analisi del profilo di rischio ed ispezioni. Prevede che l'Autorità nazionale competente, sulla base dell'analisi del profilo di rischio possa svolgere attività ispettive atte a determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti della direttiva e dei suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche una visita in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento. A tal fine, l'Autorità nazionale competente provvede a redigere un apposito programma annuale che definisce le modalità, le tempistiche e le necessarie risorse economiche e può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di Enti di ricerca, ovvero della collaborazione di altre Pubbliche Amministrazioni. L'esigenza di un controllo di compliance degli impianti è stato rappresentato dalla Corte dei Conti Europea e trattato dalle linee guida prodotte dalla Commissione stessa. Tali ispezioni che possono prevedere anche una visita in loco si differenziano dai controlli dei verificatori.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERTORI AEREI

Art. 34. Sistema di registri. In seguito alla revisione nel 2009 della direttiva 87/2003/CE, dal 2012 le operazioni per il sistema di Emissions Trading Europeo (EU ETS) sono state centralizzate in un unico registro tenuto dalla Commissione europea e condiviso da 31 paesi (i 28 paesi dell'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia).

Il Registro dell'Unione è una banca dati on-line organizzata in una struttura di conti elettronici intestati ai partecipanti all'EU-ETS (gestori di impianti stazionari, operatori aerei, trader) e assimilabile a un sistema di internet banking: a seguito dell'accesso al sistema gli utenti hanno la possibilità di visualizzare i propri conti, ricevere da e/o trasferire verso altri conti le unità elettroniche a bilancio.

Il Registro dell'Unione serve a garantire l'accurata contabilizzazione di tutte le unità elettroniche (quote di emissioni e crediti da attività di progetto) generate e rilasciate nell'ambito dell'EU-ETS o in quello del Protocollo di Kyoto, mantenendo traccia della loro proprietà e dei loro trasferimenti. Serve, inoltre, a iscrivere le emissioni annuali verificate di ciascun operatore EU-ETS e ad accertare che questi adempiano ai propri obblighi di compensazione delle stesse.

Non si tratta di una piattaforma di scambio e, quindi, le contrattazioni esulano dal Registro. Tutte le operazioni sono controllate e autorizzate dal Log centrale dell'Unione europea, che garantisce il rispetto delle regole dell'EU-ETS. La Commissione europea garantisce, inoltre, l'elevata sicurezza del sistema, grazie a una molteplicità di misure volte a contrastare attacchi informatici e attività fraudolente e criminose.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione. Tale compito prevede la gestione dei conti nazionali e il mantenimento di tutti quelli intestati agli operatori EU-ETS, ai verificatori accreditati e alle persone fisiche e giuridiche che prendono parte al commercio di emissioni su base volontaria. Infine, per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti derivanti da attività di progetto (CER e ERU) in ambito EU-ETS, il regolamento europeo in materia prevede la possibilità di scambiare gli stessi con quote in base a quantitativi ammissibili calcolati per ciascun impianto/operatore aereo. Le quote ottenute in seguito allo scambio vengono poi utilizzate dagli operatori ai fini della compliance e/o del trading.

Art. 35. Monitoraggio e comunicazione delle emissioni. L'articolo definisce le modalità secondo le quali il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia deve adempiere all'obbligo di comunicazione annuale delle emissioni effettivamente procurate.

Art. 36. Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni. L'articolo definisce le modalità secondo le quali il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia può procedere all'eventuale trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni.

Art. 37. Uso di crediti utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Disciplina il sistema della "compensazione", che permette ai produttori di CO₂ di finanziare progetti di riduzione di emissioni in altri paesi (es.: paesi in via di sviluppo), invece di ridurre le proprie emissioni (chiamati anche progetti offset). Si applica specialmente ai paesi in via di sviluppo o ad altri paesi specificatamente elencati nel protocollo. In questo modo le aziende dei paesi ricchi possono evitare di sostenere i costi (necessari per adeguarsi) a casa loro. La realizzazione di progetti riconosciuti come CDM genera l'attribuzione di crediti di emissione chiamati CERs (Certified Emission Reductions Units: Unità di riduzione certificata delle emissioni), che possono essere negoziati sul mercato. Il meccanismo di Joint Implementation (JI), disciplinato dall'art. 6 del Protocollo di Kyoto, permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione (elencati nell'Allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra in altri Paesi ugualmente soggetti a vincoli di emissione. Lo scopo del meccanismo di JI è quello di ridurre il costo complessivo derivante dall'adempimento

degli obblighi di Kyoto, permettendo l'abbattimento delle emissioni laddove è economicamente più conveniente. Le “emissioni evitate” dalla realizzazione dei progetti relativi ai meccanismi di JI generano “crediti di emissioni” chiamati Emissions Reduction Units – ERUs (1 ERU = 1 tonnellata di CO₂ equivalente), che possono essere utilizzati per l'osservanza degli impegni di riduzione assegnati. A differenza di quanto accade per il CDM, il meccanismo di Joint Implementation coinvolge Paesi che hanno dei limiti di emissione. I crediti generati dai progetti, pertanto, sono sottratti dall'ammontare di “permessi di emissione” inizialmente assegnati al Paese ospite. Le imprese vincolate dalla direttiva 2003/87/CE, così come qualunque altro operatore del mercato, possono avvalersi di diverse modalità di scambio (trading) delle quote di CO₂ (EUAs) e dei crediti (CERs e ERUs) attraverso:

- Operazioni Bilaterali (avvengono tra un'impresa ed un'altra nel caso in cui entrambe abbiano raggiunto un accordo di compravendita),
- Operazioni di interscambio mediate dalla presenza di un broker (che farà un'offerta per la vendita dei suoi diritti) o di una banca.

Le piattaforme di scambio delle quote di emissione sono iniziative private che aiutano gli utenti nella ricerca e nella negoziazione delle transazioni di vendita delle quote. Attualmente le piattaforme non sono collegate ai Registri nazionali. Le transazioni che avvengono su tali piattaforme, comunque, devono essere confermate attraverso il Registro che esamina e garantisce che le stesse avvengano entro i rispettivi diritti di emissione.

Art. 38. Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM) La direttiva EU-ETS consente ai gestori di compensare le quote di emissione in eccesso anche con i crediti ottenuti attraverso progetti di attuazione congiunta e attraverso il meccanismo di sviluppo pulito previsti nel protocollo di Kyoto. L'articolo individua le azioni che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve porre in essere per garantire che le attività di attuazione congiunta (ERU) e le attività di meccanismo pulito (CDM) siano pienamente conformi all'acquis comunitario.

Art. 39. Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni. Prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio, sentita l'Autorità nazionale competente, che, a tal fine, valuta le richieste presentate e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.

Art. 40. Validità delle quote. Definisce i limiti temporali di validità delle quote di emissione di CO₂ equivalente in relazione alla IV fase del periodo EU ETS.

Art. 41. Verifica e accreditamento. L'articolo attua le prescrizioni normative dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2018/410, relative all'attività condotta dai verificatori accreditati.

Art. 42. Sanzioni. Definisce il sistema sanzionatorio, tenendo conto delle criticità emerse nell'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 36 del d.lgs. n. 30/2013.

Sotto questo profilo la direttiva 2003/87/CE, anche alla luce delle modifiche apportate dalla direttiva 2018/410/UE, stabilisce una disciplina di dettaglio soltanto con riferimento alla fattispecie della mancata restituzione delle quote, entro il 30 aprile di ogni anno. L'articolo 16 dispone che *“Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 euro. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di*

restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente".

Oltre a tale fattispecie, delineata dal legislatore europeo in maniera dettagliata, vi è soltanto la previsione espressa dell'obbligo degli Stati di garantire la "pubblicazione dei nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni", nonché la previsione della possibilità per gli Stati membri di chiedere alla Commissione di disporre il divieto operativo per gli operatori aerei che compiano violazioni della normativa.

Con riferimento ad ogni altra violazione gli Stati membri possono esercitare la loro discrezionalità nella determinazione delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle singole disposizioni, a condizione che si tratti di sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive".

Nella prassi applicativa dell'articolo 36 del d.lgs. n. 30/2013 le sanzioni si sono dimostrate parzialmente prive di questi tre requisiti in quanto:

a) sotto il profilo dell'efficacia, il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 30/2013 per il settore aereo ha manifestato profili di forte debolezza circa la possibilità per l'autorità nazionale italiana di garantire esecutività alle sanzioni irrogate nei confronti degli operatori aerei stranieri amministrati dall'Italia, ma non aventi, né sede legale, né altra sede elettiva nel territorio italiano. Si è posto in alcuni casi persino un problema di reperibilità di tali soggetti ai fini della notifica dei verbali di accertamento (cui si è rimediato nel nuovo testo prevedendo conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza dell'obbligo di eleggere domicilio in Italia ai fini di ogni comunicazione e notifica). Si consideri, inoltre, che la particolare gravosità di alcune sanzioni, sia nei confronti degli operatori aerei che degli impianti fissi, ha, nei fatti, impedito agli autori della violazione di garantire esecuzione al verbale di contestazione della violazione, mediante il pagamento dell'ammontare sanzionatorio ivi previsto: l'onerosità delle sanzioni ha, in molti casi, indotto i destinatari a ritenere preferibile mantenere una condotta antigiuridica, attendendo l'eventuale adozione dell'ordinanza ingiunzione, piuttosto che corrispondere l'importo della sanzione, con la conseguente apertura di una crisi aziendale. Ciò ha reso del tutto inefficaci le sanzioni, snaturando lo strumento dell'atto di accertamento di cui alla legge n. 689/1981.

b) sotto il profilo della proporzionalità delle sanzioni si consideri che il regime introdotto dal d.lgs. n. 30/2013 ha previsto conseguenze sanzionatorie così gravi da rendere di fatto impossibile per alcuni operatori dare esecuzione agli atti di accertamento, senza mettere a rischio la continuità dell'attività produttiva. Inoltre, alcune fattispecie sanzionatorie del d.lgs. n. 30/2013 recano in sé una doppia afflittività per la medesima violazione: ad esempio nel caso dell'esercizio di un'attività che comporta emissioni di CO₂ senza autorizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria di importo fisso, è prevista l'irrogazione di una sanzione dell'importo variabile di 100 euro per ciascuna tonnellata di CO₂ emessa, nonché una sanzione di importo variabile pari al costo della quota per il numero di tonnellate di CO₂ emesse. In tal modo, l'emissione di tonnellate di CO₂ in violazione della norma viene sanzionata due volte. Si consideri ancora la fattispecie di cui all'articolo 36, comma 8, del d.lgs. n. 30/2013, in cui l'omissione di una comunicazione da cui derivi un indebito rilascio di quote in favore del gestore comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo fisso, incrementata del triplo del valore della quota moltiplicato per il numero di tonnellate eccedenti emesse. Addirittura, in tal caso, per ogni emissione prodotta in violazione delle disposizioni normative viene irrogata una sanzione che equivale a tre volte il reale valore di ogni tonnellata di CO₂. Si consideri, inoltre, che tra le fattispecie sanzionate dal d.lgs. n. 30/2013 non vi è una giusta calibrazione basata sulla gravità della condotta o del danno arrecato al sistema o all'ambiente;

c) sotto il profilo della dissuasività la generale gravità delle conseguenze sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 30/2013 può ritenersi idonea a condurre a risultati opposti rispetto a quelli auspicati dalla norma, ovvero può astrattamente indurre l'operatore, che si renda conto di aver commesso una

violazione, a ritenere preferibile mantenere lo stato di non conformità di cui l'autorità nazionale non si sia resa conto, piuttosto che far emergere l'inadempimento al fine di regolarizzare la situazione, dal momento che in tal caso le conseguenze pecuniarie determinerebbe con tutta probabilità la crisi aziendale e, dunque, la fine dell'attività produttiva. In altre parole, tali sanzioni invece di favorire l'emersione dei casi di non conformità possono agevolare la loro prosecuzione.

Per questi motivi si rende necessario, in occasione della modifica della disciplina, intervenire sul regime sanzionatorio.

Di seguito vengono esaminate le singole fattispecie sanzionatorie.

a) Esercizio dell'attività in assenza di autorizzazione per gli impianti fissi ed esercizio dell'attività senza aver trasmesso il piano di monitoraggio per gli operatori aerei.

L'articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 30/2013 prevede che, nel caso di esercizio di un'attività soggetta rientrante nel campo di applicazione ETS senza autorizzazione, sia applicata una sanzione pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione di una quantità di quote di emissioni pari a quelle che sarebbero state restituite dall'operatore nel corso degli anni di attività qualora fosse stato regolarmente autorizzato fin dall'avvio della stessa.

Analogamente l'articolo 36, comma 3, sanziona l'operatore aereo che abbia operato e prodotto emissioni in atmosfera senza aver presentato il Piano di monitoraggio nei termini previsti. Le conseguenze sanzionatorie sono le medesime stabilite, per gli impianti fissi, dall'articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 30/2013.

Nella nuova proposta si è inteso ridurre l'importo fisso, nonché eliminare la doppia punizione riferita alle tonnellate di emissioni di CO₂ prodotte senza autorizzazione, che nel d.lgs. n. 30/2013 comportano, sia la sanzione di 100 euro per quota che quella del costo di acquisto della quota moltiplicato per ciascuna tonnellata. Tale duplicazione è sembrata sproporzionata e, comunque, non giustificabile anche in termini di dissuasività. Nell'articolato proposto si mantiene un importo fisso ridotto, aumentato di 100 euro per ogni tonnellata di CO₂ prodotta in assenza di autorizzazione.

Inoltre, si introducono una serie di meccanismi procedurali finalizzati a diversificare l'entità della sanzione, tenuto conto della gravità della condotta e dell'intenzione dell'autore della violazione di porvi rimedio con forme di ravvedimento operoso.

In tal senso vengono differenziate le conseguenze sanzionatorie (diverso importo fisso), a seconda che l'accertamento della violazione venga effettuato d'ufficio o su dichiarazione spontanea del trasgressore, al fine di favorire l'emersione di situazioni di non conformità mediante spontanea "autodenuncia" del trasgressore. In questo secondo caso, inoltre, si consente al trasgressore di ridurre l'importo della sanzione (evitando la parte variabile di 100 euro per ogni tonnellata di CO₂), a condizione che proceda a regolarizzare la sua situazione, ottenendo l'autorizzazione entro 60 giorni dall'accertamento della violazione e che ponga rimedio agli effetti dannosi della sua condotta, provvedendo alla restituzione delle quote corrispondenti alle tonnellate di CO₂ prodotte senza autorizzazione. In tal modo si intende favorire l'emersione di casi di irregolarità di cui il Comitato non avrebbe altrimenti conoscenza (se non per il tramite della spontanea dichiarazione del trasgressore), inducendo gli operatori anche a rimediare alle conseguenze dannose effettivamente arrecate all'ambiente, mediante la compensazione delle emissioni prodotte secondo le stesse modalità che avrebbe seguito se fosse stato regolarmente autorizzato (ovvero mediante la restituzione di quote).

Analoghe misure sono previste nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia che non abbiano presentato il Piano di monitoraggio nei termini.

b) Mancata indicazione di un "domicilio" sul territorio italiano da parte degli operatori aerei.

L'articolo 42, comma 11, introduce una fattispecie sanzionatoria non prevista dal d.lgs. n. 30/2013 attraverso la quale si sanziona l'operatore aereo che non procede ad indicare il luogo sul territorio italiano presso il quale intende ricevere le comunicazioni e notifiche trasmesse dal Comitato. Tale norma risulta particolarmente importante dal momento che, con riferimento agli operatori aerei stranieri con sede legale fuori dal territorio italiano, è emersa in via di prassi una vera e propria difficoltà di reperimento degli stessi e di individuazione di una sede presso la quale trasmettere provvedimenti sanzionatori o altre comunicazioni interne al procedimento sanzionatorio.

c) Mancata comunicazione delle emissioni nei termini

L'articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 30/2013 ha previsto che l'operatore che non procede a comunicare, entro il 31 marzo, di ogni anno il numero di tonnellate di emissioni prodotte o che rende tale comunicazione falsa è sanzionato nel solo importo fisso da 2.500 a 50.000 euro.

La norma è riprodotta in maniera sostanzialmente identica nel nuovo articolo 42. Tuttavia, si è prevista un'ulteriore precisazione per le ipotesi di semplice ritardo nella comunicazione (non omissione totale), al fine di graduare le conseguenze sanzionatorie a seconda della gravità della condotta, distinguendo l'ipotesi di omissione totale da quella di semplice ritardo.

d) Mancata restituzione annuale delle quote nei termini.

L'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 30/2013 ha previsto che in caso di mancata restituzione, entro il 30 aprile di ogni anno, di un numero di quote corrispondente alla quantità di tonnellate di CO₂ prodotte si applica una sanzione pari a 100 euro per ciascuna quota, fermo restando l'obbligo restitutorio.

Tale disposizione è riprodotta in via sostanzialmente uguale nel nuovo articolo 42, considerando che con riferimento ad essa la direttiva non lascia margini di discrezionalità agli Stati.

e) Falsità dell'attestato di verifica.

L'articolo 42 del nuovo testo riproduce l'articolo 36, comma 11, del d.lgs. n. 30/2013 ampliando la forchetta della sanzione applicabile (riducendo il minimo ed elevando il massimo) al fine di consentire una maggiore discrezionalità in base alla gravità della condotta. Per la restante parte le due fattispecie restano uguali.

f) Mancata comunicazione di cessazione totale.

L'articolo 36, comma 8, conteneva una identica disciplina sanzionatoria per casi molto diversi tra loro, prevedendo l'irrogazione di un importo fisso, aumentato per ogni quota indebitamente rilasciata di un valore pari a tre volte il costo medio della quota.

Nel testo dell'articolo 42 si ha un'analisi molto più dettagliata delle varie casistiche che possono presentarsi con diversi livelli di gravità e diverse conseguenze punitive.

In particolare, si differenzia il caso della semplice omissione della comunicazione, dal caso in cui tale omissione abbia comportato indebito rilascio. In quest'ultimo caso si consente all'operatore di procedere alla restituzione di tali quote entro un termine di 45 giorni, decorso il quale si applica anche la parte variabile della sanzione, commisurata al prezzo della quota così come nell'articolo 36, comma 8.

Si prevede, inoltre, un regime di dettaglio per gli impianti che svolgono attività stagionale, i quali hanno un doppio obbligo: di comunicare la sospensione del rilascio nel caso in cui non siano sicuri di svolgere la campagna di attività annuale e di comunicare la cessazione totale nel caso in cui tale campagna di attività effettivamente non si svolga. L'omissione di ciascuna di tali comunicazioni è autonomamente sanzionata e, quindi, può verificarsi che: a) l'operatore non comunichi la richiesta di sospensione del rilascio, ma comunichi la cessazione totale; b) l'operatore comunichi la richiesta di sospensione del rilascio, ma non comunichi la cessazione totale.

g) Omessa o erronea comunicazione con eventuale conseguente indebito rilascio di quote

L'articolo 36, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 30/2013 sanziona le mancate comunicazioni di modifica degli impianti e aggiornamento del piano di monitoraggio, cessazione totale di attività, cessazione parziale di attività, riduzione sostanziale di capacità.

Il nuovo articolo 42 sanziona l'omissione delle comunicazioni (ad eccezione della comunicazione di cessazione totale, già sanzionata) sanzionandola sia qualora non abbia comportato conseguenze in termini di rilascio sia qualora ne sia seguito indebito rilascio di quote. Anche in questo caso è previsto un meccanismo di ravvedimento operoso consistente nella fissazione di un termine entro il quale l'operatore può spontaneamente procedere alla restituzione delle quote ricevute in eccedenza, evitando di incorrere nella parte variabile della sanzione, pari al costo della quota fino ad un massimo di 100 euro.

h) Violazioni commesse dai piccoli emittitori

L'articolo 36, commi 10-bis e 10-ter, prevede le sanzioni per i piccoli emittitori.

Le disposizioni sono riprodotte con formulazione identica nell'articolo 42.

I commi 7 e 10 dell'articolo 36 non sono riprodotti in quanto contenevano disposizioni di fatto già comprese nei commi 8 e 9 del medesimo articolo, di cui costituivano duplicato.

L'articolo 42 riproduce una disposizione dell'articolo 16 della direttiva

L'articolo 42 prevede il regime transitorio e, in particolare, in osservanza del principio penalistico della retroattività della legge più favorevole al reo, l'applicabilità della disciplina più favorevole anche in via retroattiva a tutti i procedimenti sanzionatori che non siano conclusi, al momento dell'entrata in vigore, con una decisione divenuta irrevocabile.

L'articolo 42 stabilisce le modalità per consentire l'applicazione retroattiva della norma più favorevole ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della normativa.

Per ciò che concerne il settore aviazione si evidenziano ulteriori criticità di seguito riportate:

- problematiche connesse all'individuazione annuale degli A.Os. inclusi o esclusi dal campo di applicazione della normativa ETS. Ai sensi della normativa in vigore, un operatore aereo può essere o meno incluso nel campo di applicazione sulla base dell'attività di trasporto aereo effettivamente svolta e sulla base dei quantitativi di emissione di CO₂. La rilevazione di tale attività e dei quantitativi di emissione viene effettuata attraverso la banca dati di Eurocontrol, che viene continuamente aggiornata con possibili sensibili modifiche dei dati in essa contenuti. Tali modifiche dei dati, da parte di Eurocontrol, possono avvenire in qualsiasi momento poiché non tengono conto delle tempistiche previste dalla normativa ETS, causando in questo modo una incertezza di fondo circa il dato che determina, ad esempio, l'inclusione nel campo di applicazione della direttiva.

Ciò ha comportato che per alcuni casi si è reso necessario "rivedere" procedimenti sanzionatori, aperti non correttamente poiché fondati su dati errati;

- problematiche connesse alla contestazione delle violazioni ad opera degli operatori aerei extra UE.

Alcuni operatori aerei inclusi nel campo di applicazione della normativa ETS sono di nazionalità extra UE e sono operatori non commerciali, effettuano cioè attività aerea privata. Tali operatori aerei, che utilizzano solitamente aeromobili di piccole dimensioni, non sono presenti nel registro dello Stato di appartenenza, in quanto operano senza necessità di disporre di una Licenza di esercizio che consenta loro di operare trasporto pubblico di passeggeri. Questa fattispecie rende di difficile individuazione la sede legale degli operatori aerei in questione ai fini della notifica delle comunicazioni ufficiali, ad esempio, delle contestazioni e degli adempimenti conseguenti in caso di inottemperanza della norma.

Posto che, secondo la Corte di cassazione, l'ordinanza-ingiunzione ex lege 24 novembre 1981 n. 689, è un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, tuttavia, nel caso in cui il l'operatore aereo abbia sede legale in un paese extra UE, l'esito della procedura esecutiva presenta, ad oggi, particolari criticità: occorre verificare, di volta in volta, la sussistenza di una convenzione bilaterale che garantisca la tutela del credito in ambito internazionale. In mancanza di accordi o trattati internazionali siglati dal nostro Paese, potrebbe accadere che, pur sussistendo una sentenza di condanna ovvero un decreto ingiuntivo, al quale è assimilata l'ordinanza-ingiunzione, ex-lege n. 689/1981, nei confronti di un debitore straniero non sia possibile recuperare concretamente il proprio credito, in quanto il provvedimento ottenuto non viene riconosciuto nel paese del debitore.

Pertanto, sia la notifica del verbale di accertamento che dell'ordinanza ingiunzione (qualora alla notifica del verbale non abbia fatto seguito il pagamento in misura ridotta o l'opposizione in via amministrativa o giudiziale), sia la successiva escussione dei crediti pecuniari ivi accertati e contestati, nei confronti di operatori che non hanno sede legale nel territorio nazionale o UE, non sono di semplice attuazione. Con la conseguenza che in tali casi, salvo lo spontaneo ravvedimento dell'operatore extra UE, i verbali di accertamento e le ordinanze di ingiunzione si rivelano strumenti poco efficaci.

Per cercare di limitare gli effetti delle criticità sopra riportate si è cercato di intensificare le comunicazioni con gli operatori aerei stranieri, in particolare, al fine di supportarli nella comprensione della normativa e del rispetto delle scadenze da essa previste.

Resta, peraltro, il fatto che gli operatori aerei stranieri dovrebbero eleggere domicilio sul territorio italiano, come peraltro previsto dal d.lgs. n. 30/2013, cosa che, ad oggi, è avvenuta soltanto in pochissimi casi. La mancata elezione di domicilio in Italia rende certamente più complessi i rapporti e la reperibilità di tali operatori.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 43. Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione. L'articolo regola l'informazione, la trasparenza e l'accesso non discriminatorio alle attività e ai documenti in capo all'Autorità nazionale competente, stabilendo che:

- a) le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili;
- b) le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'Autorità competente vengano messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.

Art. 44. Relazione alla Commissione europea. Stabilisce che, ogni anno, l'Autorità nazionale competente presenti alla Commissione europea, sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla stessa Commissione, una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento.

La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.

Art. 45. Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra.

Attribuisce ad ISPRA la responsabilità della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità, mentre il Ministero dell'Ambiente è responsabile dell'approvazione degli stessi e del loro invio agli organismi nazionali competenti

Art. 46. Disposizioni finanziarie. Prevede che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 47. Abrogazioni. L'articolo prevede:

- a) al comma 1, l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
- b) al comma 2, l'individuazione puntuale degli articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che, ai fini del completamento delle attività del sistema EU-ETS relative al periodo 2013-2020, continuano ad applicarsi, con indicazione dei relativi termini;
- al comma 3, che il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013 continui ad operare fino alla costituzione del nuovo comitato, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame;
- al comma 4, la salvezza degli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/87/CE emendata	Schema Nuovo Decreto legislativo	Descrizione/Note
<p>Art. 1 Oggetto La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ► M9 nell'Unione ◀ (in prosieguo denominato «► M9 l'EU ETS ◀»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. ▼ M4 La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi. La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l'attuazione di un impegno più rigoroso ► M9 dell'Unione ◀ in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte ► M9 dell'Unione ◀ di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all'articolo 9, come risulta dall'impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.</p>	<p>Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.</p>	<p>Art. 1 Oggetto e finalità Nello schema di decreto si definisce l'oggetto del provvedimento che recepisce nel sistema EU ETS la direttiva 410/2018, il regolamento (UE) 2017/2392 e della decisione (UE) 2015/1814 che contribuiscono a creare un sistema europeo che opera con la finalità di una costante riduzione delle emissioni di gas effetto serra e contribuisce all'attuazione degli impegni in tal senso intrapresi a livello europeo ed internazionale. Corrispondenza con art. 1 del d.lgs. 30/2013</p>
<p>Art. 2 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas</p>	<p>Art. 2 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto</p>	<p>Art. 2 Campo di applicazione Nello schema di decreto si riporta quanto disposto dalla</p>

<p>a effetto serra elencati nell'allegato II.</p> <p>2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE. ▼ M2</p> <p>3. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.</p>	<p>si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.</p>	<p>direttiva 2003/87/CE definendo il contesto ed il campo di applicazione.</p> <p>Corrispondenza con art. 2 del d.lgs. 30/2013</p>
<p>Art. 3 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:</p> <p>a) «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima; ▼ M2</p> <p>b) «emissioni», il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata; ▼ M4</p> <p>c) «gas a effetto serra», i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e rimettono radiazioni infrarosse; ▼ B</p> <p>d) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;</p> <p>e) «impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;</p> <p>f) «gestore», la persona che gestisce o controlla un</p>	<p>Art. 3 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:</p> <p>a) “analisi del profilo di rischio”: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;</p> <p>b) “anno di controllo” è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;</p> <p>c) “anno di riferimento”: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;</p> <p>d) “attività di attuazione congiunta”: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;</p> <p>e) “attività di meccanismo di sviluppo pulito”: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della</p>	<p>Art. 3 Definizioni</p> <p>Le definizioni nel nuovo testo sono state riportate dalla direttiva ed integrate alla normativa italiana.</p> <p>Corrispondenza con art. 3 del d.lgs. 30/2013</p>

<p>impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;</p> <p>g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica; ▼ M9</p> <p>h) «nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più delle attività elencate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco di cui in detto articolo; ▼ B</p> <p>i) «pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;</p> <p>j) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO₂) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; ▼ B</p> <p>02003L0087 — IT — 08.04.2018 — 010.001 — 4</p> <p>k) «parte inclusa nell'allegato I», una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;</p> <p>l) «attività di progetto», un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;</p> <p>m) «unità di riduzione delle emissioni» (emission reduction unit, ERU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;</p> <p>n) «riduzione delle emissioni certificate» (certified</p>	<p>UNFCCC, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;</p> <p>“attività di progetto”: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere m) e n) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;</p> <p>“Autorità nazionale competente”: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;</p> <p>h) “autorizzazione ad emettere gas a effetto serra”: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 16;</p> <p>i) “avvio del funzionamento normale”: il primo giorno di funzionamento;</p> <p>l) “combustione”: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;</p> <p>m) “CORSIA” - <i>Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation</i>: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO₂ derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale;</p> <p>n) “credito”: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati</p>
---	---

<p>emission reduction, CER), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;</p> <p>▼ M2</p> <p>o) «operatore aereo», la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell'aeromobile il proprietario dell'aeromobile;</p> <p>p) «operatore di trasporto aereo commerciale», un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;</p> <p>q) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire ► M9 l'EU ETS ◀ di scambio con riferimento all'operatore aereo secondo quanto indicato all'articolo 18 bis;</p> <p>r) «emissioni attribuite al trasporto aereo», le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I in partenza da un aerodromo situato in uno Stato membro e a quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un paese terzo;</p> <p>s) «emissioni storiche del trasporto aereo», la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;</p> <p>▼ M4</p> <p>t) «combustione», l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;</p> <p>u) «impianto di produzione di elettricità», un impianto che, al 1 o gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato</p>	<p>nell'ambito del sistema comunitario;</p> <p>o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva.</p> <p>p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;</p> <p>q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;</p> <p>r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I.</p> <p>s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;</p> <p>t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;</p> <p>u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;</p> <p>v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;</p> <p>z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea</p>
---	--

I diversa dalla «combustione di carburanti».

internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato;

aa) “impianto”: un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

bb) “impianto di produzione di elettricità”: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla attività ivi indicata come ‘Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW’;

cc) “ispezioni”: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;

dd) “nuovo entrante”:

1) l’impianto che esercita una o più attività indicate all’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell’elenco di cui all’articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;

2) l’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell’articolo 31 e 32;

3) l’operatore aereo identificato dalla

	<p>Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo <i>Central Route Charges Offices</i> (CRCO) e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova società operante nell'ambito delle attività aeree diverse e disgiunta dalla precedente, farà fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale;</p> <p>ee) "operatore aereo": l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;</p> <p>ff) "operatore aereo amministrato dall'Italia":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 2. l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia
--	--

	<p>per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato;</p> <p>3. l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;</p> <p>gg) "operatore di trasporto aereo commerciale": un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;</p> <p>hh) "organismo di accreditamento nazionale": l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;</p> <p>ii) "parte inclusa all'allegato I della UNFCCC": una parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;</p> <p>ll) "periodo di riferimento": riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013;</p> <p>mm) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;</p> <p>nn) "piccolo emettitore": impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica</p>
--	---

nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31.

oo) "piccolissimo emettitore": impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32;

pp) "portale ETS": piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato;

qq) "pubblico": una o più persone nonché, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

rr) "quantità di emissioni": quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

ss) "quota di emissioni": il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

tt) "registro dell'Unione": banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;

uu) "registro nazionale": banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del

	<p>Consiglio europeo n.525/2013 del 21 maggio 2013;</p> <p>vv) “regolamenti sui registri”: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;</p> <p>zz) “riduzione delle emissioni certificate” (CER): un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;</p> <p>aaa) “riserva speciale”: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;</p> <p>bbb) “Stato membro di riferimento”, lo Stato membro incaricato di gestire l’EU ETS di scambio con riferimento all’operatore aereo;</p> <p>ccc) “tonnellata di biossido di carbonio equivalente”, una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all’allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;</p> <p>ddd) “unità di riduzione delle emissioni” (ERU): un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;</p> <p>eee) “verificatore”: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell’articolo 41;</p>	
<p>Articolo 3 bis Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.</p>	<p>Art. 5 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte da un</p>	<p>Art. 5 Ambito di applicazione Si definisce nel rispetto della Direttiva l’ambito di applicazione dell’EU ETS relativamente al trasporto aereo eliminando da tale ambito alcune attività di volo previste dal codice della navigazione.</p>

<p><u>Riferimento anche all'articolo 28 bis della Direttiva.</u></p>	<p>operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.</p> <p>2. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J.</p> <p>3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.</p> <p>4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2 bis, 14 paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:</p> <p>a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al Sistema Economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato del funzionamento dell'Unione Europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui al 28 ter della direttiva 2003/87/CE.</p>	<p>Le disposizioni di cui al comma 4 richiamano il relativo Atto delegato che implementa il sistema CORSIA. <u>Il comma 5 del nuovo decreto richiama l'articolo 28 bis comma 2 periodo 3 della Direttiva.</u> <u>Il comma 6 richiama l'articolo 28 bis comma 1 lett. a) della medesima direttiva .</u></p> <p>Corrispondenza con art. 5 del d.lgs. 30/2013</p>
--	--	--

<p>Articolo 3 ter Attività di trasporto aereo Entro il 2 agosto 2009 la Commissione elabora, secondo la ► M9 procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2 ◀ linee guida sull'interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I.</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato riportato nel provvedimento che si propone in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea. Nessuna corrispondenza con d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 3 quater Quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo 1. La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è equivalente al 97 % delle emissioni storiche del trasporto aereo. 2. Per il periodo indicato ► M9 all'articolo 13 ◀, che ha inizio il 1 o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo. Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva. 3. La Commissione riesamina la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei conformemente all'articolo 30, paragrafo 4. ▼ M8 3 bis. Le assegnazioni di quote per attività di trasporto aereo da e per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) dopo il 31 dicembre 2023 sono soggette al riesame di cui all'articolo 28 ter. ▼ M2 4. Entro il 2 agosto 2009, la Commissione decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo in base ai migliori dati disponibili, comprese le stime basate sulle informazioni relative al traffico reale. Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato riportato nel provvedimento che si propone in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea. Nessuna corrispondenza con d.lgs. 30/2013.</p>

<p>all'articolo 23, paragrafo 1.</p> <p>Articolo 3 quinquies</p> <p>Metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all'asta</p> <p>1. Nel periodo indicato all'articolo 3 quater, paragrafo 1, è messo all'asta il 15 % delle quote. ▼ M2</p> <p>2. A decorrere dal 1 o gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. La Commissione realizza uno studio sulla capacità del settore del trasporto aereo di trasferire i costi della CO 2 ai suoi clienti, con riferimento all'EU ETS e alla misura mondiale basata sul mercato sviluppata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile («ICAO»). Tale studio valuta la capacità del settore del trasporto aereo di trasferire il costo delle unità di emissione necessarie, effettuando un confronto con il settore industriale e quello dell'elettricità, allo scopo di presentare una proposta volta ad aumentare la percentuale di quote messe all'asta conformemente al riesame di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 2, tenendo conto dell'analisi del trasferimento dei costi e prendendo in considerazione un allineamento ad altri settori, nonché la competitività tra le diverse modalità di trasporto.</p> <p>▼ M9</p> <p>3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alle modalità precise per la messa all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote del trasporto aereo conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o all'articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta in ciascun periodo è proporzionale alla percentuale a esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo</p>	<p>Art. 6</p> <p>Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta</p> <p>1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato <i>'Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System'</i> (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le iniziative:</p> <p>a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le</p>	<p>Art. 6</p> <p>Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta</p> <p>Nell'articolo del provvedimento si recepisce e si dettaglia quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/2393 (comma 4) relativamente alle attività del trasporto aereo per quanto concerne l'assegnazione di quote per la parte relativa alla vendita all'asta. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti.</p> <p>I proventi derivanti dalla vendita all'asta sono utilizzati, con trasparenza, per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo, e qualsiasi iniziativa atta a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare e capacità in termini di interoperabilità in tutti gli Stati membri, in particolare i progetti che migliorano l'infrastruttura di navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. I proventi delle aste possono anche essere utilizzati per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.</p> <p>Corrispondenza con art. 6 del d.lgs. 30/2013</p>
---	--	---

<p>3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta. Gli atti delegati garantiscono che siano rispettati i principi stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma.</p> <p>▼ M8</p> <p>4. Tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, ivi compreso in particolare nei settori dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modalità di trasporto a basse emissioni e per coprire i costi di gestione dell'EU ETS. I proventi derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero anche essere utilizzati per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo, come l'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), le iniziative tecnologiche congiunte «Clean Sky» e qualsiasi iniziativa atta a consentire l'ampia diffusione del GNSS per la navigazione satellitare e capacità in termini di interoperabilità in tutti gli Stati membri, in particolare i progetti che migliorano l'infrastruttura di navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. I proventi delle aste possono anche essere utilizzati per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. Gli Stati membri che utilizzano tali proventi per cofinanziare la ricerca e l'innovazione rivolgono particolare attenzione ai programmi o alle</p>	<p>emissioni di gas ad effetto serra;</p> <p>b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;</p> <p>d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;</p> <p>e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;</p> <p>f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;</p> <p>g) per combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;</p> <p>i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;</p> <p>l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»);</p> <p>m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.</p> <p>3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione</p>
--	--

<p>iniziative nell'ambito del nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»). La trasparenza sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote ai sensi della presente direttiva è essenziale ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione. ▼ M8</p> <p>Gli Stati membri informano la Commissione delle iniziative intraprese a norma del primo comma del presente paragrafo. ▼ M2</p> <p>4. Le informazioni comunicate alla Commissione a norma della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.</p>	<p>europea.</p>	
<p>Articolo 3 sexies</p> <p>Assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei</p> <p>1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3 <i>quater</i>, ogni operatore aereo può presentare domanda per l'attribuzione delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito. La domanda può essere inoltrata all'autorità competente dello Stato membro di riferimento presentando i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di controllo. Ai fini del presente articolo, l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce la domanda, secondo le modalità descritte negli allegati IV e V o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 1, il 2010. Le domande sono inoltrate almeno ventuno mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2011.</p> <p>2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le</p>	<p>Art. 7</p> <p>Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.</p> <p>1. (Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia)</p> <p>2. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-<i>quater</i> della direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro', nonché verificati da un verificatore indipendente, ai sensi di quanto</p>	<p>Art. 7</p> <p>Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.</p> <p>Nell'articolo del provvedimento si recepisce e si dettaglia quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività del trasporto aereo. In particolare si definiscono le modalità di assegnazione gratuita delle quote di CO2 per gli operatori aerei stessi.</p> <p>Corrispondenza con art. 7 del d.lgs. 30/2013</p>

<p>domande di cui al paragrafo 1 loro pervenute almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono tali domande o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 1, entro il 30 giugno 2011.</p> <p>3. Almeno quindici mesi prima dell'inizio di ciascun periodo indicato all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 1, entro il 30 settembre 2011, la Commissione calcola e adotta una decisione che fissi:</p> <p>a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo in questione a norma dell'articolo 3 <i>quater</i>;</p> <p>b) il numero di quote da vendere all'asta per il periodo in questione a norma dell'articolo 3 <i>quinquies</i>;</p> <p>c) il numero di quote nella riserva speciale per gli operatori aerei per il periodo in questione a norma dell'articolo 3 <i>septies</i>, paragrafo 1;</p> <p>d) il numero di quote da assegnare a titolo gratuito per il periodo in questione sottraendo il numero di quote di cui alle lettere b), e c) dalla quantità totale di quote decisa ai sensi della lettera a); e</p> <p>e) il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei di cui la Commissione ha ricevuto le domande a norma del paragrafo 2.</p> <p>Il parametro di riferimento di cui alla lettera e), espresso in quote per tonnellate-chilometro, è calcolato dividendo il numero delle quote di cui alla lettera d) per la somma dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 2. ▼ M8</p> <p>4. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:</p> <p>a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione a norma del paragrafo 2, calcolata moltiplicando i dati sulle</p>	<p>stabilito dall'articolo 41.</p> <p>3. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo 3-<i>quater</i> della direttiva 2003/87/CE, la domanda è presentata al Comitato dall'operatore almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.</p> <p>4. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al comma 1 che deve pervenire almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tale domanda si riferisce.</p>	

<p>tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera e); nonché</p> <p>b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I.</p> <p>5. Entro il 28 febbraio 2012 e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento rilascia a ciascun operatore aereo il numero di quote che gli sono assegnate per quell'anno a norma del presente articolo o dell'articolo 3 septies.</p>		
<p>Articolo 3 septies</p> <p>Riserva speciale per taluni operatori aerei</p> <p>1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei:</p> <p>a) che cominciano ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2; o</p> <p>b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 % annuo tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione;</p> <p>e la cui attività ai sensi della lettera a), o attività supplementare ai sensi della lettera b), non è una</p>	<p>Art. 8</p> <p>Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia</p> <p>1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo</p>	<p>Art. 8</p> <p>Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia</p> <p>Con l'articolo del provvedimento si recepisce e si dettaglia quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività del trasporto aereo.</p> <p>Per ciascun periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni specificate nel testo normativo.</p> <p>Corrispondenza con art. 8 del d.lgs. 30/2013</p>

<p>continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.</p> <p>2. Un operatore aereo ammissibile ai sensi del paragrafo 1 può chiedere l'assegnazione gratuita di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale presentando una domanda all'autorità competente del suo Stato membro di riferimento. La domanda è presentata entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, cui la domanda si riferisce.</p> <p>Un'assegnazione ad un operatore aereo a norma del paragrafo 1, lettera b), non supera il milione di quote.</p> <p>▼ M2</p> <p>3. Una domanda ai sensi del paragrafo 2:</p> <p>a) contiene i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro conformemente agli allegati IV e V per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, al quale la domanda si riferisce;</p> <p>b) fornisce le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1 sono soddisfatti; e</p> <p>c) nel caso degli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), indica:</p> <p>i) l'aumento percentuale in tonnellate-chilometro fatto registrare dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3 <i>sexies</i>, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo;</p> <p>ii) l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3 <i>sexies</i>, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione; e</p>	<p>2, della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 % annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3 <i>sexies</i>, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo anno civile del periodo in questione.</p> <p>2. L'attività di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o precedente attività aerea, esercitata da altro operatore sia esso operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito modifiche dell'assetto societario.</p> <p>3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attività di trasporto aereo è considerata un proseguimento di un'attività esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse attività di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate – chilometro relative all'attività oggetto di richiesta sono già stati sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.</p> <p>4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.</p> <p>5. La domanda contiene almeno le seguenti</p>
---	---

<p>iii) l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3 <i>sexies</i>, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b).</p> <p>4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande ricevute ai sensi di tale paragrafo.</p> <p>5. Entro dodici mesi dal termine per la presentazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, la Commissione decide in merito al parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma del paragrafo 4. Fatto salvo il paragrafo 6, il parametro di riferimento è calcolato dividendo il numero delle quote nella riserva speciale per la somma:</p> <p>a) dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera a), che figurano nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4; e</p> <p>b) dell'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4.</p> <p>6. Il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 non determina una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro assegnata agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 <i>sexies</i>, paragrafo 4. ▼M2</p> <p>7. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 5, ciascuno Stato</p>	<p>informazioni:</p> <p>a) i dati relativi alle tonnellate - chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;</p> <p>b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti.</p> <p>6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:</p> <p>a) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;</p> <p>b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;</p> <p>c) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-</p>
---	--

<p>membro di riferimento calcola e pubblica:</p> <p>a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato la domanda alla Commissione conformemente al paragrafo 4. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 e moltiplicandolo:</p> <p>i) nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4;</p> <p>ii) nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4; e</p> <p>b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, cui l'assegnazione si riferisce.</p> <p>8. Eventuali quote non assegnate contenute nella riserva speciale sono messe all'asta dagli Stati membri.</p>	<p>chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.</p> <p>7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.</p> <p>8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:</p> <p>a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato richiesta alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:</p> <p>1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;</p> <p>2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-</p>
--	---

	<p>chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;</p> <p>b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.</p> <p>9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.</p> <p>10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.</p>	
<p>NON PRESENTE</p>	<p>Art. 9 Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia</p> <p>1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:</p> <p>a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui</p>	<p>Art. 9 Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia</p> <p>L'articolo riguarda attività svolte dall'Autorità nazionale competente, pertanto non coinvolgono direttamente la Commissione. L'Autorità nazionale competente rilascia le quote a titolo gratuito da assegnarsi entro il 28 febbraio di ogni anno agli operatori aerei amministrati dall'Italia. L'articolo del nuovo decreto comprende nuove e aggiornate previsioni mentre l'articolo 9, ai soli fini del completamento delle attività del sistema ETS relativo al periodo 2013- 2020 ovvero III fase è prorogato fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Corrispondenza con art. 9 del d.lgs. 30/2013.</p>

	<p>alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.</p> <p>2. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno, a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione</p>	
<p>Articolo 3 octies Piani di monitoraggio e comunicazione Lo Stato membro di riferimento provvede affinché ciascun operatore aereo trasmetta all'autorità competente dello Stato membro in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 sexies e affinché tali piani siano approvati dall'autorità competente secondo ► M4 gli ► M9 atti ◀ di cui all'articolo 14 ◀.</p>	<p>Art. 10 Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o). 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio. 3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia 	<p>Art. 10 Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti L'articolo del provvedimento recepisce e dettaglia quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività del trasporto aereo e nella Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. L'articolo descrive e riguarda attività svolte dall'Autorità nazionale competente, che non coinvolgono direttamente la Commissione. Riguarda, infatti, le modalità operative procedurali di approvazione e aggiornamento dei piani di monitoraggio che gli operatori aerei devono seguire.</p> <p>Corrispondenza con art. 10 del d.lgs. 30/2013.</p>

	<p>aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro 30 giorni dal momento in cui la modifica è stata accertata; b) entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra. <p>4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti. Il termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.</p> <p>5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio se già inclusi nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1. 	
<p>NON PRESENTE</p>	<p>Art. 11 Divieto operativo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: <ol style="list-style-type: none"> a) la prova che l'operatore aereo 	<p>Art. 11 Divieto operativo</p> <p>Affinché l'ETS funzioni adeguatamente, è necessario assicurare l'integrità del sistema, nonché la corretta attuazione dello stesso. Quanto al comparto aereo, il principio si traduce nella definizione di un quadro appropriato per la protezione della sua integrità</p>

<p>NON PRESENTE</p>	<p>amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto;</p> <p>b) i dettagli sulle sanzioni applicate;</p> <p>c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.</p> <p>2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione Europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.</p>	<p>attraverso il divieto operativo raccomandato e documentato dallo Stato membro che lo propone, deciso dalla Commissione attraverso la procedura di comitato; la Commissione in tal caso è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici.</p> <p>Corrispondenza con art. 11 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Art. 12 Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia</p> <p>1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.</p> <p>2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare:</p> <p>a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo, comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo;</p> <p>b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo;</p> <p>c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del <i>Central Route Charges Office</i> (CRCO).</p>	<p>Art. 12 Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia</p> <p>L'articolo del provvedimento definisce una procedura che non era stata delineata nel precedente decreto. Tale procedura necessaria all'attuazione nazionale della norma europea determina le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.</p> <p>Tale esigenza è stata più volte richiesta dallo stesso Comitato che ha dovuto affrontare numerose difficoltà operative per la mancanza di una norma nazionale specifica.</p> <p>Tale introduzione rientra nel criterio di delega di ottimizzazione ed informatizzazione delle attività procedurali.</p>	<p>Art. 12 Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia</p> <p>L'articolo del provvedimento definisce una procedura che non era stata delineata nel precedente decreto. Tale procedura necessaria all'attuazione nazionale della norma europea determina le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.</p> <p>Tale esigenza è stata più volte richiesta dallo stesso Comitato che ha dovuto affrontare numerose difficoltà operative per la mancanza di una norma nazionale specifica.</p> <p>Tale introduzione rientra nel criterio di delega di ottimizzazione ed informatizzazione delle attività procedurali.</p>

	<p>3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.</p> <p>4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2013/389, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.</p>	
<p>Articolo 3 nonies Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo. ▼ M2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonché alle procedure relative alle attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.</p>	<p>Art. 13 Ambito di applicazione</p> <p>Le disposizioni del Capo IV del decreto si applicano alle procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime EU ETS a partire dal 2021, ovvero all'inizio della quarta fase del sistema (2021-2030).</p> <p>Corrispondenza con art. 12 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 4 Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l'impianto non sia escluso ► M9 dall'EU ETS ◀ ai sensi dell'articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 24.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</p> <p>1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli</p>	<p>Art. 16 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra Gli impianti che sono compresi nel regime EU ETS sono tenuti ad acquisire la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Autorità nazionale competente. Sono esclusi dal regime EU ETS gli impianti di dimensioni ridotte di cui agli articoli 31e 32 ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata e che nella direttiva sono indicati all'articolo 27 27 bis. Corrispondenza con art. 13 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>Articolo 5 Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra</p> <p>La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:</p> <p>a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;</p> <p>b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;</p> <p>c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e ▼ M4</p> <p>d) le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni secondo gli ► M9 atti ◀ di cui all'articolo 14. ▼ B</p> <p>La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.</p>	<p>31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.</p>	<p>Art. 16 <i>Domanda di nuova autorizzazione</i></p> <p>L' articolo dettaglia le modalità, i termini temporali e la documentazione necessaria per richiedere una nuova autorizzazione a livello nazionale. Il maggior dettaglio che si rileva nell'articolo sono necessarie al fine di informatizzare la procedura come previsto nel relativo criterio specifico di delega.</p> <p>Corrispondenza con art. 14 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 5 Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra</p> <p>La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:</p> <p>a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;</p> <p>b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;</p> <p>c) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato I, e ▼ M4</p> <p>d) le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni secondo gli ► M9 atti ◀ di cui all'articolo 14. ▼ B</p> <p>La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.</p>	<p>Art. 16 Domanda di nuova autorizzazione</p> <p>1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.</p> <p>2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata; la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto; le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II; le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto; il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa; la geolocalizzazione dell'impianto; una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere. <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti è già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere</p>	<p>Art. 16 <i>Domanda di nuova autorizzazione</i></p> <p>L' articolo dettaglia le modalità, i termini temporali e la documentazione necessaria per richiedere una nuova autorizzazione a livello nazionale. Il maggior dettaglio che si rileva nell'articolo sono necessarie al fine di informatizzare la procedura come previsto nel relativo criterio specifico di delega.</p> <p>Corrispondenza con art. 14 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>Articolo 6 Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra</p> <p>1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni. Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore. ▼ M9 ▼ B</p> <p>2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto; ▼ M4 c) un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni degli ► M9 atti ▼ di cui all'articolo 14. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani di monitoraggio aggiornati all'autorità competente per approvazione; ▼ B d) disposizioni in tema di comunicazioni, e ▼ M2 e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno. ▼ M4</p>	<p>gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.</p>	<p>Art. 18</p> <p><i>Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</i></p> <p>L' articolo del provvedimento dispone le condizioni e i termini temporali per il rilascio da parte del Comitato di una autorizzazione ad emettere gas effetto serra da parte di un impianto fisso. Corrispondenza con art. 15 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>ART. 18 Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</p> <p>1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.</p> <p>2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.</p> <p>3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto; c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni; f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata</p>	<p>gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.</p>	<p>Art. 18</p> <p><i>Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</i></p> <p>L' articolo del provvedimento dispone le condizioni e i termini temporali per il rilascio da parte del Comitato di una autorizzazione ad emettere gas effetto serra da parte di un impianto fisso. Corrispondenza con art. 15 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>Articolo 7 Modifica degli impianti</p> <p>Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore. ▼ M9</p>	<p>come gestore.</p> <p>Art. 17 Domanda di modifica dell'autorizzazione</p> <p>1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno 60 giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.</p> <p>2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione già esistente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) modifica dell'identità del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato; b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso; c) ampliamenti e riduzioni della capacità dell'impianto; d) fusioni e scissioni; e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative; f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative. 	<p>Art. 17 Domanda di modifica dell'autorizzazione</p> <p>L'articolo definisce le condizioni e i termini temporali per la richiesta modifica da parte dei gestori di impianti di una autorizzazione ad emettere gas effetto serra da parte di un impianto fisso.</p> <p>La direttiva non entra nel dettaglio di come lo SM debba procedere nell'applicare la norma pertanto nei decreti legislativi si troveranno in riferimento all'articolo 7 della direttiva ulteriori dettagli che derivano dalla applicazione della norma nonché dai riferimenti ai regolamenti delegati della Commissione direttamente esecutivi. Corrispondenza con art. 16 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 7 Modifica degli impianti</p> <p>Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad</p>	<p>ART. 19 Revoca dell'autorizzazione</p> <p>1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso in cui il gestore comunichi la 	<p>Art. 19 Revoca dell'autorizzazione</p> <p>L' articolo definisce le condizioni specifiche nelle quali il Comitato può procedere alla revoca dell'autorizzazione. Ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso di cessazione dell'attività che sarà un

<p>eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.</p> <p>▼ M9</p>	<p>cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26;</p> <p>b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.</p>	<p>tema sviluppato in un successivo articolo.</p> <p>b) è stato evidenziato in quanto nella pratica si è rilevata la stretta interdipendenza tra autorizzazione AIA (Direttiva 2010/75/UE) e autorizzazione ETS, come peraltro previsto dall'articolo 8 della Direttiva (Coordinamento con la Direttiva 2010/75/UE)</p> <p>Corrispondenza con art. 17 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 7 Modifica degli impianti</p> <p>Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.</p> <p>▼ M9</p>	<p>ART. 20 Piano di monitoraggio e relative modifiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali. 2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal gestore al Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa. 3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali. 4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto. 5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 	<p>Art. 21 Piano di monitoraggio e relative modifiche</p> <p>L'articolo definisce le condizioni e termini temporali relativi alle procedure relative alla presentazione ed all'aggiornamento del piano di monitoraggio fini delle attività autorizzatorie. L'articolo descrive e riguarda attività svolte dal Comitato, che non coinvolgono direttamente la Commissione europea, ma che tengono conto delle esigenze operative che la direttiva lascia alla decisione del singolo SM.</p> <p>Corrispondenza con art. 16 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>Articolo 7 Modifica degli impianti</p> <p>Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.</p> <p>▼ M9</p>	<p>giorni.</p> <p>ART. 21 Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche</p> <p>1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.</p> <p>2. Il Piano della metodologia di monitoraggio è inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.</p> <p>3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.</p> <p>4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.</p> <p>5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.</p>	<p>Art. 21 Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche</p> <p>L'articolo definisce le condizioni e termini temporali relativi alle procedure relative alla presentazione ed all'aggiornamento del piano di monitoraggio fini delle attività autorizzatorie. L'articolo descrive e riguarda attività svolte dal Comitato, che non coinvolgono direttamente la Commissione europea, ma che tengono conto delle esigenze operative che la direttiva lascia alla decisione del singolo SM.</p> <p>Nel precedente decreto non si trovano riferimenti al Piano della metodologia di monitoraggio in quanto è uno strumento di controllo che è stato introdotto per la fase IV e la definizione nonché i dettagli sono stati espressi chiaramente nel regolamento delegato n.331/2019 direttamente esecutivo.</p>
<p>Articolo 8 Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE</p> <p>Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari</p>	<p>ART. 22 Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE</p>	<p>Art. 22 Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE</p> <p>L'articolo prevede uno scambio di informazioni utili a</p>

<p>affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle per il rilascio di un'autorizzazione prevista da tale direttiva. Le disposizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 2010/75/UE.</p>	<p>i. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informativi utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.</p>	<p>costituire un struttura informativa interconnessa con i dati e le attività relative alla direttiva 2010/75/UE. Corrispondenza con art. 18 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 9 Quantitativo comunitario di quote</p> <p>Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall'anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all'1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. ►A1 Il quantitativo comunitario di quote sarà aumentato a seguito dell'adesione della Croazia solo del quantitativo di quote messe all'asta dalla Croazia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1. ◀▼M9 A decorrere dal 2021, il fattore lineare è pari al 2,2 %.</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L' articolo della direttiva non è stato riportato nel provvedimento che si propone in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea.</p>
<p>Articolo 9 bis Adeguamento del quantitativo comunitario di quote</p> <p>1. Per gli impianti inseriti ►M9 nell'EU ETS ◀ nel periodo dal 2008 al 2012 a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, il quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1 o gennaio 2013 è adeguato per rispecchiare il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per tali impianti nel periodo della loro inclusione, corretto secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9.</p> <p>2. Per gli impianti che esercitano le attività di cui</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L' articolo della direttiva non è stato riportato nel provvedimento che si propone in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea</p>

<p>all'allegato I e che sono inseriti ► M9 nell'EU ETS ◀ solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all'autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell'adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare.</p> <p>Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all'autorità competente responsabile secondo le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1.</p> <p>Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l'autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9, è adeguato di conseguenza. Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi da CO₂, l'autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti.</p> <p>3. La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 30 settembre 2010.</p> <p>4. Con riferimento agli impianti che sono esclusi ► M9 dall'EU ETS ◀ ai sensi dell'articolo 27, il quantitativo comunitario di quote da rilasciare a decorrere dal 1 o gennaio 2013 è rivisto al ribasso per rispecchiare la media annuale delle emissioni verificate di detti impianti nel periodo dal 2008 al 2010, adeguata secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9.</p>		
<p>Articolo 10 Messa all'asta delle quote ▼ M9</p> <p>1. A decorrere dal 2019 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono oggetto di assegnazioni gratuite a norma degli articoli 10 bis e 10 quater della presente direttiva e che non sono immesse</p>	<p>ART. 23 Messa all'asta delle quote</p> <p>1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del</p>	<p>Art. 23 Messa all'asta delle quote</p> <p>L' articolo disciplina le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2 equivalente attraverso la vendita all'asta. Il GSE svolge il ruolo di responsabile del collocamento le</p>

<p>nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («riserva stabilizzatrice del mercato») o cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della presente direttiva. ▼M4 (1) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione del gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).</p> <p>A decorrere dal 2021, e fatta salva una possibile riduzione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta è del 57 %.</p> <p>Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies («Fondo per la modernizzazione»).</p> <p>Il quantitativo rimanente totale delle quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è distribuito conformemente al paragrafo 2.</p> <p>▼M7</p> <p>1 bis. Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui ►M9 all'articolo 13 ◄, della presente direttiva superi di oltre il 30 % il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo. ▼M4</p> <p>2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all'asta è così costituito:</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.</p> <p>2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.</p> <p>3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato "<i>Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System</i>" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.</p> <p>4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i</p>	<p>cui attività vengono disciplinate dal regolamento sulle aste n. 1031/2010 del 12 novembre 2010 e s.m.i. Ovvero il GSE gestisce l'approccio alla piattaforma d'asta e versa i proventi in apposito conto intestato al Dipartimento del Tesoro.</p> <p>Inoltre l'articolo determina le modalità di ripartizione delle risorse tra MEF, MISE e MATTM stabilendo peraltro le finalità con le quali tali proventi devono essere spesi.</p> <p>Le variazioni rispetto alla precedente normativa non sono sostanziali e riguardano tecnicismi di partecipazione alle aste che coinvolgono il GSE.</p> <p>Il presente articolo, così come modificato, recepisce le disposizioni di cui alla Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 e alla Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 nonché l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n.128.</p> <p>Corrispondenza con art. 19 del d.lgs. 30/2013.</p>
--	--	---

<p>a) l'► M9 90 % ◄ del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◄ per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato; ▼ M9</p> <p>b) il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà, ai fini della crescita e delle interconnessioni nell'Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a).</p> <p>▼ M4</p> <p>Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato ► M9 all'EU ETS ◄, la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◄. ▼ M9</p> <p>Se necessario, le percentuali di cui alla lettera b) sono adeguate in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari al 10 %. ▼ M4</p> <p>3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi: ▼ M9</p> <p>a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento</p>	<p>Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. Tale quota, detratti gli importi dei compensi dovuti ai membri del Comitato, delle spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'articolo 4, comma 6, e per le altre attività in convenzione di cui all'articolo 4, comma 7, è assegnata nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nella misura del 30% al Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.</p> <p>6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).</p> <p>7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al</p>
---	---

<p>delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; ▼ M9</p> <p>b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi; ▼ M4</p> <p>c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;</p> <p>d) favorire il sequestro mediante silvicoltura ▲ M9 nell'Unione ◀;</p> <p>e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;</p> <p>f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;</p> <p>g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva; ▼ M9</p> <p>h) favorire misure intese a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; ▼ M4</p> <p>i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione ▲ M9 dell'EU ETS ◀; ▼ M9</p>	<p>Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);</p> <p>b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;</p> <p>c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;</p> <p>d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;</p> <p>e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;</p> <p>f) favorire il sequestro (di CO₂) mediante silvicoltura;</p> <p>g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;</p> <p>h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a</p>
---	---

<p>j) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;</p> <p>k) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.</p> <p>▼M4</p> <p>Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).</p> <p>Nella relazione che sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo. ▼M9</p> <p>4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote al fine di garantire che le aste stesse si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili.</p> <p>Tali atti delegati assicurano che le aste siano concepite per garantire che:</p>	<p>combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;</p> <p>i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;</p> <p>l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;</p> <p>m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;</p> <p>n) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;</p> <p>o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 <i>final</i> con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;</p> <p>p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;</p> <p>q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.</p> <p>8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al "Fondo per la transizione</p>
--	--

<p>a) i gestori e, in particolare, le piccole e medie imprese che ricadono nell'EU ETS, vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo;</p> <p>b) tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;</p> <p>c) l'organizzazione e la partecipazione all'asta siano efficaci sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e</p> <p>d) l'accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni. ▼M4</p> <p>Gli Stati membri riferiscono sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all'asta in merito a ciascuna asta, in particolare per quanto riguarda l'accesso aperto ed equo, la trasparenza, la formazione del prezzo nonché gli aspetti tecnici e operativi. Tali relazioni sono presentate entro un mese dallo svolgimento dell'asta in questione e sono pubblicate sul sito web della Commissione.</p> <p>5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. ►M9 Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio e su altre pertinenti politiche dell'energia e del clima, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati, che riassume le informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. ◀ Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.</p>	<p>energetica nel settore industriale" di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.</p>
--	---

<p>Articolo 10 bis Norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote ▼ M9</p> <p>1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme per l'insieme dell'Unione e pienamente armonizzate in materia di assegnazione di quote di cui ai paragrafi 4, 5, 7 e 19 del presente articolo. ▼M4</p> <p>Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO₂, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico.</p> <p>Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l'efficienza energetica nell'intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.</p> <p>Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosectori interessati.</p>	<p>ART. 24 Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato</p> <p>1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione.</p> <p>2. Il Comitato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico; b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO₂, alle condutture per il trasporto di CO₂ o ai siti di stoccaggio di CO₂; c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione; d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito; 	<p>Art. 24 Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo all'Autorità nazionale competente</p> <p>L'articolo, nel contesto delle diverse attività che riguardano l'assegnazione gratuita di quote di emissione. Inoltre, vengono determinati i principi generali per la variazione dell'assegnazione delle quote che prevalentemente è legata alla variazione del livello di attività degli impianti o sottoimpianti.</p> <p>Le attività sono definite nel dettaglio nel regolamento delegato 331/2019. Lo stesso stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Corrispondenza con art. 20 del d.lgs. 30/2013.</p>
--	--	--

<p>Al momento dell'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte ► M9 dell'Unione ◀, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate ► M9 dall'Unione ◀, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale.</p> <p>2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore ► M9 dell'Unione ◀ nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.</p> <p>Gli ► M9 atti ◀ adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento. ► M9</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate: ► M4</p> <p>a) Per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017. Sulla base di un raffronto di tali valori dei parametri di riferimento con i valori dei parametri di riferimento contenuti nella decisione 2011/278/UE della Commissione (1), adottata il 27 aprile 2011, la Commissione determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai</p>	<p>e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;</p> <p>f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.</p> <p>3. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:</p> <ol style="list-style-type: none"> agli impianti esistenti; agli impianti nuovi entranti; in caso di modifiche del funzionamento di un impianto; in caso di fusione e scissione di impianti. <p>4. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:</p> <ol style="list-style-type: none"> agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda; agli impianti che abbiano cessato le proprie attività. <p>5. Il Comitato modifica la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attività che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalità di modifica della quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle</p>
--	--

<p>valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025.</p> <p>b) Se il tasso di riduzione annuale supera l'1,6 % o è inferiore allo 0,2 %, i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i suddetti due rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023.</p> <p>c) Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo di cui alle lettere a) e b) sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2021 e 2022 e applicando il tasso di riduzione annuale rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.</p> <p>A titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.</p> <p>Gli atti di esecuzione di cui al terzo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.</p> <p>Al fine di promuovere il recupero energetico efficiente dai gas di scarico, per il periodo di cui alla lettera b) del terzo comma, il valore del parametro di riferimento per la ghisca allo stato fuso, che riguarda prevalentemente i gas di scarico, è aggiornato con un tasso di riduzione annuale dello 0,2 %. ▼ M4</p> <p>3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO₂, le condutture per il trasporto di CO₂ o i siti di stoccaggio di CO₂ non</p>	<p>relative norme unionali.</p> <p>6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>ART. 26</p> <p>Cessazione di attività di un impianto, interruzione e ripresa</p> <p>1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi:</p> <p>a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019;</p> <p>b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste;</p> <p>c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.</p> <p>2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:</p> <p>a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;</p> <p>b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;</p> <p>c) l'impianto è oggetto di una manutenzione</p>	<p>Art. 26</p> <p>Cessazione di attività di un impianto, Interruzione e ripresa</p> <p>L'articolo descrive le modalità da seguire nel caso di cessazione parziale o totale di un impianto. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la cessazione delle attività entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa.</p> <p>Corrispondenza con art. 20 del d.lgs. 30/2013.</p>
---	--	---

<p>beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote. ▼M9</p> <p>4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9 della presente direttiva, tranne per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme a norma del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>▼M9 (1) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1). (2) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).</p> <p>5. Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge la quantità massima di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantità massima è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta negli anni successivi. Se, tuttavia, la quantità massima di quote a titolo gratuito è raggiunta, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in</p>	<p>periodica.</p> <p>3. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purché lo stesso sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata.</p> <p>4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.</p> <p>5. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attività di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attività dell'impianto.</p> <p>6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attività abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.</p> <p>Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non è in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgerà la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attività effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attività dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attività si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.</p>
---	---

<p>modo uniforme.</p> <p>5 bis. In deroga al paragrafo 5, una percentuale aggiuntiva fino al 3 % del quantitativo totale di quote è utilizzata, nella misura necessaria, per aumentare la quantità massima di quote a titolo gratuito disponibile di cui al paragrafo 5.</p> <p>5 ter. Qualora una percentuale inferiore al 3 % del quantitativo totale di quote sia necessaria per aumentare la quantità massima di quote a titolo gratuito disponibile di cui al paragrafo 5:</p> <p>— un massimo di 50 milioni di quote è utilizzato per aumentare la quantità delle quote disponibili per il sostegno dell'innovazione conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 8; e</p> <p>— un massimo dello 0,5 % del quantitativo totale di quote è utilizzato per aumentare la quantità delle quote disponibili per la modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri conformemente all'articolo 10 quinquies.</p> <p>6. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie conformemente al secondo e quarto comma a favore dei settori o dei sottosectori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. Qualora l'ammontare dedicato a misure finanziarie superi il 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote, lo Stato membro interessato espone i motivi che giustificano il superamento di tale ammontare.</p> <p>Per le misure finanziarie di cui al primo comma gli Stati membri cercano altresì di utilizzare non più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote. Entro tre mesi</p>	<p style="text-align: center;">ART. 27</p> <p style="text-align: center;"><i>(Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito)</i></p> <p>1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto.</p> <p>2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) hanno comunicato l'interruzione delle attività; b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata; c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attività; d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale. <p>3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attività secondo quanto previsto dalla norma unionale.</p>	<p style="text-align: right;">Art. 27</p> <p style="text-align: right;"><i>Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito</i></p>
---	--	---

dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno messo in atto tali misure finanziarie rendono disponibile al pubblico, in forma facilmente accessibile, l'importo totale della compensazione prevista per ciascun settore o sottosettore che ne beneficia. A decorrere dal 2018, per ogni anno in cui uno Stato membro utilizza più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote per tali finalità, esso pubblica una relazione in cui espone i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale. La relazione comprende informazioni pertinenti sui prezzi dell'elettricità per i grandi consumatori industriali che beneficiano di tali misure finanziarie, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate. La relazione contiene inoltre informazioni indicanti se sono state tenute in debita considerazione altre misure volte a ridurre in modo sostenibile i costi indiretti del carbonio a medio-lungo termine.

La Commissione include tra l'altro nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, una valutazione degli effetti di dette misure finanziarie sul mercato interno e, se del caso, raccomanda eventuali altre misure che potrebbero essere necessarie sulla base di tale valutazione. ▼ M9

Tali misure devono essere tali da garantire che vi sia una protezione adeguata dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in base a parametri di riferimento ex ante per le emissioni indirette di CO₂ per unità di produzione. Tali parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO₂ del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa. ▼ M4

7. ► M9 Le quote della quantità massima di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti, unitamente a 200 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del

L'articolo descrive le modalità che l'Autorità competente deve adottare per procedere al rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti aventi diritto.

<p>mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814. Un massimo di 200 milioni di quote accantonate è restituito alla riserva stabilizzatrice del mercato alla fine del periodo 2021-2030 se non sono state assegnate in tale periodo.</p> <p>A decorrere dal 2021 le quote che a norma dei paragrafi 19 e 20 non sono state assegnate agli impianti sono aggiunte al quantitativo di quote accantonate conformemente alla prima frase del primo comma del presente paragrafo. ▼</p> <p>Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.</p> <p>Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. ▼ M9</p> <p>▼ M4</p> <p>8. ► M9 325 milioni di quote del quantitativo che potrebbe altrimenti essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 75 milioni di quote del quantitativo che potrebbe altrimenti essere messo all'asta a norma dell'articolo 10 sono rese disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell'allegato I, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio («CCU») sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e nei prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio fabbricati dai settori elencati nell'allegato I e per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO₂ («CCS») sicuri sotto il profilo ambientale nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia con una distribuzione geograficamente equilibrata all'interno del territorio dell'Unione («fondo per l'innovazione»). Sono ammissibili progetti in tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta.</p>		
<p>ART. 29</p> <p>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti</p> <p>1. Il fondo denominato "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui</p>		<p>Art. 30</p> <p>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti [art. 10bis comma 6 della direttiva]</p> <p>L'articolo, rifacendosi al dettato dell'10bis delle direttive ETS prevede la possibilità per gli Stati membri di indennizzare attraverso misure finanziarie a livello nazionale i settori che fanno un uso più intensivo di energia elettrica per gli aumenti dei costi energetici provocati dall'EU ETS.</p> <p>La Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti per garantire che tali misure siano conformi alle norme</p>

<p>Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione (1) e sono utilizzati tempestivamente per il sostegno dell'innovazione di cui al primo comma.</p> <p>▼M9 (1) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).</p> <p>I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni ben al di sotto dei valori di riferimento di cui al paragrafo 2. I progetti devono poter essere applicati in modo diffuso o consentire di ridurre considerevolmente i costi della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nei settori interessati. I progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni e assicurare la prevenzione o lo stoccaggio permanente di CO₂. Le tecnologie finanziate non devono essere già disponibili sul mercato, ma devono rappresentare soluzioni pionieristiche o essere sufficientemente avanzate per una dimostrazione su scala precommerciale. Può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40 % non è necessario che sia subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.</p>	<p>alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosectori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO₂ per unità di produzione e successivamente ogni 5 anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosectore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO₂ del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.</p> <p>3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una</p>	<p>europee sugli aiuti di Stato. La Commissione deve approvare le misure nazionali prima che l'aiuto possa essere concesso.</p> <p>Nessuna corrispondenza con d.lgs. 30/2013.</p>
--	---	--

<p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi la procedura e i criteri di selezione. ◀</p> <p>Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell'impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15 % del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7. ▼ M9</p> <p>9. Prima dell'applicazione del paragrafo 7 del presente articolo la Grecia, che nel 2014 ha presentato un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 60 % della media dell'Unione, può richiedere fino a un massimo di 25 milioni di quote del quantitativo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 31 dicembre 2020, per il cofinanziamento della decarbonizzazione della fornitura di energia elettrica delle isole all'interno del suo territorio fino al 60 %. Le disposizioni dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, si applicano per analogia a queste quote. Le quote possono essere richieste se, a causa di un accesso limitato ai mercati internazionali del debito, non sarebbe altrimenti possibile realizzare un progetto volto a decarbonizzare la fornitura di energia elettrica delle isole della Grecia e qualora la Banca europea per gli investimenti (BEI) confermi la sostenibilità finanziaria e i benefici socioeconomici di tale progetto.</p> <p>▼ M4</p> <p>11. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo</p>	<p>relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.</p> <p>ART. 30 Fondo per l'innovazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale. 2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1. 	<p>Art. -30 Fondo per l'innovazione</p> <p>Fondo istituito dalla Direttiva all'articolo 10 bis comma 8 che prosegue, in linea generale, le attività del precedente NER 300 istituito con decisione 2010/670/UE.</p>
---	---	--

di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all'80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30 % nel 2020, ► M9 _____ ◀. ▼ M9

▼ M4

19. Non sono assegnate quote a titolo gratuito a un impianto che ha cessato l'attività, a meno che il gestore non dimostri all'autorità competente che tale impianto riprenderà la produzione entro un determinato e ragionevole lasso di tempo. Si considera che abbiano cessato l'attività gli impianti per i quali è scaduta o è stata ritirata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e quelli per i quali l'attività o la ripresa dell'attività sono tecnicamente impossibili. ▼ M9

20. Il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a impianti la cui attività, valutata sulla base di una media mobile di due anni, è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto al livello inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per il pertinente periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è, se del caso, adeguato. Tali adeguamenti sono effettuati con quote prelevate dal quantitativo di quote accantonate a norma del paragrafo 7 del presente articolo, o a esso aggiunte.

21. Al fine di garantire l'applicazione efficace, non discriminatoria e uniforme degli adeguamenti e delle soglie di cui al paragrafo 20 del presente articolo, di evitare indebiti oneri amministrativi e di prevenire manipolazioni o abusi degli adeguamenti dell'assegnazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano ulteriori modalità per gli adeguamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis,

<p>paragrafo 2.</p>	<p>Articolo 10 ter</p> <p>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio</p> <p>1. Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosectori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi - intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) - e la relativa intensità di emissioni, misurata in kgCO2 diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro), è superiore a 0,2. I settori e sottosectori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis.</p> <p>2. I settori e sottosectori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,15 possono essere inclusi nel gruppo di cui al paragrafo 1 usando i dati disponibili per gli anni dal 2014 al 2016 sulla base di una valutazione qualitativa e dei seguenti criteri:</p> <p>a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosectore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;</p> <p>b) caratteristiche del mercato attuali e previste, compreso, ove pertinente, un eventuale prezzo di riferimento comune; ▼M4</p> <p>c) margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione relativi alle riduzioni delle emissioni.</p> <p>3. Anche i settori e sottosectori che non superano la</p>	<p>Art. 28</p> <p><i>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti</i></p> <p>La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra sia il principio di base del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS). Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha concluso che l'assegnazione di quote gratuite non dovrebbe terminare e che le misure attuali dovrebbero proseguire dopo il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuto alle politiche sul clima, fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, finché le misure adottate da paesi terzi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le proprie emissioni, l'assegnazione gratuita transitoria dovrebbe continuare a essere destinata a impianti di settori e sottosectori a rischio di rilocalizzazione del CO2. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'EU ETS ha confermato che settori e sottosectori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha evitato il verificarsi di tale fenomeno. Se da un lato alcuni settori e sottosectori sono ritenuti esposti a un rischio maggiore, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato, e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Per contrastare il fenomeno, conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la</p>
---------------------	--	--

soglia di cui al paragrafo 1, ma la cui intensità di emissioni misurata in kgCO₂ diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro) superi 1,5 sono valutati a un livello a 4 cifre (codice NACE-4). La Commissione rende pubblici i risultati di tale valutazione.

Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al primo comma, i settori e sottosectori di cui a detto comma possono chiedere alla Commissione una valutazione qualitativa della loro esposizione al rischio di rilocazione delle emissioni di carbonio a un livello a 4 cifre (codice NACE- 4) oppure una valutazione basata sulla classificazione delle merci usata per le statistiche sulla produzione industriale nell'Unione a un livello a 8 cifre (Prodcom). A tal fine, un settore o sottosettore presenta, contestualmente alla domanda, dati debitamente comprovati, completi e verificati in maniera indipendente per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione.

Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 4 cifre (codice NACE-4), può essere incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 8 cifre (Prodcom), è incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 purché, a tale livello, la soglia di 0,2 di cui al paragrafo 1 sia superata.

Anche i settori e sottosectori per cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, quarto comma, possono chiedere di essere valutati conformemente al terzo comma del presente paragrafo. In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può chiedere entro il 30 giugno 2018 che un settore o sottosettore elencato nell'allegato della decisione 2014/746/JUE della Commissione (1), con riferimento alle classificazioni a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom), sia considerato incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1. Una siffatta richiesta è presa in

Commissione è tenuta stilare un elenco dei settori e dei sottosectori considerati a rischio di rilocazione delle emissioni di CO₂. I settori e sottosectori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. Tali settori sono stati determinati dopo un lungo processo istruttorio con la decisione la Decisione Delegata (Ue) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosectori considerati a rischio di rilocazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030.

Corrispondenza con art. 27 del d.lgs. 30/2013.

considerazione solo se lo Stato membro richiedente stabilisce che l'applicazione di tale deroga è giustificata sulla base di dati debitamente comprovati, completi, verificati e oggetto di audit negli ultimi cinque anni, forniti dal settore o sottosettore interessato, e corredo la sua richiesta di ogni informazione pertinente. Sulla base di tali dati il settore o sottosettore interessato è incluso, riguardo a dette classificazioni, se, all'interno di un livello a 4 cifre eterogeneo (codice NACE-4), si dimostra che è caratterizzato da un'intensità di scambi ed emissioni notevolmente più elevata a un livello a 6 o a 8 cifre (Prodcod), superando la soglia di cui al paragrafo 1. ▼M9 (1) Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).

4. Gli altri settori e sottosectori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 30 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis. Salvo decisione contraria adottata nell'ambito del riesame a norma dell'articolo 30, le assegnazioni gratuite agli altri settori e sottosectori, eccetto il teleriscaldamento, devono diminuire di una medesima percentuale annua dopo il 2026 fino a raggiungere l'azzeramento delle assegnazioni gratuite nel 2030.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare entro il 31 dicembre 2019 atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alla determinazione dei settori e sottosectori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) nella misura in cui è interessato il paragrafo 1 del presente

<p>articolo, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.</p>		
<p>Articolo 10 quater Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico</p> <p>1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite, a prezzi di mercato (in euro), inferiore al 60 % della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione, diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico. Gli investimenti finanziati sono in linea con la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e il perseguimento degli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. La deroga di cui al presente paragrafo termina il 31 dicembre 2030.</p> <p>2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva, da svolgersi in una o più fasi tra il 2021 e il 2030, per i progetti che comportano un importo totale di investimenti superiore a 12,5 milioni di EUR per selezionare gli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:</p> <p>a) è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e sana gestione finanziaria;</p> <p>b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato recepito nella norma nazionale poiché l'Italia non rientra nelle caratteristiche richieste per l'assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico, ovvero non presenta un PIL pro capite, a prezzi di mercato (in euro), inferiore al 60 % della media dell'Unione.</p>

tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;

c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati unicamente progetti che: ▼M9

i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscono un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 tenuto conto della dimensione del progetto;

ii) abbiano carattere complementare, rispondano chiaramente a esigenze di sostituzione e modernizzazione e non rispondano a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

iii) offrano il miglior rapporto qualità-prezzo; e

iv) non favoriscano né migliorino la sostenibilità finanziaria di una produzione di energia elettrica ad altissima intensità di emissioni, né aumentino la dipendenza dai combustibili fossili ad alta intensità di emissioni.

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e fatta salva l'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui un investimento selezionato mediante la procedura di gara competitiva sia cancellato o non siano raggiunte le prestazioni previste, le quote accantonate possono essere utilizzate non prima di un anno, tramite un unico ciclo supplementare della procedura di gara competitiva, per finanziare altri investimenti.

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva, compreso il numero previsto di cicli di cui

al primo comma, e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 12,5 milioni di EUR e che non sono selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al presente paragrafo, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige, pubblica e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. Qualora più investimenti siano effettuati nello stesso impianto, essi sono valutati nel loro insieme per stabilire se abbiano superato il valore soglia di 12,5 milioni di EUR, a meno che tali investimenti non siano sostenibili sotto il profilo tecnico o finanziario in modo indipendente.

3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. Al massimo il 70 % dei costi pertinenti di un investimento può essere finanziato ricorrendo all'assegnazione gratuita, a condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.

4. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40 % delle quote che lo Stato membro interessato riceverà, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), nel periodo dal 2021 al 2030 ripartite in volumi annui uguali per tale periodo. ▼ M9

5. Qualora uno Stato membro, conformemente all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, utilizzi le quote

distribuite ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni nell'ambito dell'Unione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), detto Stato membro può, in deroga al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzare a titolo di assegnazione gratuita transitoria un quantitativo totale fino al 60 % delle quote ricevute nel periodo dal 2021 al 2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), utilizzando una quantità corrispondente di quote distribuite a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Le quote non assegnate ai sensi del presente articolo entro il 2020 possono essere assegnate, per il periodo dal 2021 al 2030, a investimenti selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2, a meno che lo Stato membro interessato informi la Commissione, entro il 30 settembre 2019, della sua intenzione di non assegnare alcune o tutte tali quote nel periodo dal 2021 al 2030 e della quantità di quote da mettere invece all'asta nel 2020. Qualora tali quote siano assegnate nel periodo dal 2021 al 2030, la quantità corrispondente è presa in considerazione per l'applicazione del limite del 60 % di cui al primo comma del presente paragrafo.

6. Le assegnazioni ai gestori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva. Qualora un investimento generi una capacità supplementare di produzione di energia elettrica, il gestore interessato deve altresì dimostrare che egli stesso o un altro gestore associato abbiano ritirato dal servizio una capacità quantitativamente corrispondente di produzione di energia elettrica a più alta intensità di emissioni entro la messa in funzione della capacità supplementare.

7. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti

<p>selezionati, che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute per gli investimenti e i tipi di investimenti finanziati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.</p>		
<p>Articolo 10 quinquies Fondo per la modernizzazione</p> <p>1. Al fine di sostenere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari, compreso il finanziamento di progetti d'investimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2013 («Fondo per la modernizzazione»), è istituito per il periodo dal 2021 al 2030. Il Fondo per la modernizzazione è finanziato tramite la vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 10.</p> <p>Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di ▼M9 energia che utilizzano combustibili fossili solidi, diversi dal teleriscaldamento efficiente e sostenibile negli Stati membri con un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 30 % della media dell'Unione nel 2013, a condizione che un quantitativo di quote di valore almeno equivalente sia utilizzato per investimenti di cui all'articolo 10 quater che non riguardano i combustibili fossili solidi.</p> <p>2. Almeno il 70 % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione sono utilizzate per sostenere gli investimenti nella produzione e nell'uso dell'energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, nel miglioramento dell'efficienza energetica, fatta eccezione</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato recepito nella norma nazionale poiché l'Italia non rientra nelle caratteristiche richieste per l'assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico, ovvero non presenta un PIL pro capite, a prezzi di mercato (in euro), inferiore al 60 % della media dell'Unione.</p>

per l'efficienza energetica relativa alla produzione di energia che utilizza combustibili fossili solidi, nello stoccaggio dell'energia e nella modernizzazione delle reti energetiche, fra cui le reti di teleriscaldamento, le reti per la trasmissione di energia elettrica e l'aumento delle interconnessioni fra Stati membri, nonché per sostenere una transizione equa nelle regioni dipendenti dal carbonio degli Stati membri beneficiari, in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l'istruzione, le iniziative per la ricerca di un lavoro e le start-up, in dialogo con le parti sociali. Sono inoltre ammissibili gli investimenti in efficienza energetica nei settori dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura e dei rifiuti.

3. Il Fondo per la modernizzazione opera sotto la responsabilità degli Stati membri beneficiari. La BEI assicura che le quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, ed è responsabile della gestione delle entrate. La BEI trasferisce le entrate agli Stati membri su decisione di esborso della Commissione, se tale esborso per gli investimenti è in linea con il paragrafo 2 del presente articolo oppure, se gli investimenti non rientrano nei settori elencati al paragrafo 2 del presente articolo, è in linea con le raccomandazioni del comitato per gli investimenti. La Commissione adotta tempestivamente la propria decisione. Le entrate sono distribuite tra gli Stati membri e secondo le percentuali stabilite nell'allegato II ter, conformemente ai paragrafi da 6 a 12 del presente articolo.

4. Lo Stato membro interessato può utilizzare l'assegnazione gratuita totale concessa a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 4, o parte di tale assegnazione, e il quantitativo di quote distribuito ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni nell'ambito dell'Unione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), o parte di tale quantitativo, a norma dell'articolo 10 quinquies, per sostenere gli

investimenti nel quadro del Fondo per la modernizzazione, aumentando pertanto le risorse distribuite a tale Stato membro. Entro il 30 settembre 2019 lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i rispettivi quantitativi di quote da utilizzare a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 10 quater e dell'articolo 10 quinquies.

5. Per detto Fondo per la modernizzazione è istituito un comitato per gli investimenti. Il comitato per gli investimenti è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro beneficiario, della Commissione e della BEI, nonché da tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di cinque anni. È presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante di ciascuno Stato membro che non è membro del comitato per gli investimenti può partecipare alle riunioni di detto comitato in qualità di osservatore. ▼ M9

Il comitato per gli investimenti opera in modo trasparente. La composizione del comitato per gli investimenti e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei suoi membri sono messi a disposizione del pubblico e, se necessario, aggiornati.

6. Lo Stato membro beneficiario, prima di decidere di finanziare un investimento con la sua percentuale di quote nel Fondo per la modernizzazione, presenta il progetto di investimento al comitato per gli investimenti e alla BEI. Se la BEI conferma che un investimento rientra nei settori elencati al paragrafo 2, lo Stato membro può procedere a finanziare il progetto di investimento con la sua percentuale di quote.

Se un investimento nella modernizzazione dei sistemi energetici, di cui si propone il finanziamento a titolo del Fondo per la modernizzazione, non rientra nei settori elencati al paragrafo 2, il comitato per gli investimenti valuta la fattibilità tecnica e finanziaria di detto investimento, incluse le riduzioni delle emissioni che questi conseguono, e formula una raccomandazione sul

finanziamento degli investimenti a titolo del Fondo per la modernizzazione. Il comitato per gli investimenti garantisce che qualsiasi investimento relativo al teleriscaldamento consegua un miglioramento sostanziale in termini di efficienza energetica e di riduzioni delle emissioni. Tale raccomandazione può includere suggerimenti concernenti gli appropriati strumenti di finanziamento. Al massimo il 70 % dei costi pertinenti di un investimento che non rientra nei settori elencati al paragrafo 2 può essere finanziato con le risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione, a condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.

7. Il comitato per gli investimenti si impegna ad adottare le sue raccomandazioni per consenso. Se il comitato per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.

Se il rappresentante della BEI non approva il finanziamento di un investimento, una raccomandazione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso il rappresentante dello Stato membro in cui l'investimento deve aver luogo e il rappresentante della BEI non hanno diritto di voto. Il presente comma non si applica a progetti su scala ridotta finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10 % della percentuale di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.

8. Eventuali atti o raccomandazioni della BEI o del comitato per gli investimenti adottati conformemente ai paragrafi 6 e 7 sono presentati tempestivamente e contengono le motivazioni su cui si basano. Tali atti e raccomandazioni sono resi pubblici.

<p>9. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili di dar seguito all'attuazione in relazione ai progetti selezionati.</p> <p>10. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente alla Commissione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione. La relazione, che è resa pubblica, riporta:</p> <p>a) informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario; ▼ M9</p> <p>b) una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico, conseguito attraverso l'investimento.</p> <p>11. Il comitato per gli investimenti riferisce annualmente alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione degli investimenti. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina, tenendo in considerazione i riscontri del comitato per gli investimenti, i settori per i progetti di cui al paragrafo 2 e sui quali il comitato per gli investimenti basa le sue raccomandazioni.</p> <p>12. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del Fondo per la modernizzazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.</p>		
<p>Articolo 11</p> <p>Misure nazionali di attuazione</p> <p>1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l'elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 10 quater. ▼ M9</p> <p>Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a decorrere dal 1 o gennaio 2021. In</p>	<p>ART. 25</p> <p>Misure nazionali di attuazione</p> <p>1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14.</p>	<p>Art. 25</p> <p>Misure nazionali di attuazione</p> <p>L'articolo prevede delle attività di rilevazione dati ai fini della assegnazione gratuita del IV periodo EU-ETS. Tali attività sono state svolte nel corso del 2019 e poi saranno eseguite nuovamente nel quinquennio successivo. Attualmente tale attività di rilevazione dei dati di impianto e di produzione delle installazioni e subinstallazioni è rivolto a circa 1100 impianti con una conseguente mole di informazioni da trattare rilevantissima. Tale attività è svolta prevalentemente con l'ausilio del sistema informativo strutturato insieme al</p>

<p>seguito, gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni. ▼ M4</p> <p>2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell'anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater.</p> <p>3. Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 1.</p> <p>▼ M2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni. 3. L'elenco include informazioni sulle attività di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva. 4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento. 5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti unionali. 6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare. 7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3. 8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili 	<p>Sistema Camerale.</p> <p>Nessuna corrispondenza con l' art 27 del d.lgs. 30/2013.</p>
--	--	---

<p>Articolo 11 bis Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀ prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici</p> <p>Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell'ambito dell'EU ETS prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici</p> <p>1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.</p> <p>2. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012 o che sia stato concesso un diritto a utilizzare i crediti a norma del paragrafo 8, i gestori possono ► M9 chiedere all'autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀ nel periodo dal 2008 al 2012.</p> <p>Fino al 31 marzo 2015 l'autorità competente procede allo scambio su richiesta.</p> <p>3. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER e le ERU derivanti da</p>	<p>al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo.</p> <p>10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.</p>	<p>Art. 37 <i>Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.</i></p> <p>E' il sistema della "compensazione", che permette ai produttori di CO2 di finanziare progetti di riduzione di emissioni in altri paesi (es.: paesi in via di sviluppo), invece di ridurre le proprie emissioni (chiamati anche progetti offset). Si applica specialmente ai paesi in via di sviluppo o altri paesi specificatamente elencati nel protocollo. In questo modo le aziende dei paesi ricchi possono evitare di sostenere i costi (necessari per adeguarsi) a casa loro. La realizzazione di progetti riconosciuti come CDM genera l'attribuzione di crediti di emissione chiamati CERs (Certified Emission Reductions Units: Unità di riduzione certificata delle emissioni) che possono essere negoziati sul mercato.</p> <p>Il meccanismo di Joint Implementation (JI) è disciplinato dall'art. 6 del Protocollo di Kyoto.</p> <p>Il meccanismo di JI permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione (elencati nell'Allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra in altri Paesi ugualmente soggetti a vincoli di emissione.</p> <p>Lo scopo del meccanismo di JI è di ridurre il costo complessivo derivante dall'adempimento degli obblighi di Kyoto permettendo l'abbattimento delle emissioni laddove è economicamente più conveniente.</p>
<p>ART. 37 Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici</p> <p>- Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.</p>	<p>ART. 37 Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici</p> <p>- Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.</p>	<p>Art. 37 <i>Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.</i></p> <p>E' il sistema della "compensazione", che permette ai produttori di CO2 di finanziare progetti di riduzione di emissioni in altri paesi (es.: paesi in via di sviluppo), invece di ridurre le proprie emissioni (chiamati anche progetti offset). Si applica specialmente ai paesi in via di sviluppo o altri paesi specificatamente elencati nel protocollo. In questo modo le aziende dei paesi ricchi possono evitare di sostenere i costi (necessari per adeguarsi) a casa loro. La realizzazione di progetti riconosciuti come CDM genera l'attribuzione di crediti di emissione chiamati CERs (Certified Emission Reductions Units: Unità di riduzione certificata delle emissioni) che possono essere negoziati sul mercato.</p> <p>Il meccanismo di Joint Implementation (JI) è disciplinato dall'art. 6 del Protocollo di Kyoto.</p> <p>Il meccanismo di JI permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione (elencati nell'Allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra in altri Paesi ugualmente soggetti a vincoli di emissione.</p> <p>Lo scopo del meccanismo di JI è di ridurre il costo complessivo derivante dall'adempimento degli obblighi di Kyoto permettendo l'abbattimento delle emissioni laddove è economicamente più conveniente.</p>

<p>progetti registrati prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013.</p> <p>Il primo comma si applica alle CER e alle ERU per tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀ nel periodo dal 2008 al 2012.</p> <p>4. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati.</p> <p>Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀ nel periodo dal 2008 al 2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un pertinente accordo con ► M9 l'Unione ◀ o fino al 2020, se tale data è anteriore.</p> <p>5. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, e qualora i negoziati su un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀ sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto ► M9 dell'EU ETS ◀.</p> <p>6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che,</p>	<p>Le "emissioni evitate" dalla realizzazione dei progetti relativi ai meccanismi di JI generano "crediti di emissioni" chiamati Emissions Reduction Units – ERUs (1 ERU = 1 tonnellata di CO2 equivalente), che possono essere utilizzati per l'osservanza degli impegni di riduzione assegnati.</p> <p>A differenza di quanto accade per il CDM, questo meccanismo coinvolge Paesi che hanno dei limiti di emissione. I crediti generati dai progetti, pertanto, sono sottratti dall'ammontare di "permessi di emissione" inizialmente assegnati al Paese ospite.</p> <p>Le imprese vincolate dalla Direttiva 2003/87/CE, così come qualunque altro operatore del mercato, possono avvalersi di diverse modalità di scambio (trading) delle quote di CO2 (EUAs) e dei crediti (CERs e ERUs) attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni Bilaterali (avvengono tra un'impresa ed un'altra nel caso in cui entrambe abbiano raggiunto un accordo di compravendita), • Operazioni di interscambio mediate dalla presenza di un broker (che farà un'offerta per la vendita dei suoi diritti) o di una banca. <p>Le piattaforme di scambio delle quote di emissione sono iniziative private che aiutano gli utenti nella ricerca e nella negoziazione delle transazioni di vendita delle quote. Attualmente le piattaforme non sono collegate ai Registri nazionali; le transazioni che avvengono su tali piattaforme, comunque, devono essere confermate attraverso il Registro, che esamina e garantisce che le stesse avvengano entro i rispettivi diritti di emissione.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 29 del d.lgs. 30/2013.</p>
---	---

<p>nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀, possano essere utilizzati crediti derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀ nel periodo dal 2008 al 2012, tra cui le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o per la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali accordi possono inoltre prevedere l'utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria. ▼ M4 02003L0087 — IT — 08.04.2018 — 010.001 — 31</p> <p>7. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀ sono accettati, a partire dal 1 o gennaio 2013, solo i crediti derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l'accordo. ▼ M9</p>		
<p>Articolo 11 ter Attività di progetto</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione. ▼ M4</p> <p>► M9 L'Unione ◀ e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l'accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi ► M9 all'EU ETS ◀ a norma dell'articolo 25. ▼ M1</p> <p>2. Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di</p>	<p>ART. 38 (Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM))</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.</p> <p>2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le</p>	<p>Art. 38 Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM)</p> <p>La Direttiva EU ETS consente ai gestori di compensare le quote di emissione in eccesso anche con i crediti ottenuti attraverso progetti di attuazione congiunta e attraverso il meccanismo di sviluppo pulito previsti nel protocollo di Kyoto.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 30 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute ► M2 nelle attività ◀ rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.</p> <p>3. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione.</p> <p>4. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.</p> <p>5. Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.</p> <p>6. Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making». ► M9</p>	<p>limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.</p> <p>3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi.</p> <p>Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della <i>World Commission on Dams</i> intitolata «<i>Dams and Development. A new Framework for Decision-Making</i>».</p>
--	---

<p>Articolo 12 Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:</p> <p>a) tra persone all'interno ► M9 dell'Unione ◀;</p> <p>b) tra persone all'interno ► M9 dell'Unione ◀ e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima. ▼ M4</p> <p>1 bis. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione esamina se il mercato delle quote di emissione sia adeguatamente protetto dall'abuso di informazioni privilegiate o dalla manipolazione del mercato e, se del caso, formula proposte intese a garantire tale protezione. Le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (1), possono essere utilizzate, con gli eventuali adattamenti necessari ai fini di una loro applicazione al commercio dei prodotti di base. ▼ B</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini ► M2 dell'adempimento degli obblighi previsti per un operatore aereo dal paragrafo 2 bis o ◀ dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3. ▼ M2</p> <p>2 bis. Gli Stati membri di riferimento si accertano, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è</p>	<p>ART. 36 Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni</p> <p>1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:</p> <p>a) tra persone all'interno della Unione europea;</p> <p>b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.</p> <p>4. Al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema, agli operatori aerei e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistono obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.</p> <p>5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote</p>	<p>Art. 36 Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni</p> <p>L'articolo tratta delle modalità adottate dal gestore o dall'operatore aereo amministrato dall'Italia di procedere all'eventuale trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni.</p> <p>Ai soli fini del completamento delle attività relative al periodo 2013 – 2020 (III fase ETS) l'articolo 32 del D.Lgs. 30/2013 è prorogato fino al 30 aprile 2021.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 32 del d.lgs. 30/2013.</p>
--	---	---

<p>l'operatore aereo, come verificate a norma dell'articolo 15. Gli Stati membri garantiscono che le quote restituite conformemente al presente paragrafo siano successivamente cancellate.</p> <p>▼ M8</p> <p>3. Per il periodo fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate. Per il periodo a decorrere dal 1 o gennaio 2021, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 <i>ter</i>.</p> <p>3 <i>bis</i>. Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti. L'atto giuridico cui fa riferimento l'articolo 19 include le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.</p> <p>▼ M4</p> <p>3 <i>bis</i>. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (1). ▼ B</p> <p>4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari</p>	<p>per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.</p> <p>6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalità e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari, il Comitato può provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.</p>
---	---

per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene. ► M9 In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio a seguito di misure nazionali supplementari, gli Stati membri possono cancellare quote dal quantitativo totale di quote che gli stessi mettono all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4. ◀ ► M4

5. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 10 *quater*.

<p>Articolo 13 Validità delle quote</p> <p>Le quote rilasciate a decorrere dal 1 o gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1 o gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1 o gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.</p>	<p>ART. 40 Validità delle quote</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. 2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi. 	<p>Art. 40 Validità delle quote</p> <p>Si definiscono i limiti temporali di validità delle quote di emissione di CO2 equivalente in relazione alla IV fase del periodo EU ETS.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 32 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 14 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni ▼ M9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, dei dati riguardanti le attività, fra le attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies, fondandosi sui principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e sui requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione specificano inoltre, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato. <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gli ► M9 atti ◀ di cui al paragrafo 1 tengono conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall'IPCC, e possono anche imporre ai gestori l'obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte alla concorrenza internazionale. Tali ► M9 atti ◀ 	<p>ART. 35 (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 il Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce. 3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorità nazionale del Registro. 4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate 	<p>Art. 35 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni</p> <p>L'articolo tratta delle modalità adottate dal gestore o dall'operatore aereo amministrato dall'Italia di procedere all'obbligo di comunicazione annuale delle emissioni effettivamente procurate.</p> <p>Ai soli fini del completamento delle attività relative al periodo 2013 – 2020 (III fase ETS) l'articolo 34 del D.Lgs. 30/2013 è prorogato fino al 31 marzo 2021.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 34 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>possono specificare inoltre che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente.</p> <p>Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono ► M9 nell'EU ETS ◀ e connesse alla produzione dei beni summenzionati.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto o operatore aereo controlli e comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o, a decorrere dal 1 o gennaio 2010, dall'aeromobile che gestisce, dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dagli ► M9 atti ◀ di cui al paragrafo 1.</p> <p>4. Gli ► M9 atti ◀ di cui al paragrafo 1 possono includere requisiti relativi all'uso di sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, onde armonizzare la comunicazione tra gestori, verificatori e autorità competenti, in merito al piano di monitoraggio, alla comunicazione annua delle emissioni e alle attività di verifica.</p>	<p>conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.</p> <p>Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.</p>	
<p>Articolo 15 Verifica e accreditamento</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V e le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l'operatore aereo la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V e alle eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possano trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui una</p>	<p>ART. 41 Verifica e accreditamento</p> <p>1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.</p> <p>2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.</p> <p>3. Il Comitato provvede affinché il gestore o</p>	<p>Art. 41 Verifica e accreditamento</p> <p>L'articolo recepisce le prescrizioni normative di cui alla Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 rispetto all'attività condotta dai verificatori accreditati.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 34 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>comunicazione di tale gestore od operatore aereo non sia riconosciuta come conforme. ▼ M9</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni presentate dagli operatori aerei a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e delle domande di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, incluse le procedure di verifica che saranno utilizzate dai verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento. ▼ M4</p> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.</p>	<p>l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.</p> <p>4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.</p> <p>5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.</p>	
<p>Articolo 15 bis</p> <p>Comunicazione di informazioni e segreto professionale</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio. Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun'altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili</p>	<p>ART. 43</p> <p>Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione</p> <p>1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.</p>	<p>Art. 43</p> <p><i>Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione</i></p> <p>L'articolo menziona i principi normativi concernenti l'informazione, la trasparenza e l'accesso non discriminatorio alle attività e ai documenti attività in capo all'Autorità nazionale competente.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 39 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>Articolo 16 Sanzioni</p> <p>1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione</p> <p>► M2 _____ ◀ e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni. ▼ M2</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma della presente direttiva.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a</p>	<p>2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.</p>	
<p>ART. 42 Sanzioni</p> <p>1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:</p> <p>a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;</p> <p>b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto</p>		<p>ART. 42 Sanzioni</p> <p>Definisce il sistema sanzionatorio, tenendo conto delle criticità emerse nell'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 36 del d.lgs. n. 30/2013.</p> <p>Sotto questo profilo la direttiva 2003/87/CE, anche alla luce delle modifiche apportate dalla direttiva 2018/410/UE, stabilisce una disciplina di dettaglio soltanto con riferimento alla fattispecie della mancata restituzione delle quote, entro il 30 aprile di ogni anno. L'articolo 16 dispone che "Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 euro. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote</p>

<p>100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.</p> <p>▼M4</p> <p>4. L'ammenda per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1 o gennaio 2013 è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.</p> <p>▼M2</p> <p>5. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni della presente direttiva nemmeno in seguito all'imposizione di misure coercitive, il suo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di decidere di imporgli un divieto operativo.</p> <p>6. Qualsiasi richiesta di uno Stato membro di riferimento ai sensi del paragrafo 5 contiene: ▼M9</p> <p>a) la prova che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva;</p> <p>b) dettagli sulla misura coercitiva adottata da tale Stato membro;</p> <p>c) una giustificazione dell'imposizione di un divieto operativo a livello comunitario; e</p> <p>d) una raccomandazione sulla portata del divieto operativo a livello comunitario e sulle eventuali condizioni per la sua applicazione.</p> <p>7. Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.</p> <p>8. L'adozione di una decisione a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 5 è preceduta, laddove opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare dell'operatore aereo in questione. Ogniquale volta possibile, le consultazioni</p>	<p>essere richiesta.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.</p> <p>3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:</p> <p>a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.</p> <p>b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.</p> <p>5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il</p>	<p><i>relative alle emissioni dell'anno civile seguente".</i></p> <p>Oltre a tale fattispecie, delineata dal legislatore europeo in maniera dettagliata, vi è soltanto la previsione espressa dell'obbligo degli Stati di garantire la "pubblicazione dei nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni", nonché la previsione della possibilità per gli Stati membri di chiedere alla Commissione di disporre il divieto operativo per gli operatori aerei che compiono violazioni della normativa.</p> <p>Con riferimento ad ogni altra violazione gli Stati membri possono esercitare la loro discrezionalità nella determinazione delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle singole disposizioni, a condizione che si tratti di sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive".</p> <p>Nella prassi applicativa dell'articolo 36 del d.lgs. n. 30/2013 le sanzioni si sono dimostrate parzialmente prive di questi tre requisiti in quanto:</p> <p>a) sotto il profilo dell'efficacia, il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 30/2013 per il settore aereo ha manifestato profili di forte debolezza circa la possibilità per l'autorità nazionale italiana di garantire l'esecutività alle sanzioni irrogate nei confronti degli operatori aerei stranieri amministrati dall'Italia, ma non aventi, né sede legale, né altra sede elettiva nel territorio italiano. Si è posto in alcuni casi persino un problema di reperibilità di tali soggetti ai fini della notifica dei verbali di accertamento (cui si è rimediato nel nuovo testo prevedendo conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza dell'obbligo di eleggere domicilio in Italia ai fini di ogni comunicazione e notifica). Si consideri, inoltre, che la particolare gravosità di alcune sanzioni, sia nei confronti degli operatori aerei che degli impianti fissi, ha, nei fatti, impedito agli autori della violazione di garantire l'esecuzione al verbale di contestazione della violazione, mediante il pagamento dell'ammontare sanzionatorio ivi previsto: l'onerosità delle sanzioni ha, in molti casi,</p>
---	--	--

<p>sono svolte congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.</p> <p>9. Quando valuta se adottare una decisione a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 5, la Commissione comunica all'operatore aereo in questione i fatti e le considerazioni principali che sono alla base di tale decisione. L'operatore aereo ha la possibilità di presentare osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.</p> <p>10. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può adottare, secondo la ► M9 procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2 ◀, la decisione di imporre un divieto operativo all'operatore aereo interessato.</p> <p>11. Ciascuno Stato membro applica, all'interno del proprio territorio, le eventuali decisioni adottate ai sensi del paragrafo 10. Esso informa la Commissione dei provvedimenti adottati in applicazione di tali decisioni.</p> <p>▼ M9</p> <p>12. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti norme dettagliate per quanto riguarda le procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.</p> <p>▼ M1</p>	<p>trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.</p> <p>6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:</p> <p>a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;</p> <p>b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine.</p> <p>7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.</p> <p>8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è tenuto a restituire un numero</p>	<p>indotto i destinatari a ritenere preferibile mantenere una condotta antigiridica, attendendo l'eventuale adozione dell'ordinanza ingiunzione, piuttosto che corrispondere l'importo della sanzione, con la conseguente apertura di una crisi aziendale. Ciò ha reso del tutto inefficaci le sanzioni, snaturando lo strumento dell'atto di accertamento di cui alla legge n. 689/1981.</p> <p>b) sotto il profilo della proporzionalità delle sanzioni si consideri che il regime introdotto dal d.lgs. n. 30/2013 ha previsto conseguenze sanzionatorie così gravi da rendere di fatto impossibile per alcuni operatori dare esecuzione agli atti di accertamento, senza mettere a rischio la continuità dell'attività produttiva. Inoltre, alcune fattispecie sanzionatorie del d.lgs. n. 30/2013 recano in sé una doppia affittività per la medesima violazione: ad esempio nel caso dell'esercizio di un'attività che comporta emissioni di CO2 senza autorizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria di importo fisso, è prevista l'irrogazione di una sanzione dell'importo variabile di 100 euro per ciascuna tonnellata di CO2 emessa, nonché una sanzione di importo variabile pari al costo della quota per il numero di tonnellate di CO2 emesse. In tal modo, l'emissione di tonnellate di CO2 in violazione della norma viene sanzionata due volte. Si consideri ancora la fattispecie di cui all'articolo 36, comma 8, del d.lgs. n. 30/2013, in cui l'omissione di una comunicazione da cui derivi un indebito rilascio di quote in favore del gestore comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo fisso, incrementata del triplo del valore della quota moltiplicato per il numero di tonnellate eccedenti emesse. Addirittura, in tal caso, per ogni emissione prodotta in violazione delle disposizioni normative viene irrogata una sanzione che equivale a tre volte il reale valore di ogni tonnellata di CO2. Si consideri, inoltre, che tra le fattispecie sanzionate dal d.lgs. n. 30/2013 non vi è una giusta calibratura basata sulla gravità della condotta o del danno arrecato al sistema o all'ambiente;</p> <p>c) sotto il profilo della dissuasività la generale gravità delle</p>
--	--	---

	<p>di quote di emissioni pari a:</p> <p>a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.</p> <p>b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.</p> <p>9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore è comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione.</p> <p>10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformità al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato. Per gli operatori aerei già compresi</p>	<p>conseguenze sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 30/2013 può ritenersi idonea a condurre a risultati opposti rispetto a quelli auspicati dalla norma, ovvero può astrattamente indurre l'operatore, che si renda conto di aver commesso una violazione, a ritenere preferibile mantenere lo stato di non conformità di cui l'autorità nazionale non si sia resa conto, piuttosto che far emergere l'inadempimento al fine di regolarizzare la situazione, dal momento che in tal caso le conseguenze pecuniarie determinerebbe con tutta probabilità la crisi aziendale e, dunque, la fine dell'attività produttiva. In altre parole, tali sanzioni invece di favorire l'emersione dei casi di non conformità possono agevolare la loro prosecuzione.</p> <p>Per questi motivi si rende necessario, in occasione della modifica della disciplina, intervenire sul regime sanzionatorio.</p> <p>Di seguito vengono esaminate le singole fattispecie sanzionatorie.</p> <p>a) Esercizio dell'attività in assenza di autorizzazione per gli impianti fissi ed esercizio dell'attività senza aver trasmesso il piano di monitoraggio per gli operatori aerei. L'articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 30/2013 prevede che, nel caso di esercizio di un'attività soggetta rientrando nel campo di applicazione ETS senza autorizzazione, sia applicata una sanzione pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione di una quantità di quote di emissioni pari a quelle che sarebbero state restituite dall'operatore nel corso degli anni di attività qualora fosse stato regolarmente autorizzato fin dall'avvio della stessa.</p> <p>Analogamente l'articolo 36, comma 3, sanziona l'operatore aereo che abbia operato e prodotto emissioni in atmosfera senza aver presentato il Piano di monitoraggio nei termini previsti. Le conseguenze sanzionatorie sono le medesime stabilite, per gli impianti</p>
--	--	---

	<p>nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.</p> <p>12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni prodotte o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.</p> <p>13. La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.</p> <p>14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima conservativa.</p> <p>15. Il Comitato rende noto mediante</p>	<p>fissi, dall'articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 30/2013.</p> <p>Nella nuova proposta si è inteso ridurre l'importo fisso, nonché eliminare la doppia punizione riferita alle tonnellate di emissioni di CO₂ prodotte senza autorizzazione, che nel d.lgs. n. 30/2013 comportano, sia la sanzione di 100 euro per quota che quella del costo di acquisto della quota moltiplicato per ciascuna tonnellata. Tale duplicazione è sembrata sproporzionata e, comunque, non giustificabile anche in termini di dissuasività. Nell'articolo proposto si mantiene un importo fisso ridotto, aumentato di 100 euro per ogni tonnellata di CO₂ prodotta in assenza di autorizzazione. Inoltre, si introducono una serie di meccanismi procedurali finalizzati a diversificare l'entità della sanzione, tenuto conto della gravità della condotta e dell'intenzione dell'autore della violazione di porvi rimedio con forme di ravvedimento operoso.</p> <p>In tal senso vengono differenziate le conseguenze sanzionatorie (diverso importo fisso), a seconda che l'accertamento della violazione venga effettuato d'ufficio o su dichiarazione spontanea del trasgressore, al fine di favorire l'emersione di situazioni di non conformità mediante spontanea "autodenuncia" del trasgressore. In questo secondo caso, inoltre, si consente al trasgressore di ridurre l'importo della sanzione (evitando la parte variabile di 100 euro per ogni tonnellata di CO₂), a condizione che proceda a regolarizzare la sua situazione, ottenendo l'autorizzazione entro 60 giorni dall'accertamento della violazione e che ponga rimedio agli effetti dannosi della sua condotta, provvedendo alla restituzione delle quote corrispondenti alle tonnellate di CO₂ prodotte senza autorizzazione. In tal modo si intende favorire l'emersione di casi di irregolarità di cui il Comitato non avrebbe altrimenti conoscenza (se non per il tramite della spontanea dichiarazione del trasgressore), inducendo gli operatori anche a rimediare alle conseguenze dannose effettivamente arrecate all'ambiente, mediante la compensazione delle emissioni</p>
--	--	--

	<p>pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 14.</p> <p>16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.</p> <p>17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione per ciascuna quota pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.</p> <p>18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che</p>	<p>prodotte secondo le stesse modalità che avrebbe seguito se fosse stato regolarmente autorizzato (ovvero mediante la restituzione di quote).</p> <p>Analoghe misure sono previste nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia che non abbiano presentato il Piano di monitoraggio nei termini.</p> <p>b) Mancata indicazione di un "domicilio" sul territorio italiano da parte degli operatori aerei.</p> <p>L'articolo 42, comma 11, introduce una fattispecie sanzionatoria non prevista dal d.lgs. n. 30/2013 attraverso la quale si sanziona l'operatore aereo che non procede ad indicare il luogo sul territorio italiano presso il quale intende ricevere le comunicazioni e notifiche trasmesse dal Comitato. Tale norma risulta particolarmente importante dal momento che, con riferimento agli operatori aerei stranieri con sede legale fuori dal territorio italiano, è emersa in via di prassi una vera e propria difficoltà di reperimento degli stessi e di individuazione di una sede presso la quale trasmettere provvedimenti sanzionatori o altre comunicazioni interne al procedimento sanzionatorio.</p> <p>c) Mancata comunicazione delle emissioni nei termini L'articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 30/2013 ha previsto che l'operatore che non procede a comunicare, entro il 31 marzo, di ogni anno il numero di tonnellate di emissioni prodotte o che rende tale comunicazione falsa è sanzionato nel solo importo fisso da 2.500 a 50.000 euro. La norma è riprodotta in maniera sostanzialmente identica nel nuovo articolo 43. Tuttavia, si è prevista un'ulteriore precisazione per le ipotesi di semplice ritardo nella comunicazione (non omissione totale), al fine di graduare le conseguenze sanzionatorie a seconda della gravità della condotta, distinguendo l'ipotesi di omissione totale da quella di semplice ritardo.</p> <p>d) Mancata restituzione annuale delle quote nei termini. L'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 30/2013 ha previsto che in caso di mancata restituzione, entro il 30 aprile di ogni anno, di un numero di quote corrispondente alla</p>
--	---	---

	<p>ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.</p> <p>19. Il gestore che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.</p> <p>20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la restituzione delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.</p> <p>21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio</p>	<p>quantità di tonnellate di CO2 prodotte si applica una sanzione pari a 100 euro per ciascuna quota, fermo restando l'obbligo restitutorio.</p> <p>Tale disposizione è riprodotta in via sostanzialmente uguale nel nuovo articolo 43, considerando che con riferimento ad essa la direttiva non lascia margini di discrezionalità agli Stati.</p> <p>e) Falsità dell'attestato di verifica.</p> <p>L'articolo 42 del nuovo testo riproduce l'articolo 36, comma 11, del d.lgs. n. 30/2013 ampliando la forchetta della sanzione applicabile (riducendo il minimo ed elevando il massimo) al fine di consentire una maggiore discrezionalità in base alla gravità della condotta. Per la restante parte le due fattispecie restano uguali.</p> <p>f) Mancata comunicazione di cessazione totale.</p> <p>L'articolo 36, comma 8, conteneva una identica disciplina sanzionatoria per casi molto diversi tra loro, prevedendo l'irrogazione di un importo fisso, aumentato per ogni quota indebitamente rilasciata di un valore pari a tre volte il costo medio della quota.</p> <p>Nel testo dell'articolo 42 si ha un'analisi molto più dettagliata delle varie casistiche che possono presentarsi con diversi livelli di gravità e diverse conseguenze punitive.</p> <p>In particolare, si differenzia il caso della semplice omissione della comunicazione, dal caso in cui tale omissione abbia comportato indebito rilascio. In quest'ultimo caso si consente all'operatore di procedere alla restituzione di tali quote entro un termine di 45 giorni, decorso il quale si applica anche la parte variabile della sanzione, commisurata al prezzo della quota così come nell'articolo 36, comma 8.</p> <p>Si prevede, inoltre, un regime di dettaglio per gli impianti che svolgono attività stagionale, i quali hanno un doppio obbligo: di comunicare la sospensione del rilascio nel caso in cui non siano sicuri di svolgere la campagna di attività annuale e di comunicare la cessazione totale nel caso in cui tale campagna di attività effettivamente non si svolga.</p>
--	--	---

	<p>emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.</p> <p>22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative al sistema di monitoraggio; c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno. <p>23. Il Comitato è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali</p>	<p>L'omissione di ciascuna di tali comunicazioni è autonomamente sanzionata e, quindi, può verificarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'operatore non comunichi la richiesta di sospensione del rilascio, ma comunichi la cessazione totale; b) l'operatore comunichi la richiesta di sospensione del rilascio, ma non comunichi la cessazione totale. g) Omessa o erronea comunicazione con eventuale conseguente indebito rilascio di quote <p>L'articolo 36, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 30/2013 sanziona le mancate comunicazioni di modifica degli impianti e l'aggiornamento del piano di monitoraggio, cessazione totale di attività, cessazione parziale di attività, riduzione sostanziale di capacità.</p> <p>Il nuovo articolo 42 sanziona l'omissione delle comunicazioni (ad eccezione della comunicazione di cessazione totale, già sanzionata) sanzionandola sia qualora non abbia comportato conseguenze in termini di rilascio sia qualora ne sia seguito indebito rilascio di quote. Anche in questo caso è previsto un meccanismo di ravvedimento operoso consistente nella fissazione di un termine entro il quale l'operatore può spontaneamente procedere alla restituzione delle quote ricevute in eccedenza, evitando di incorrere nella parte variabile della sanzione, pari al costo della quota fino ad un massimo di 100 euro.</p> <p>h) Violazioni commesse dai piccoli emettitori</p> <p>L'articolo 36, commi 10-bis e 10-ter, prevede le sanzioni per i piccoli emettitori.</p> <p>Le disposizioni sono riprodotte con formulazione identica nell'articolo 42.</p> <p>I commi 7 e 10 dell'articolo 36 non sono riprodotti in quanto contenevano disposizioni di fatto già comprese nei commi 8 e 9 del medesimo articolo, di cui costituivano duplicato.</p> <p>L'articolo 42 riproduce una disposizione dell'articolo 16 della direttiva</p> <p>L'articolo 42 prevede il regime transitorio e, in particolare,</p>
--	--	---

<p>non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.</p>	<p>in osservanza del principio penalistico della retroattività della legge più favorevole al reo, l'applicabilità della disciplina più favorevole anche in via retroattiva a tutti i procedimenti sanzionatori che non siano conclusi, al momento dell'entrata in vigore, con una decisione divenuta irrevocabile.</p> <p>L'articolo 42 stabilisce le modalità per consentire l'applicazione retroattiva della norma più favorevole ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della normativa.</p> <p>Per ciò che concerne il settore aviazione si evidenziano ulteriori criticità di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ problematiche connesse all'individuazione annuale degli A.Os. inclusi o esclusi dal campo di applicazione della normativa ETS. Ai sensi della normativa in vigore, un operatore aereo può essere o meno incluso nel campo di applicazione sulla base dell'attività di trasporto aereo effettivamente svolta e sulla base dei quantitativi di emissione di CO2. La rilevazione di tale attività e dei quantitativi di emissione viene effettuata attraverso la banca dati di Eurocontrol, che viene continuamente aggiornata con possibili sensibili modifiche dei dati in essa contenuti. Tali modifiche dei dati, da parte di Eurocontrol, possono avvenire in qualsiasi momento poiché non tengono conto delle tempistiche previste dalla normativa ETS, causando in questo modo una incertezza di fondo circa il dato che determina, ad esempio, l'inclusione nel campo di applicazione della direttiva. <p>Ciò ha comportato che per alcuni casi si è reso necessario "rivedere" procedimenti sanzionatori, aperti non correttamente poiché fondati su dati errati;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ problematiche connesse alla contestazione delle violazioni ad opera degli operatori aerei extra UE. <p>Alcuni operatori aerei inclusi nel campo di applicazione della normativa ETS sono di nazionalità extra UE e sono operatori non commerciali, effettuano cioè attività aerea privata. Tali operatori aerei, che utilizzano solitamente aeromobili di piccole dimensioni, non sono presenti nel</p>
---	---

		<p>registro dello Stato di appartenenza, in quanto operano senza necessità di disporre di una Licenza di esercizio che consenta loro di operare trasporto pubblico di passeggeri. Questa fattispecie rende di difficile individuazione la sede legale degli operatori aerei in questione ai fini della notifica delle comunicazioni ufficiali, ad esempio, delle contestazioni e degli adempimenti conseguenti in caso di inottemperanza della norma.</p> <p>Posto che, secondo la Corte di cassazione, l'ordinanza-ingiunzione ex lege 24 novembre 1981 n. 689, è un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, tuttavia, nel caso in cui il l'operatore aereo abbia sede legale in un paese extra UE, l'esito della procedura esecutiva presenta, ad oggi, particolari criticità: occorre verificare, di volta in volta, la sussistenza di una convenzione bilaterale che garantisca la tutela del credito in ambito internazionale. In mancanza di accordi o trattati internazionali siglati dal nostro Paese, potrebbe accadere che, pur sussistendo una sentenza di condanna ovvero un decreto ingiuntivo, al quale è assimilata l'ordinanza-ingiunzione, ex-lege n. 689/1981, nei confronti di un debitore straniero non sia possibile recuperare concretamente il proprio credito, in quanto il provvedimento ottenuto non viene riconosciuto nel paese del debitore.</p> <p>Pertanto, sia la notifica del verbale di accertamento che dell'ordinanza ingiunzione (qualora alla notifica del verbale non abbia fatto seguito il pagamento in misura ridotta o l'opposizione in via amministrativa o giudiziale), sia la successiva escussione dei crediti pecuniari ivi accertati e contestati, nei confronti di operatori che non hanno sede legale nel territorio nazionale o UE, non sono di semplice attuazione. Con la conseguenza che in tali casi, salvo lo spontaneo ravvedimento dell'operatore extra UE, i verbali di accertamento e le ordinanze di ingiunzione si rivelano strumenti poco efficaci.</p> <p>Per cercare di limitare gli effetti delle criticità sopra</p>
--	--	---

<p>Articolo 17 Accesso alle informazioni</p> <p>Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.</p>		<p>riportate si è cercato di intensificare le comunicazioni con gli operatori aerei stranieri, in particolare, al fine di supportarli nella comprensione della normativa e del rispetto delle scadenze da essa previste.</p> <p>Resta, peraltro, il fatto che gli operatori aerei stranieri dovrebbero eleggere domicilio sul territorio italiano, come peraltro previsto dal d.lgs. n. 30/2013, cosa che, ad oggi, è avvenuta soltanto in pochissimi casi. La mancata elezione di domicilio in Italia rende certamente più complessi i rapporti e la reperibilità di tali operatori.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 36 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 18 Autorità competente</p> <p>Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate. ▼M1</p> <p>Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai</p>	<p>RIMANDO ALL'ARTICOLO 43</p>	<p>RIMANDO ALL'ARTICOLO 43</p>
<p>Art. 4 Autorità nazionale competente</p> <p>Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate. ▼M1</p> <p>Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai</p>	<p>ART. 4 Autorità nazionale competente</p> <p>1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>Art. 4 Autorità nazionale competente</p> <p>La direttiva europea 2003/87/CE stabilisce che per la gestione del meccanismo ETS, in ogni Stato membro, venga individuata una "autorità competente", la cui composizione e funzionamento sono demandati a livello nazionale. L'articolo 4 del decreto prevede che in Italia l'autorità competente sia il "Comitato ETS", istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).</p>

<p>sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.</p>	<p>2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dei dieci membri con diritto di voto tre, compreso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il Vicepresidente, dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto, esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.</p> <p>3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.</p>	<p>Si rappresenta che rientrano nel sistema ETS circa 1.100 impianti fissi e 30 operatori aerei;</p> <p>a) conseguentemente, all'espletamento di tale articolata attività a supporto della Segreteria Tecnica ha sinora provveduto in larga parte la DG MATTM che, invece, ai sensi del Dlgs 30/2013, avrebbe dovuto fornire esclusivamente un supporto organizzativo-logistico;</p> <p>b) lasciando invariato il quadro normativo e dovendo recepire le indicazioni della Corte dei Conti, è dimostrato che la Segreteria Tecnica, così come articolata ai sensi del Dlgs 30/2013, non è in grado di istruire i volumi di pratiche di cui alla Tabella 1. Tale situazione risulterebbe peraltro aggravata nella IV Fase del meccanismo, in quanto infatti, ad esempio, le nuove regole stabilite a livello europeo impongono una revisione di tutti i piani di monitoraggio delle emissioni e, in prospettiva, una maggiore frequenza nell'aggiornamento dei livelli di attività degli impianti.</p> <p>Tenuto conto di quanto sopra, si è, dunque, ritenuto opportuno che il provvedimento all'esame tenesse conto di come opera effettivamente l'Autorità nazionale competente, affidando la fase istruttoria al Ministero dell'ambiente ed esplicitando l'avallamento di un adeguato supporto specialistico.</p> <p>Rispetto al regime vigente, l'Autorità nazionale competente delineata dal provvedimento all'esame è composta solo dal Comitato ETS e, non anche, da una segreteria tecnica. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dei dieci membri con diritto di voto tre, compreso il Presidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre, compreso il Vicepresidente, da</p>
--	---	--

	<p>Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p> <p>4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.</p> <p>5. Il Comitato opera collegialmente ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.</p> <p>6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione Generale competente per materia una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società <i>in house</i> e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.</p> <p>7. Per le attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emittitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di apposti Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.</p>	<p>Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia, che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento a specifiche attività. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.</p> <p>La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi ed agli operatori aerei è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, a tal fine, si avvale di una Segreteria tecnica interna alla Direzione generale competente per materia, nonché delle proprie società <i>in house</i>, di ISPRA e del Sistema Camerale attraverso la stipula di apposite convenzioni. Inoltre, con specifico riferimento alle attività inerenti il trasporto aereo ed i piccoli emittitori, il Ministero dell'ambiente si avvale del supporto specialistico fornito, rispettivamente, da ENAC e dal Gestore per i Servizi Energetici (GSE), attraverso la stipula di apposti Accordi di cooperazione, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Come anzidetto, per assicurare la corretta attuazione del sistema EU ETS è previsto il supporto del Sistema Camerale.</p> <p>Si tenga in considerazione che il Sistema camerale italiano già gestisce Albi nazionali per le imprese della filiera del rifiuto e i diversi registri telematici ambientali - ad esempio il Registro nazionale dei Gas Fluorurati (art. 13</p>
--	--	--

	<p>8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA.</p> <p>10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le azioni volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto; b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di 	<p>del D.P.R. 43/2012) e l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D.lgs. 152/2006) - e, dunque, detiene la specifica expertise, acquisita da Unioncamere nella gestione di sistemi informativi, oltre che il rilievo pubblicistico dell'attività da realizzare, compatibile con le finalità istituzionali del Ministero, in grado di assicurare un quadro appropriato per la protezione della integrità del meccanismo di mercato e la sua attuazione.</p> <p>Inoltre, il Sistema camerale, Pubblica Amministrazione, opera nel pieno rispetto delle regole del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005, modificato e integrato con D.lgs. 235/2010 e 197/2016). Unioncamere, infine, svolge un importante ruolo di intermediazione istituzionale tra Amministrazione centrale e mondo imprenditoriale che consente all'Ente di progettare e fornire servizi su scala nazionale, avvalendosi delle soluzioni informatiche più innovative e aggiornate e collegando quotidianamente le Camere di Commercio in rete con tutti gli attori del sistema produttivo italiano: oltre 6 milioni di imprese, 235 sedi distaccate delle Camere di Commercio, 60 milioni di operazioni annue in rete rivolte ai cittadini, oltre 500 mila pratiche SUAP trasmesse alla Pubblica Amministrazione, collegamento in rete delle Associazioni di Categoria, Ordini professionali, Operatori dell'informazione economica.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 4 del d.lgs. 30/2013.</p>
--	---	---

	<p>Kyoto;</p> <p>e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;</p> <p>f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.</p> <p>11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.</p> <p>12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato. Al personale della Segreteria tecnica può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinari nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro-capite, a valere sui proventi delle aste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi del comma 13.</p> <p>13. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere sui proventi delle aste, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
--	---

<p>Articolo 18 bis Stato membro di riferimento</p> <p>1. Lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo è:</p> <p>a) nel caso di un operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1), lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio per l'operatore aereo in questione;</p> <p>b) negli altri casi, lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall'operatore aereo in questione nell'anno di riferimento.</p> <p>2. Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 3 quater, nessuna delle emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è attribuita al suo Stato membro di riferimento, l'operatore aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall'operatore aereo in questione nei primi due anni del periodo precedente.</p> <p>3. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione:</p> <p>a) pubblica, anteriormente al 1 o febbraio 2009, un elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I al 1 o gennaio 2006 o successivamente a tale data, specificando lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo in base a quanto indicato al paragrafo 1; ▼ B (1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1. 02003L0087 — IT — 08.04.2018 — 010.001 — 38</p> <p>b) aggiorna l'elenco, anteriormente al 1 o febbraio di</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>Tale articolo non è stato recepito dal provvedimento che si propone in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea.</p> <p>Ogni anno la Commissione individua attraverso una decisione gli operatori aerei rientranti nel regime EUETS ed i relativi Stati di riferimento.</p> <p>L'attività viene regolamentata annualmente; per il 2019 sono stati approvati i due seguenti regolamenti con due scenari differenti. Uno che prevede la Brexit l'altro senza Brexit. Infatti nell'eventualità di Brexit le quote assegnate agli operatori UK andrebbero ridistribuite tra i rimanenti.</p> <p>I due Regolamenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Regolamento (UE) 2019/225 della Commissione, del 6 febbraio 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 per quanto riguarda gli operatori aerei per cui il Regno Unito è indicato come Stato membro di riferimento – Regolamento (UE) 2019/226 della Commissione, del 6 febbraio 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo
--	----------------------------	---

<p>ciascun anno successivo, al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I.</p> <p>4. La Commissione può, secondo la ► M9 procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2 ◀, definire orientamenti relativi alla gestione degli operatori aerei nell'ambito della presente direttiva da parte degli Stati membri di riferimento.</p> <p>5. Ai fini del paragrafo 1, per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare ► M9 nell'Unione ◀ dopo il 1 o gennaio 2006, per «anno di riferimento» s'intende il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi s'intende l'anno civile che decorre dal 1 o gennaio 2006.</p>		
<p>Articolo 18 ter Assistenza di Eurocontrol</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato recepito dal provvedimento che si propone in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea.</p>
<p>Articolo 19 Registri</p> <p>▼ M4</p> <p>1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1 o gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote di cui al paragrafo 3.</p> <p>Ogni Stato membro è in grado di assicurare l'esecuzione delle operazioni autorizzate in base al protocollo UNFCCC o al protocollo di Kyoto. ▼ B</p> <p>2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di</p>	<p>ART. 34 Sistema di registri</p> <p>1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.</p> <p>2. L'ISPRa svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale.</p>	<p>Art. 34 Sistema di registri</p> <p>In seguito alla revisione nel 2009 della Direttiva 87/2003/CE, dal 2012 le operazioni per il sistema di Emissions Trading Europeo (EU ETS) sono state centralizzate in un unico registro mantenuto dalla Commissione Europea e condiviso da 31 paesi (i 28 paesi dell'Unione più Islanda, Liechtenstein e Norvegia).</p> <p>Il Registro dell'Unione è una banca dati on-line organizzata in una struttura di conti elettronici intestati ai partecipanti all'EU ETS (gestori di impianti stazionari, operatori aerei, trader) e assimilabile a un sistema di internet banking: a seguito dell'accesso al sistema, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare i propri conti, ricevere da e/o trasferire verso altri conti le unità elettroniche a bilancio.</p> <p>Il Registro dell'Unione serve a garantire l'accurata</p>

<p>emissione. ▼ M9</p> <p>3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo tutti i requisiti necessari concernenti il registro dell'Unione per il periodo di scambio che inizia il 1 o gennaio 2013 e i successivi periodi, sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. Tali atti delegati contengono inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione.</p> <p>▼ M4</p> <p>4. Gli ► M9 atti ◀ di cui al paragrafo 3 contengono le opportune modalità che consentono al registro comunitario di effettuare le operazioni e altre transazioni al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1 ter. Tali ► M9 atti ◀ contengono inoltre le ▼ M2</p> <p>procedure per la gestione dei cambiamenti e degli incidenti per il registro comunitario con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Essi contengono le opportune modalità che consentono al registro comunitario di garantire la fattibilità delle iniziative degli Stati membri riguardanti il miglioramento dell'efficienza, la gestione dei costi amministrativi e le misure di controllo della qualità.</p>	<p>3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia.</p> <p>4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.</p> <p>5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.</p> <p>6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.</p> <p>7. L'amministratore del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.</p>	<p>contabilizzazione di tutte le unità elettroniche (quote di emissioni e crediti da attività di progetto) generate e rilasciate nell'ambito dell'EU ETS o in quello del Protocollo di Kyoto, mantenendo traccia della loro proprietà e dei loro trasferimenti. Serve inoltre a iscrivere le emissioni annuali verificate di ciascun operatore EU ETS e ad accertare che questi adempiano ai propri obblighi di compensazione delle stesse.</p> <p>Non si tratta di una piattaforma di scambio, quindi le contrattazioni esulano dal Registro. Tutte le operazioni sono controllate e autorizzate dal Log centrale dell'Unione Europea che garantisce il rispetto delle regole dell'EU ETS. La Commissione Europea garantisce inoltre l'elevata sicurezza del sistema grazie a una molteplicità di misure volte a contrastare attacchi informatici, attività fraudolente e criminose.</p> <p>L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione. Tale compito prevede la gestione dei conti nazionali e il mantenimento di tutti quelli intestati agli operatori EU ETS, ai verificatori accreditati e alle persone fisiche e giuridiche che prendono parte al commercio di emissioni su base volontaria.</p> <p>Infine per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti derivanti da attività di progetto (CER e ERU) in ambito EU ETS: il Regolamento in materia prevede la possibilità di scambiare gli stessi con quote in base a quantitativi ammissibili calcolati per ciascun impianto/operatore aereo. Le quote ottenute in seguito allo scambio vengono poi utilizzate dagli operatori ai fini della compliance e/o del trading.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 28 del d.lgs. 30/2013.</p>
<p>Articolo 20 Amministratore centrale</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato riportato in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione</p>

<p>1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.</p> <p>2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.</p> <p>3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.</p>		europea.
--	--	----------

<p>Articolo 21 Relazioni degli Stati membri</p> <p>1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. ► M4 La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso ◀. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. ► M9 La relazione è redatta sulla scorta di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2. ◀ Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.</p> <p>2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri. ▼ M4</p> <p>3. La Commissione organizza uno scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi riguardanti l'assegnazione delle quote, l'impiego delle ERU e delle CER nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀, il funzionamento dei registri, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l'accreditamento, le tecnologie dell'informazione e il rispetto della presente direttiva. ▼ M4</p> <p>4. Ogni tre anni, la relazione di cui al paragrafo 1 riserva un'attenzione particolare anche alle misure equivalenti adottate per gli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS. La questione delle misure equivalenti</p>	<p>ART. 44 Relazione alla Commissione europea</p> <p>1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.</p> <p>2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.</p>	<p>Art. 44 <i>Relazione alla Commissione europea</i></p> <p>L'articolo prevede che l'Autorità nazionale competente invii annualmente una relazione sulle attività svolte come dettagliato nell'articolo del provvedimento in esame.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 28 del d.lgs. 30/2013.</p>
---	---	---

adottate per gli impianti di dimensioni ridotte è altresì esaminata durante lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3.

<p>Articolo 21 bis Sostegno delle attività volte a creare capacità Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>Tale articolo non è stato riportato nel provvedimento in esame in quanto riguarda attività coordinate dalla Commissione europea.</p>
<p>Articolo 22 Modifiche degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare, se opportuno, gli allegati della presente direttiva, a eccezione degli allegati I, II bis e II ter, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>Tale articolo non è stato riportato nel provvedimento in esame in quanto non sono state valutate possibilità di modifica degli allegati.</p>
<p>Articolo 22 bis Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>Tale articolo non è stato riportato nel provvedimento in esame in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea</p>

<p>e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p>Articolo 23 Esercizio della delega</p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, e 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, all'articolo 22, agli articoli 24, paragrafo 3, 24 bis, paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 quater è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'8 aprile 2018.</p> <p>3. La delega di potere di cui agli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, e 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, all'articolo 22, agli articoli 24, paragrafo 3, 24 bis; paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 quater, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>Tale articolo non è stato riportato nel provvedimento in esame in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea</p>

<p>13 aprile 2016 (1).</p> <p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p>6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, dell'articolo 22, degli articoli 24, paragrafo 3, 24 bis,, paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 28 quater, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio</p>		
<p>Articolo 24 Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas</p> <p>▼ M9</p> <p>1. A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale dell'EU ETS e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23.</p> <p>▼ M9</p> <p>2. Quando è approvata l'inclusione di attività e gas supplementari, la Commissione può al contempo</p>	<p>Art. 14 Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas</p> <p>1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.</p> <p>2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle</p>	<p>Art. 14 Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas</p> <p>L'articolo del provvedimento prevede le modalità con le quali l'Autorità nazionale competente può introdurre delle integrazioni alle attività e ai gas effetto serra che non sono riportate negli Allegati.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 24 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>autorizzare il rilascio di quote supplementari e può autorizzare altri Stati membri ad includere le attività e i gas in questione.</p> <p>3. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, possono essere adottati ► M9 atti ◀ sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza. ▼ M9</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva in tal senso.</p>	<p>emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.</p>	
<p>Articolo 24 bis Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni</p> <p>1. Oltre alle inclusioni previste dall'articolo 24, la Commissione può adottare misure per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dall'EU ETS.</p> <p>Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'ex articolo 11 ter, paragrafo 7, nella versione in vigore anteriormente all'8 aprile 2018. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva definendo la procedura da seguire.</p> <p>▼ M4</p> <p>Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate ► M9 dall'EU ETS ◀. Sono adottate misure solo qualora</p>	<p>ART. 39 Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni</p> <p>1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.</p>	<p>Art. 39 <i>Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni</i></p> <p>Corrispondenza con l'art. 24 del d.lgs. 30/2013.</p>

<p>l'inclusione a norma dell'articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame ► M9 dell'EU ETS ◀ considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta ► M9 l'Unione ◀. ▼ M9</p> <p>▼ M4</p> <p>3. Uno Stato membro può rifiutare il rilascio di quote per determinati tipi di progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra sul suo territorio. Tali progetti saranno eseguiti sulla base dell'accordo dello Stato membro in cui si svolge il progetto.</p>		
<p>Articolo 25 Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra</p> <p>1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra ► M9 l'EU ETS ◀ e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.</p> <p>▼ M4</p> <p>1 <i>bis</i>. Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra ► M9 l'EU ETS ◀ e sistemi compatibili vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub-federali o regionali.</p> <p>1 <i>ter</i>. Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine¹ di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione ► M9 dell'EU ETS ◀ o di altri sistemi obbligatori di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute.</p> <p>▼ M9</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato recepito nel provvedimento in esame in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea.</p>

<p>Articolo 25 bis Provvedimenti adottati da paesi terzi per ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici</p> <p>1. ► M9 Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso l'Unione, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra l'EU ETS e i provvedimenti adottati da tale paese.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I della presente direttiva per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, tranne in relazione all'ambito di applicazione, richieste da un accordo concluso a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ▼</p> <p>La Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali altre modifiche della presente direttiva.</p> <p>La Commissione può inoltre, ove opportuno, formulare raccomandazioni al Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 1, del trattato ai fini dell'avvio di negoziati per concludere un accordo con il paese terzo in questione.</p> <p>2. ► M9 L'Unione ◀ e i suoi Stati membri proseguono la ricerca di un accordo su misure globali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo. Alla luce di qualsiasi accordo in tal senso, la Commissione valuta se sia necessario modificare la presente direttiva per quanto attiene agli operatori aerei</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato recepito nel provvedimento in esame in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea</p>
--	----------------------------	---

<p>Articolo 26 Modifica della direttiva 96/61/CE All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi: «Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a ►M4 effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (*) in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito. Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno. I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>NON PRESENTE</p>
<p>Articolo 27 Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti 1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere ►M9 dall'EU ETS ◄ gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO 2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di</p>	<p>ART. 31 Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti 1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno</p>	<p>ART. 31 <i>Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti</i> Nell'artico articolo sono descritte le procedure di comunicazione alla Commissione europea da parte dell'Autorità nazionale competente e le caratteristiche che un impianto deve avere affinché venga definito di</p>

<p>combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:</p> <p>a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;</p> <p>b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;</p> <p>c) confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente ►M9 nell'EU ETS ◄;</p> <p>d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.</p> <p>Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. ▼B</p> <p>2. Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre</p>	<p>una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:</p> <p>a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;</p> <p>b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato può autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;</p> <p>c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS;</p> <p>d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.</p>	<p>dimensioni ridotte.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 38 del d.lgs. 30/2013.</p>
---	--	---

<p>mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l'esclusione si considera approvata.</p> <p>Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l'impianto ricade ► M9 nell'EU ETS ▼, l'impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis al medesimo impianto.</p> <p>3. Allorché un impianto rientra nuovamente ► M9 nell'EU ETS ▼ a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto. ▼ M9</p> <p>Tali impianti rientrano nell'EU ETS per il resto del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, durante il quale sono stati reintrodotti. ▼ M4</p> <p>4. Per gli impianti che non sono stati inseriti ► M9 nell'EU ETS ▼ nel periodo dal 2008 al 2012, possono essere applicati requisiti semplificati in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della determinazione delle emissioni nei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a).</p>	<p>2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 è valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25.</p> <p>3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra può essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I. Tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1.</p> <p>4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera può essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.</p> <p>5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), è predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.</p> <p>6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS.</p>	
<p>▼ M9 Articolo 27 bis Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate</p>	<p>ART. 32 Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300</p>	<p>ART. 32 Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno.</p>

<p>1. Gli Stati membri possono escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente dello Stato membro interessato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO₂ equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che lo Stato membro interessato:</p> <p>a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;</p> <p>b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2 500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;</p> <p>c) confermi che, qualora un impianto emetta 2 500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; e</p> <p>▼ M4</p> <p>d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.</p> <p>2. Allorché un impianto rientra nuovamente nell'EU ETS a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, le quote assegnate a norma dell'articolo 10 bis sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto.</p> <p>3. Gli Stati membri possono inoltre escludere dall'EU ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.</p>	<p>ore/anno.</p> <p>1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:</p> <p>b) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;</p> <p>c) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;</p> <p>d) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;</p> <p>e) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.</p> <p>2. Allorché l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a</p>	<p>Nell'articolo sono descritte le procedure di comunicazione alla Commissione europea da parte dell'Autorità nazionale competente e le caratteristiche che un impianto deve avere affinché venga definito di dimensioni ridotte e quindi escluso dal sistema EU ETS.</p> <p>Nessuna corrispondenza con il d.lgs. 30/2013.</p>
---	--	---

	<p>decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto è situato.</p> <p>3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1.</p> <p>4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.</p> <p>5. La proposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite.</p>	
<p>Art.34 Analisi del profilo di rischio ed ispezioni</p> <p>1. L'Autorità nazionale competente sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) può svolgere attività ispettive atte a determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti della direttiva e dei suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche una visita in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento.</p>	<p>L'articolo introduce il concetto di <i>Ispezione</i> nell'articolato del decreto. L'esigenza di un controllo di <i>compliance</i> degli impianti è stato rappresentato dalla Corte dei Conti Europea e trattato dalle linee guida prodotte dalla Commissione stessa. Tali ispezioni che possono prevedere anche una visita in loco si differenziano dai controlli dei verificatori.</p>	

	<p>2. L'Autorità nazionale competente provvede a redigere un apposito programma annuale che definisce le modalità, le tempistiche e le risorse economiche con le quali l'Autorità stessa svolge le attività di cui al comma 1.</p> <p>3. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente decreto.</p> <p>4. L'Autorità nazionale competente per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di Enti di ricerca, ovvero della collaborazione di altre Pubbliche Amministrazioni.</p>
--	--

<p>Articolo 28 Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Commissione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici</p> <p>1. Entro tre mesi dalla firma, da parte ► M9 dell'Unione ◀, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall'impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:</p> <p>a) la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle ► M9 dell'Unione ◀ e gli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità;</p> <p>b) le implicazioni dell'accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello ► M9 dell'Unione ◀ per passare al più ambizioso obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto;</p> <p>c) la competitività delle industrie manifatturiere ► M9 dell'Unione ◀ nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;</p> <p>d) l'impatto dell'accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici ► M9 dell'Unione ◀;</p> <p>e) l'impatto sul settore agricolo ► M9 dell'Unione ◀, inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;</p> <p>f) le modalità adeguate per includere le emissioni e gli</p>	<p>NON PRESENTE</p> <p>6.</p>	<p>L'articolo della direttiva non è stato recepito nel provvedimento in esame in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea.</p>
---	-------------------------------	--

assorbimenti relativi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura ► M9 nell'Unione ◀;

▼ M9

g) l'afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell'eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;

h) la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti ► M9 dall'Unione ◀ e dagli Stati membri.

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente direttiva a norma del paragrafo 1, in vista dell'entrata in vigore della direttiva modificativa previa approvazione, da parte ► M9 dell'Unione ◀, dell'accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo.

La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.

3. La proposta consente ai gestori, se del caso, di utilizzare, in aggiunta ai crediti previsti dalla presente direttiva, CER, ERU o altri crediti approvati risultanti da progetti in paesi terzi che hanno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

4. La proposta comprende inoltre, se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per contribuire al conseguimento delle riduzioni obbligatorie a norma del paragrafo 1 in modo trasparente, equilibrato ed equo e comprende, in particolare, misure di attuazione affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di crediti di progetto nell'ambito ► M9 dell'EU ETS ◀ rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 11 bis affinché tali

<p>gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell'ambito dell'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, a seconda dei casi.</p> <p>5. La proposta include le opportune misure transitorie e sospensive in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo internazionale sui cambiamenti climatici.</p>		
<p>Articolo 28 bis ▼ M8 Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato ▼ M6</p> <p>1. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2 bis, 14, paragrafo 3, e 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda: ▼ M8</p> <p>a) tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE in</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'Unione e gli Stati membri hanno adottato leggi fin dal 1997 per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici determinati dalle attività di trasporto aereo. L'Unione ha adottato per due volte deroghe, limitate nel tempo, all'EU ETS, in modo da limitare gli obblighi di conformità alle sole emissioni prodotte dai voli tra aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE), garantendo il pari trattamento degli operatori aerei attivi sulla stessa rotta indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti. Dal</p>

<p>ogni anno civile dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter; ▼ M4</p> <p>b) tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter. ▼ M6</p> <p>Ai fini degli articoli 11 bis, 12 e 14, le emissioni verificate prodotte da voli diversi da quelli di cui al primo comma sono considerate emissioni verificate dell'operatore aereo. ▼ M8</p> <p>2. In deroga agli articoli 3 sexies e 3 septies, agli operatori aerei che beneficiano delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo è assegnato, ogni anno, a titolo gratuito, un numero di quote ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione di cui alle lettere suddette.</p> <p>In deroga all'articolo 3 septies, paragrafo 8, le quote di emissioni che non provengono dalla riserva speciale sono cancellate.</p> <p>A decorrere dal 1 o gennaio 2021, il numero di quote assegnate agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.</p> <p>Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1 o gennaio 2017 al 31 dicembre 2023, gli Stati membri pubblicano, prima del 1 o settembre 2018, il numero di quote del trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo. ▼ M6</p> <p>3. In deroga all'articolo 3 quinquies, gli Stati membri mettono all'asta un numero ridotto di quote del trasporto aereo in proporzione alla riduzione del numero totale di quote rilasciate. ▼ M8</p> <p>4. In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il</p>	<p>momento che le caratteristiche della misura mondiale basata sul mercato devono ancora essere messe a punto, è stato adottato il Regolamento 2017/2392 per prorogare gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativi alle attività di trasporto aereo fino al 31 dicembre 2023.</p> <p>Poiché gli obiettivi del Regolamento 2017/2392, vale a dire prorogare gli attuali limiti dell'ambito di applicazione non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima è intervenuta in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione europea.</p> <p>Non sono dunque presenti nella bozza di decreto gli articoli in corrispondenza degli articoli 28 bis, 28 ter e 28 quater della direttiva giacché l'Unione ha già esercitato l'azione normativa non residuando allo Stato membro la competenza relativa alla proroga in parola.</p>
---	---

<p>numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. ▼ M6</p> <p>5. In deroga all'articolo 3 octies, gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. ▼ M8</p> <p>6. In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO₂ o quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3 000 tonnellate di CO₂ prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emittitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione (1) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dallo strumento per emittitori di entità ridotta.</p> <p>7. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica ai paesi con i quali è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 25 o 25 bis, solo conformemente ai termini di tale accordo.</p>		
<p>Articolo 28 ter Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>L'Unione e gli Stati membri hanno adottato leggi fin dal 1997 per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici</p>

1. Prima del 1 o gennaio 2019 e successivamente a intervalli regolari, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento: i) agli strumenti pertinenti dell'ICAO, compresi gli standard e le pratiche raccomandate; ii) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato; iii) alla creazione di un registro globale; iv) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021; v) alle implicazioni delle riserve dei paesi terzi; e vi) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili. In linea con il bilancio mondiale dell'UNFCCC, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di dimezzare, entro il 2050, le emissioni di CO₂ prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005.

2. Entro 12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. In tale relazione, la Commissione prende inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno del SEE, se opportuno. Essa esamina inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale ▼M8 (1.) Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

determinati dalle attività di trasporto aereo. L'Unione ha adottato per due volte deroghe, limitate nel tempo, all'EU ETS, in modo da limitare gli obblighi di conformità alle sole emissioni prodotte dai voli tra aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE), garantendo il pari trattamento degli operatori aerei attivi sulla stessa rotta indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti. Dal momento che le caratteristiche della misura mondiale basata sul mercato devono ancora essere messe a punto, è stato adottato il Regolamento 2017/2392 per prorogare gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativi alle attività di trasporto aereo fino al 31 dicembre 2023. Poiché gli obiettivi del Regolamento 2017/2392, vale a dire prorogare gli attuali

<p>(Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).</p> <p>02003L0087 — IT — 08.04.2018 — 010.001 — 50</p> <p>in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. Inoltre, la relazione esamina se le disposizioni adottate a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 2, debbano essere oggetto di revisione.</p> <p>3. La Commissione correda la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.</p>	
<p>Articoli 28 quater Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva per quanto riguarda l'adeguato monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini dell'attuazione della misura mondiale basata sul mercato prevista dall'ICAO su tutte le rotte da essa contemplate. Tali atti delegati si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi</p>	<p>NON PRESENTE</p>

<p>distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dagli atti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15.</p>		
<p>Articolo 29 Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento.</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>Tale articolo non è stato recepito dal provvedimento in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea.</p>
<p>Articolo 29 bis Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi</p> <p>1. Qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia tre volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone, la Commissione convoca immediatamente una riunione del comitato istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE. ▼ M8</p> <p>2. Qualora l'evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, può essere adottata una delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell'evoluzione dei prezzi:</p> <p>a) una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all'asta di parte della quantità da mettere all'asta;</p> <p>b) una misura che consente agli Stati membri di mettere all'asta fino al 25 % delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti.</p> <p>Tali misure sono adottate secondo la procedura di</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>Si conferma l'esistenza, sia nella norma europea attualmente vigente (dir. 2003/87/UE e s.m.i.) per il terzo periodo sia nella norma emendata con la Dir. 410/2018 e che troverà applicazione nel quarto periodo dell'EU ETS (2021-2030), della previsione di "Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi" (art. 29 bis Dir. ETS) che declino per punti chiave a seguire.</p> <p>CONDIZIONE PER ATTIVAZIONE</p> <p>Condicio sine qua non per l'attivazione, definita nel primo paragrafo dell'art. 29bis, consiste nel persistere, per oltre sei mesi consecutivi, di un Prezzo della quota di emissione tre volte superiore al "prezzo medio registrato nei due anni precedenti sul mercato della CO2". L'evoluzione dei prezzi non deve essere ascrivibile, inoltre, come previsto nel paragrafo 2 dello stesso articolo, a mutamenti dei fondamentali del mercato (i.e. alla normale dinamica di domanda e offerta di quote di emissione come condizionata tradizionalmente da variabilità meteorologiche, dai prezzi dei combustibili, dal cambiamento del contesto economico, etc. ma dovrebbe essere ascrivibile a variabili di tipo maggiormente</p>

<p>gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 4.</p> <p>3. Ogni misura tiene nel massimo conto le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 29 nonché ogni altra informazione pertinente fornita dagli Stati membri.</p> <p>4. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite negli ► M9 atti ◀ di cui all'articolo 10, paragrafo 4.</p>		<p>speculativo).</p> <p>IN COSA CONSISTE</p> <p>Tenendo conto della portata dell'evoluzione dei prezzi (entità del fenomeno), la misura di contenimento del prezzo della CO2 potrebbe essere declinata alternativamente in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misura che consente agli Stati membri di anticipare il collocamento di una parte del volume delle Aste governative di quote di emissione; - Misura che consente agli Stati membri di collocare all'asta fino al 25% del quantitativo residuo della Riserva Nuovi Entranti (la Riserva Nuovi Entranti per il III periodo dispone di 330 mln di EUA non assegnate; la Riserva NER per il IV periodo dovrebbe disporre all'incirca di 395 mln di EUA). <p>A queste modalità, se ne aggiunge una terza, aggiuntiva alle precedenti, come previsto dal paragrafo 7 dell'articolo 1 della Decisione n. 1815/2015 istitutiva della Riserva di Stabilità del mercato che prevede l'immissione nelle Aste governative di 100 mln di EUA, qualora in circolazione nel Sistema ci siano più di 400 mln di EUA (“[...] Qualora, in un dato anno, il paragrafo 6 del presente articolo non sia applicabile e siano adottate misure ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva. [...]”</p> <p>MODALITA' PER ATTIVAZIONE</p> <p>Le misure potrebbero essere attivate, per il tramite del ruolo propositivo della Commissione che agisce attraverso la procedure c.d. di Comitologia ovvero attraverso l'attivazione della procedure che investono il Climate Change Committee nelle modalità previste dagli articoli 4,</p>
--	--	---

<p>Articolo 30 Riesame alla luce dell'attuazione dell'accordo di Parigi e dello sviluppo dei mercati del carbonio in altre importanti economie</p> <p>1. La presente direttiva è oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.</p> <p>2. Le misure volte a sostenere talune industrie ad alta intensità energetica che possono essere oggetto di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui agli articoli 10 bis e 10 ter sono oggetto di riesame alla luce delle misure di politica climatica in altre importanti economie. In tale contesto la Commissione valuta inoltre se le misure relative alla compensazione dei costi indiretti debbano essere ulteriormente armonizzate.</p> <p>3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto di ogni bilancio globale concordato nel quadro dell'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione in vista delle necessarie riduzioni dei gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati</p>	<p>NON PRESENTE</p>	<p>7 e 8 della Decisione 1999/468/CE. CONSIDERAZIONI</p> <p>Premesso che, alla luce delle valutazioni ad oggi effettuate e delle analisi in prima battuta condotte (nonché dalla lettura del punto di vista di autorevoli analisti in materia – i.e. Thomson Reuters), le misure su descritte ad oggi non sono state mai attivate, né così le modalità di applicazione (che dovrebbero essere definite attraverso il Regolamento 1031/2010 e smi) sembrerebbero essere mai state dettagliate, né sembrano sussistere le condizioni per l'attivazione.</p> <p>Secondo una prima valutazione, l'accertamento della condizione per l'attivazione, così come la scelta della modalità applicativa richiede comunque discrezionalità e scelta.</p>
		<p>L'articolo della direttiva non è stato recepito dal provvedimento che si propone in quanto riguarda attività svolte direttamente dalla Commissione europea.</p>

<p>membri, anche per quanto riguarda il fattore lineare di cui all'articolo 9. La Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.</p> <p>4. Prima del 1 o gennaio 2020 la Commissione presenta un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo connessi alle emissioni di gas diversi dal CO₂, corredata, se del caso, di una proposta sui modi migliori per affrontare tali effetti.</p>		
<p>Articolo 31 Attuazione</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.</p> <p>Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.</p>	<p>NON PRESENTE</p>	
<p>NON PRESENTE</p>	<p>ART. 45 Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra</p> <p>1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della</p>	<p>ART. 45 <i>Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra</i></p> <p>L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della</p>

	<p>raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto. 3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi. 4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 	<p>realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità mentre il Ministero dell'Ambiente è responsabile dell'approvazione degli stessi e del loro invio agli organismi nazionali competenti.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 28 del d.lgs. 30/2013.</p>
--	---	--

	<p>ART. 46 Disposizioni finanziarie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite ovvero da aggiornare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 3. Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 4. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio. 5. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPR, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di 	<p>ART. 46 Disposizioni finanziarie</p> <p>Prevede che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Corrispondenza con l'art. 41 del d.lgs. 30/2013.</p>
--	--	--

	<p>previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	
	<p>ART. 47</p> <p>Abrogazioni e disposizioni transitorie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni. 2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410 l'articolo 19, l'articolo 20 comma 1, lettera c), l'articolo 21, comma 3, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera cc), l'articolo 31, l'articolo 21, comma 4, l'articolo 27 comma 1, l'articolo 32, l'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto legislativo del 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. 3. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto. 4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto. 	<p>ART. 47</p> <p>Abrogazioni e disposizioni transitorie</p> <p>L'articolo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) al comma 1, l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30; - b) al comma 2, l'individuazione puntuale degli articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che, ai fini del completamento delle attività del sistema EU-ETS relative al periodo 2013-2020, continuano ad applicarsi, con indicazione dei relativi termini; - al comma 3, che il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013 continui ad operare fino alla costituzione del nuovo comitato, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame; - al comma 4, la salvezza degli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto. <p>Corrispondenza con l'art. 43 e 44 del d.lgs. 30/2013.</p>

	<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
--	---	--

Gli allegati sono quelli della direttiva, fatta esclusione del II bis, II ter, che non riguardano direttamente l'Italia quale SM, pertanto il IV e diventato III e il V e diventato IV.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PREMESSA

La direttiva (UE) 2018/410 ha radicalmente rivisto la direttiva di riferimento per l'*Emissions trading system*, ovvero la 2003/87/CE, al fine di rafforzare il meccanismo del sistema ETS per contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con il quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della Ue e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Le disposizioni recanti i criteri specifici per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le spese di funzionamento e gestione del sistema in Italia gravano sui proventi delle aste di quote di emissione già assegnate ai Ministeri competenti.

In particolare, per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera a) si richiamano le disposizioni dell'articolo 19 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, che stabiliscono come devono essere ripartiti e secondo quali finalità i proventi derivanti dalle aste delle quote ETS relativamente agli impianti fissi.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

Si definisce l'oggetto del provvedimento: il recepimento della direttiva in questione, del regolamento (UE) 2017/2392 e della decisione (UE) 2015/1814, che contribuiscono a creare un sistema europeo che opera con la finalità di una costante riduzione delle emissioni di gas effetto serra e contribuisce all'attuazione degli impegni in tal senso intrapresi a livello europeo ed internazionale.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 2

Campo di applicazione

Si riporta quanto disposto dalla direttiva 2003/87/CE, definendo il contesto e il campo di applicazione.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 3

Definizioni

Le definizioni sono mutuare dalla direttiva 2003/87/CE.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Capo II

AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

Articolo 4

Autorità nazionale competente

L'articolo 4 dello schema di decreto prevede che in Italia l'autorità competente sia il "Comitato ETS", istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



In particolare, il Comitato è composto da 15 membri, dei quali 10 membri con diritto di voto (tre si esprimono solo sulle questioni inerenti il settore aereo) e 5 con funzioni consultive. Il Comitato ha funzione deliberativa, mentre le attività istruttorie sono assunte dal Ministero dell'ambiente, che, a tal fine, attraverso una Segreteria tecnica dedicata, costituita da 5 funzionari della Direzione generale competente per materia, si avvale del supporto specialistico di una società *in house*, del GSE e di ISPRA. Le attività istruttorie sono integrate, per gli aspetti connessi al settore aereo, dal supporto specialistico fornito dall'ENAC, con apposito Accordo di cooperazione che non genera ulteriori costi, e, per gli aspetti connessi ai piccoli e piccolissimi emettitori, dal supporto specialistico del GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Nello specifico:

- I compensi dei 15 componenti del Comitato sono valutati conformemente alla spesa attuale.
- La Segreteria tecnica DG CLEA svolge le funzioni di centro di controllo dell'attività istruttoria ed è composta da 5 funzionari di ruolo, di cui uno con funzioni di coordinatore, appartenenti alla Direzione Generale competente per materia, ovvero DG CLEA. Le trasferte sono quelle utili a seguire le attività connesse alla gestione del sistema EU ETS.
- Le convenzioni con le Società *in house* sono valutate in ragione dei costi delle diverse figure contrattualizzate atte a svolgere le attività istruttorie controllate dalla Segreteria tecnica DG CLEA
- Una apposita Convenzione con ISPRA copre, se del caso, le attività connesse allo svolgimento delle istruttorie se inerenti funzionalità e temi derivanti dai dati del Registro Unionale e comunicazione delle emissioni.
- La convenzione con il GSE è necessaria a garantire lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai piccoli e piccolissimi emettitori di cui agli articoli 31 e 32 dello schema di decreto.
- Il Ministero peraltro continuerà a fornire al Comitato il supporto organizzativo e logistico.

Il quadro dei costi sarà correlato alla mole di procedimenti che viene generata da oltre 1.100 impianti fissi e da oltre 30 operatori aerei.

A puro titolo esemplificativo e certamente non esaustivo si riportano il numero e la tipologia di pratiche istruite annualmente dal Comitato e dal relativo supporto.

Gestione delle autorizzazioni	900
Comunicazione delle emissioni	1130
Restituzione delle quote	1130
Sanzioni/contenzioso	50

Il comma 8 fa riferimento ad apposita convenzione che definisce le modalità di interconnessione tra il Portale ETS – strumento utilizzato dal MATTM e dal Comitato per lo svolgimento delle attività ETS – e le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle PA coinvolte saranno erogati in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005 (e s.m.i). La citata Convenzione deve avere durata pluriennale in ragione della necessità del costante aggiornamento del sistema telematico del MATTM che deve essere costantemente aggiornato e/o integrato dai dati relativi al Registro delle Camere di commercio. I dati sono di carattere tecnico ma soprattutto di carattere amministrativo legati alla gestione aziendale.

Tale Convenzione grava sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 46, comma 2, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni recate nell'articolo in esame, ad eccezione di quelle riferite al comma 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi graveranno sui proventi delle aste, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n).

Capo III



TRASPORTO AEREO

Articolo 5

Ambito di applicazione

Si definisce, nel rispetto della Direttiva, l'ambito di applicazione dell'EU ETS relativamente al trasporto aereo, eliminando da tale ambito alcune attività di volo previste dal codice della navigazione.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 6

Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta

Nell'articolo si recepisce e si dettaglia quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/2393, relativamente alle attività del trasporto aereo per quanto concerne l'assegnazione di quote per la parte relativa alla vendita all'asta. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti.

1. I proventi derivanti dalla vendita all'asta sono utilizzati, per le attività destinate a finanziare le iniziative:
 - a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;
 - b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;
 - c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;
 - d) per finanziare la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;
 - e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;
 - f) per coprire i costi di gestione del sistema comunitario;
 - g) per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;
 - i) per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
 - l) per cofinanziare la ricerca e l'innovazione sono destinati anche ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»). Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese;
 - m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.

La trasparenza viene garantita dalla apposita pubblicità data alle iniziative nonché attraverso la relativa rendicontazione delle spese trasmessa alla Commissione europea

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

Nell'articolo, che ricalca con minime modifiche la normativa vigente (articolo 7 del decreto legislativo 30/2013) si recepisce e si dettaglia quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività



del trasporto aereo. In particolare si definiscono le modalità di assegnazione gratuita delle quote di CO2 per gli operatori aerei stessi.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 8

Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

Nell'articolo, che ricalca con minime modifiche la normativa vigente (articolo 8 del decreto legislativo 30/2013) si tratta delle attività svolte dell'Autorità nazionale competente, pertanto non coinvolgono direttamente la Commissione. L'Autorità nazionale competente rilascia le quote a titolo gratuito da assegnarsi entro il 28 febbraio di ogni anno agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale.

Articolo 9

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

Con tale articolo, che ricalca con minime modifiche la normativa vigente (articolo 9 del decreto legislativo 30/2013) si recepisce e si dettaglia quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività del trasporto aereo.

Per ciascun periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni specificate nel testo normativo.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale.

Articolo 10

Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

Nell'articolo si recepisce e si dettaglia quanto previsto dalla direttiva consolidata che tiene conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/2393 relativamente alle attività del trasporto aereo e nella Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. Tuttavia, l'articolo descrive e riguarda attività svolte dell'Autorità nazionale competente, che non coinvolgono direttamente la Commissione.

Riguarda, infatti, le modalità operative procedurali di approvazione e aggiornamento dei piani di monitoraggio che gli operatori aerei devono seguire.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 11

Divieto operativo



Nell'articolo, che ricalca con minime modifiche la normativa vigente (articolo 11 del decreto legislativo 30/2013), si tratta delle modalità da attuare affinché l'ETS funzioni adeguatamente: è necessario assicurare l'integrità del sistema, nonché la corretta attuazione dello stesso. Quanto al comparto aereo, il principio si traduce nella definizione di un quadro appropriato per la protezione della sua integrità attraverso il divieto operativo raccomandato e documentato dallo Stato membro che lo propone, deciso dalla Commissione attraverso la procedura di comitato; la Commissione in tal caso è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale.

Articolo 12

Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia

Con tale articolo si è inteso definire normativamente una procedura che non era stata delineata nel precedente decreto che determina le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere procedurale.

Capo IV

IMPIANTI FISSI

Articolo 13

Ambito di applicazione

Tale articolo stabilisce l'ambito di applicazione del Capo IV.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere procedurale.

Articolo 14

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas

L'articolo del provvedimento prevede le modalità con le quali l'Autorità nazionale competente può introdurre delle integrazioni alle attività e ai gas effetto serra che non sono riportate negli Allegati.

Ovvero provvedere in determinate situazioni ad un allargamento del campo di applicazione previo parere della Commissione europea.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere procedurale.

Articolo 15

Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Gli impianti che sono compresi nel regime EU ETS sono tenuti ad acquisire la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Autorità nazionale competente.

Sono esclusi dal regime EU ETS gli impianti di dimensioni ridotte di cui agli artt.32 e 33 ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.

Nell'articolo, che ricalca con minime modifiche la normativa vigente (articolo 13 del decreto legislativo 30/2013)

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere procedurale.



Articolo 16

Domanda di nuova autorizzazione

Con tale articolo si dettagliano, con maggiore precisione rispetto alla Direttiva, le modalità, le tempistiche e la documentazione necessaria per richiedere una nuova autorizzazione a livello nazionale.

Nell'articolo, che ricalca con modifiche a carico degli operatori privati la normativa vigente (articolo 14 del decreto legislativo 30/2013)

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere procedurale.

Articolo 17

Domanda di modifica dell'autorizzazione

Nell'articolo si definiscono le condizioni e le tempistiche per la richiesta modifica da parte dei gestori di impianti di una autorizzazione ad emettere gas effetto serra da parte di un impianto fisso.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 18

Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Con tale articolo si definiscono le condizioni e le tempistiche per il rilascio da parte dell'Autorità nazionale competente di una autorizzazione ad emettere gas effetto serra da parte di un impianto fisso.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 19

Revoca dell'autorizzazione

Con tale articolo si definiscono le condizioni specifiche nelle quali l'Autorità competente può procedere alla revoca dell'autorizzazione. Ovvero i casi specifici, in particolare nel caso di cessazione dell'attività che sarà un tema sviluppato in un successivo articolo.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 20

Piano di monitoraggio e aggiornamento

Nell'articolo si definiscono le condizioni e le tempistiche specifiche per l'effettuazione del piano di monitoraggio e dei suoi aggiornamenti ai fini delle attività autorizzatorie. L'articolo descrive e riguarda attività svolte dell'Autorità nazionale competente, che non coinvolgono direttamente la Commissione europea.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 21

Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche

Nell'articolo si definiscono le condizioni e le tempistiche specifiche per l'effettuazione del piano della metodologia di monitoraggio e dei suoi aggiornamenti ai fini delle attività autorizzatorie.



L'articolo descrive e riguarda attività svolte dell'Autorità nazionale competente, che non coinvolgono direttamente la Commissione europea.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 22

Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

L'articolo prevede uno scambio di informazioni utili a costituire un database interconnesso con i dati e le attività relative alla direttiva 2010/75/UE.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 23

Messa all'asta delle quote

L'articolo disciplina le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2 equivalente attraverso la vendita all'asta.

Il GSE svolge il ruolo di responsabile del collocamento le cui attività vengono disciplinate dal regolamento sulle aste n. 1031/2010 del 12 novembre 2010 e s.m.i. Ovvero il GSE gestisce l'approccio alla piattaforma d'asta e versa i proventi in apposito conto intestato al Dipartimento del Tesoro.

Inoltre l'articolo determina le modalità di ripartizione delle risorse tra MEF, MISE e MATTM stabilendo peraltro le finalità con le quali tali proventi devono essere spesi.

Si fa presente che al comma 8, le modifiche rispetto al d. lgs. n. 30/2013, sono state introdotte dall'articolo 13, commi 1 e 2, del D. L. n. 101/2019.

Il presente articolo, così come modificato, recepisce le disposizioni di cui alla Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 e alla Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24

Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo all'Autorità nazionale competente

Nel contesto delle diverse attività che riguardano l'assegnazione gratuita di quote di emissione, l'articolo individua le fattispecie alle quali l'Autorità nazionale competente può assegnare quote gratuite, a quelle alle quali non possono essere assegnate ovvero ritirate. Inoltre, vengono determinati i principi generali per la variazione dell'assegnazione delle quote che prevalentemente è legata alla variazione del livello di attività degli impianti o sottoimpianti.

E' stato approvato il regolamento delegato 331/2019 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; con tale regolamento direttamente attuativo si definiscono le norme di dettaglio relative al tema. L'articolo è stato aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.



Articolo 25

Misure nazionali di attuazione

L'articolo prevede delle attività di rilevazione dati ai fini della assegnazione gratuita del IV periodo EU-ETS. Tali attività vengono svolte nel corso del 2019 e poi il quinquennio successivo. Attualmente tale attività di rilevazione dei dati di impianto e di produzione delle installazioni e subinstallazioni è rivolto a circa 1100 impianti con una conseguente mole di informazioni da trattare relevantissima. Tale attività è svolta prevalentemente con l'ausilio del sistema informativo strutturato insieme al Sistema Camerale - Unioncamere.

La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 26

Cessazione di attività di un impianto, Interruzione e ripresa

L'articolo tratta nello specifico delle caratteristiche e delle modalità da seguire nel caso di cessazione parziale o totale di un impianto. Il gestore, infatti, è tenuto a comunicare all'Autorità nazionale competente la cessazione delle attività entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei casi previsti dalla norma stessa.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 27

Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

L'articolo descrive le modalità che l'Autorità competente deve adottare per procedere al rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti aventi diritto.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 28

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti

La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra sia il principio di base del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS). La Commissione Europea è tenuta stilare un elenco dei settori e dei sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. Tali settori sono stati determinati dopo un lungo processo istruttorio con la decisione la Decisione Delegata (Ue) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030.



La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

L'articolo, rifacendosi al dettato dell'articolo 10bis della direttiva ETS, prevede la possibilità per gli Stati membri di indennizzare attraverso misure finanziarie a livello nazionale i settori che fanno un uso più intensivo di energia elettrica per gli aumenti dei costi energetici provocati dall'EU ETS.

La Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti per garantire che tali misure siano conformi alle norme europee sugli aiuti di Stato. La Commissione deve approvare le misure nazionali prima che l'aiuto possa essere concesso.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 30

Fondo per l'innovazione

Il fondo per l'innovazione è istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE per sostenere in tutti gli Stati membri l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell'allegato I.

Il Fondo per l'innovazione si concentra su:

- i. Tecnologie e processi innovativi a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensità energetica, compresi i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio
- ii. Cattura e utilizzo del carbonio (CCU)
- iii. Costruzione e gestione della cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)
- iv. Generazione innovativa di energia rinnovabile
- v. Conservazione dell'energia

Il sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il più grande sistema di determinazione del prezzo del carbonio, fornisce le entrate per il Fondo per l'innovazione dalla vendita all'asta di 450 milioni di quote dal 2020 al 2030, nonché da eventuali fondi non spesi del programma NER300.

Il Fondo può ammontare a circa € 10 miliardi, a seconda del prezzo del carbonio. Parallelamente al Fondo per l'innovazione, il sistema ETS dell'UE rappresenta il principale incentivo a lungo termine per lo sviluppo di queste tecnologie.

Il Fondo per l'innovazione è uno strumento di finanziamento fondamentale per la realizzazione degli impegni a livello europeo nell'ambito dell'Accordo di Parigi e sostiene la visione strategica della Commissione europea di un'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

I criteri specifici sono diffusi attraverso un regolamento delegato:

- Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione.

La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere ordinamentale e procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31

Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

Nel presente articolo sono descritte le procedure di comunicazione alla Commissione europea da parte dell'Autorità nazionale competente e le caratteristiche che un impianto deve avere affinché venga definito di dimensioni ridotte e quindi escluso dal sistema EU ETS.



La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32

Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno.

Nel presente articolo sono descritte le procedure di comunicazione alla Commissione europea da parte dell'Autorità nazionale competente e le caratteristiche che un impianto deve avere affinché venga definito di dimensioni ridotte e quindi escluso dal sistema EU ETS.

La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 33

Analisi del profilo di rischio ed ispezioni

L'articolo introduce il concetto di *Ispezione* nell'articolato del decreto. L'esigenza di un controllo di *compliance* degli impianti è stato rappresentato dalla Corte dei Conti Europea e trattato dalle linee guida prodotte dalla Commissione stessa. Tali ispezioni che possono prevedere anche una visita in loco si differenziano dai controlli dei verificatori. Le medesime sono assoggettate alle tariffe di cui all'articolo 46, comma 5.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI

Articolo 34

Sistema di registri

In seguito alla revisione nel 2009 della Direttiva 87/2003/CE, dal 2012 le operazioni per il sistema di Emissions Trading Europeo (EU ETS) sono state centralizzate in un unico registro mantenuto dalla Commissione Europea e condiviso da 31 paesi (i 28 paesi dell'Unione più Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Il Registro dell'Unione è una banca dati on-line organizzata in una struttura di conti elettronici intestati ai partecipanti all'EU ETS (gestori di impianti stazionari, operatori aerei, trader) e assimilabile a un sistema di internet banking: a seguito dell'accesso al sistema, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare i propri conti, ricevere da e/o trasferire verso altri conti le unità elettroniche a bilancio.

Il Registro dell'Unione serve a garantire l'accurata contabilizzazione di tutte le unità elettroniche (quote di emissioni e crediti da attività di progetto) generate e rilasciate nell'ambito dell'EU ETS o in quello del Protocollo di Kyoto, mantenendo traccia della loro proprietà e dei loro trasferimenti. Serve inoltre a iscrivere le emissioni annuali verificate di ciascun operatore EU ETS e ad accertare che questi adempiano ai propri obblighi di compensazione delle stesse.

Non si tratta di una piattaforma di scambio, quindi le contrattazioni esulano dal Registro. Tutte le operazioni sono controllate e autorizzate dal Log centrale dell'Unione Europea che garantisce il rispetto delle regole dell'EU ETS. La Commissione Europea garantisce inoltre l'elevata sicurezza del sistema grazie a una molteplicità di misure volte a contrastare attacchi informatici, attività fraudolente e criminose.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) svolge le funzioni di amministratore della già esistente sezione italiana del Registro dell'Unione. Tale compito prevede la gestione dei conti nazionali e il mantenimento di tutti quelli intestati agli operatori EU ETS, ai verificatori accreditati e alle persone fisiche e giuridiche che prendono parte al commercio di emissioni su base volontaria.



Infine per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti derivanti da attività di progetto (CER e ERU) in ambito EU ETS: il Regolamento in materia prevede la possibilità di scambiare gli stessi con quote in base a quantitativi ammissibili calcolati per ciascun impianto/operatore aereo. Le quote ottenute in seguito allo scambio vengono poi utilizzate dagli operatori ai fini della *compliance* e/o del *trading*.

Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attribuzioni e registri già esistenti a legislazione vigente.

Articolo 35

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

L'articolo tratta delle modalità adottate dal gestore o dall'operatore aereo amministrato dall'Italia di procedere all'obbligo di comunicazione annuale delle emissioni effettivamente procurate.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 36

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

L'articolo tratta delle modalità adottate dal gestore o dall'operatore aereo amministrato dall'Italia di procedere all'eventuale trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 37

Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

E' il sistema della "compensazione", che permette ai produttori di CO₂ di finanziare progetti di riduzione di emissioni in altri paesi (es.: paesi in via di sviluppo), invece di ridurre le proprie emissioni (chiamati anche progetti offset). Si applica specialmente ai paesi in via di sviluppo o altri paesi specificatamente elencati nel protocollo. In questo modo le aziende dei paesi ricchi possono evitare di sostenere i costi (necessari per adeguarsi) a casa loro. La realizzazione di progetti riconosciuti come CDM genera l'attribuzione di crediti di emissione chiamati CERs (Certified Emission Reductions Units: Unità di riduzione certificata delle emissioni) che possono essere negoziati sul mercato.

Il meccanismo di Joint Implementation (JI) è disciplinato dall'art. 6 del Protocollo di Kyoto.

Il meccanismo di JI permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione (elencati nell'Allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra in altri Paesi ugualmente soggetti a vincoli di emissione.

Lo scopo del meccanismo di JI è di ridurre il costo complessivo derivante dall'adempimento degli obblighi di Kyoto permettendo l'abbattimento delle emissioni laddove è economicamente più conveniente.

Le "emissioni evitate" dalla realizzazione dei progetti relativi ai meccanismi di JI generano "crediti di emissioni" chiamati Emissions Reduction Units – ERUs (1 ERU = 1 tonnellata di CO₂ equivalente), che possono essere utilizzati per l'osservanza degli impegni di riduzione assegnati.

A differenza di quanto accade per il CDM, questo meccanismo coinvolge Paesi che hanno dei limiti di emissione. I crediti generati dai progetti, pertanto, sono sottratti dall'ammontare di "permessi di emissione" inizialmente assegnati al Paese ospite.

Le imprese vincolate dalla Direttiva 2003/87/CE, così come qualunque altro operatore del mercato, possono avvalersi di diverse modalità di scambio (trading) delle quote di CO₂ (EUAs) e dei crediti (CERs e ERUs) attraverso:

- Operazioni Bilaterali (avvengono tra un'impresa ed un'altra nel caso in cui entrambe abbiano raggiunto un accordo di compravendita),



- Operazioni di interscambio mediate dalla presenza di un broker (che farà un'offerta per la vendita dei suoi diritti) o di una banca.

Le piattaforme di scambio delle quote di emissione sono iniziative private che aiutano gli utenti nella ricerca e nella negoziazione delle transazioni di vendita delle quote. Attualmente le piattaforme non sono collegate ai Registri nazionali; le transazioni che avvengono su tali piattaforme, comunque, devono essere confermate attraverso il Registro, che esamina e garantisce che le stesse avvengano entro i rispettivi diritti di emissione.

La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38

Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM)

La Direttiva EU ETS consente ai gestori di compensare le quote di emissione in eccesso anche con i crediti ottenuti attraverso progetti di attuazione congiunta e attraverso il meccanismo di sviluppo pulito previsti nel protocollo di Kyoto.

La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 39

Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

Rispetto al tema trattato dall'articolo precedente, si definiscono i ruoli dello Stato membro nonché dell'Autorità nazionale competente.

La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 40

Validità delle quote

Nell'articolo si definiscono i limiti temporali di validità delle quote di emissione di CO2 equivalente in relazione alla IV fase del periodo EU ETS.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 41

Verifica e accreditamento

L'articolo recepisce le prescrizioni normative di cui alla Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 rispetto all'attività condotta dai verificatori accreditati.

La disposizione è finalizzata a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Articolo 42

Sanzioni

L'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 36 del d.lgs. n. 30/2013 e il relativo procedimento volto all'accertamento e alla contestazione dell'illecito, hanno evidenziato alcune criticità:

- a) Importo e modulabilità della pena pecuniaria



Preliminarmente, da un punto di vista sostanziale, si segnala che il decreto legislativo di recepimento n. 30/2013, prevede per l'ipotesi in cui venga esercitata un'attività soggetta ad ETS senza la prescritta autorizzazione l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa, di 100 euro (cfr. art. 36, comma 1, d.lgs. n. 30/2013). Analogamente, il comma 6, del predetto articolo 36, ma in quanto caso anche la direttiva ETS all'art. 16 comma 3, sanziona il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un ammontare di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate in atmosfera con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ogni quota non restituita.

La sanzione così come strutturata nonché l'importo stesso della pena pecuniaria da applicare a seguito dell'accertamento della violazione hanno posto (e tutt'ora pongono) dei problemi applicativi di non poco conto.

Per quanto concerne l'ipotesi di esercizio senza autorizzazione, l'importo della sanzione, ed in particolare la parte variabile, non è commisurato alle effettive capacità economiche dell'autore dell'illecito, ma esclusivamente alla quantità di emissioni prodotte. Difatti, salvo la possibilità di determinare la voce fissa della sanzione tra un minimo e un massimo, in applicazione dei parametri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione è quantificata esclusivamente in base al numero delle emissioni rilasciate in atmosfera, numero moltiplicato per l'importo fisso di 100 euro. Ciò può dar luogo (in tal senso la casistica ha fornito prova di ciò) a sanzioni esorbitanti dell'ordine di svariati milioni di euro, che possono portare, in taluni casi, persino al dissesto economico degli operatori sanzionati.

Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi di omessa restituzione.

Infatti, si consideri che la normativa, nel caso di omessa restituzione (art. 36, comma 6), non disciplina l'ipotesi in cui vi sia stato un mero ritardo dell'operatore, ovverosia non è contemplata l'ipotesi (palesamente meno grave) in cui il gestore restituisce le quote oltre il termine di scadenza pur disponendo sul conto di un numero di quote sufficiente per adempiere all'obbligo nel rispetto dei termini previsti. In altre parole, può verificarsi che l'operatore, a causa di disguidi o mere dimenticanze, restituisca le quote dovute solamente alcuni giorni oltre il termine di legge incorrendo nella stessa sanzione di colui che non restituisce affatto le quote.

Si tratta di un'eventualità, anche in questo caso, che è stata concretamente riscontrata nel corso degli anni.

La presenza di una sanzione pecuniaria fissa e non modulabile, pari a 100 euro per ogni quota non restituita, impedisce, in concreto, all'Autorità Nazionale di esercitare il proprio potere discrezionale, pertanto non è possibile individualizzare la sanzione modulandone l'entità alla luce della tipologia e gravità della violazione, nonché all'intensità dell'elemento soggettivo (si veda Corte Cost. n. 299 del 1992, con riferimento all'entità delle sanzioni penali; si veda anche art. 11 della legge n. 689 del 1981, con riferimento all'esigenza di una commisurazione discrezionale della sanzione amministrativa pecuniaria).

b) Per ciò che concerne il settore aviazione si evidenziano ulteriori criticità di seguito riportate:

- Problematiche connesse all'individuazione annuale degli A.Os. inclusi o esclusi dal campo di applicazione della normativa ETS ;

Ai sensi della normativa in vigore, un operatore aereo può essere o meno incluso nel campo di applicazione sulla base dell'attività di trasporto aereo effettivamente svolta e sulla base dei quantitativi di emissione di CO₂. La rilevazione di tale attività e dei quantitativi di emissione viene effettuata attraverso la banca dati di Eurocontrol, che viene continuamente aggiornata con possibili sensibili modifiche dei dati in essa contenuti. Tali modifiche dei dati da parte di Eurocontrol possono avvenire in qualsiasi momento poiché non tengono conto delle tempistiche previste dalla normativa ETS, causando in questo modo una incertezza di fondo circa il dato che determina ad esempio l'inclusione nel campo di applicazione della direttiva.



Ciò ha comportato che per alcuni casi si è reso necessario “rivedere” procedimenti sanzionatori, aperti non correttamente poiché fondati su dati errati.

▪ Problematiche connesse alla contestazione delle violazioni ad opera degli operatori aerei extra UE

Alcuni operatori aerei inclusi nel campo di applicazione della normativa ETS sono di nazionalità extra UE e sono operatori non commerciali, effettuano cioè attività aerea privata. Tali operatori aerei, che utilizzano solitamente aeromobili di piccole dimensioni, non sono presenti nel registro dello Stato di appartenenza, in quanto operano senza necessità di disporre di una Licenza di esercizio che consenta loro di operare trasporto pubblico di passeggeri. Questa fattispecie rende di difficile individuazione la sede legale degli operatori aerei in questione ai fini della notifica delle comunicazioni ufficiali, come ad esempio le contestazioni e degli adempimenti conseguenti in caso di inottemperanza della norma.

Posto che, secondo la Corte di cassazione, l'ordinanza-ingiunzione ex lege 24 novembre 1981 n. 689 è un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, tuttavia, nel caso in cui il l'operatore aereo abbia sede legale in un paese extra UE, l'esito della procedura esecutiva presenta, ad oggi, particolari criticità: occorre verificare, di volta in volta, la sussistenza di una convenzione bilaterale che garantisca la tutela del credito in ambito internazionale. In mancanza di accordi o trattati internazionali siglati dal nostro Paese, potrebbe accadere che, pur sussistendo una sentenza di condanna ovvero un decreto ingiuntivo - al quale è assimilata l'ordinanza-ingiunzione ex lege n. 689/1981 - nei confronti di un debitore straniero, non sia possibile recuperare concretamente il proprio credito, in quanto il provvedimento ottenuto non viene riconosciuto nel paese del debitore.

Pertanto, sia la notifica del verbale di accertamento che dell'ordinanza ingiunzione (qualora alla notifica del verbale non abbia fatto seguito il pagamento in misura ridotta o l'opposizione in via amministrativa o giudiziale), e la successiva escussione dei crediti pecuniari ivi accertati e contestati, nei confronti di operatori che non hanno sede legale nel territorio nazionale o UE, non sono di semplice attuazione.

Con la conseguenza che in tali casi, salvo lo spontaneo ravvedimento dell'operatore extra UE, i verbali di accertamento e le ordinanze di ingiunzione si rivelano strumenti poco efficaci.

Per cercare di limitare gli effetti delle criticità sopra riportate si è cercato di intensificare le comunicazioni con gli operatori aerei stranieri in particolare, al fine di supportarli nella comprensione della normativa e del rispetto delle scadenze da essa previste.

Resta peraltro il fatto che gli operatori aerei stranieri dovrebbero eleggere domicilio sul territorio italiano, come peraltro previsto dal d.lgs. n. 30/2013, cosa che è avvenuta soltanto in pochissimi casi ad oggi. La mancata elezione di domicilio in Italia rende certamente più complessi i rapporti e la reperibilità di tali operatori. I valori degli indicatori del provvedimento per quanto riguarda gli aspetti presi in considerazione, dovrebbero dare un riscontro circa la positiva riuscita della riorganizzazione del sistema EU ETS.

Si rappresenta pertanto che, secondo una stima effettuata, alla norma non si ascrivono effetti sul gettito.

Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 43

Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione

L'articolo menziona i principi normativi concernenti l'informazione, la trasparenza e l'accesso non discriminatorio alle attività e ai documenti attività in capo all'Autorità nazionale competente.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.



Articolo 44

Relazione alla Commissione europea

L'articolo prevede che l'Autorità nazionale competente invii annualmente una relazione sulle attività svolte come dettagliato nell'articolato del provvedimento in esame.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

Art. 45

Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra

Nell'articolo si rappresenta che l'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità mentre il Ministero dell'Ambiente è responsabile dell'approvazione degli stessi e del loro invio agli organismi nazionali competenti.

La disposizione ricalca l'articolo 42 del decreto legislativo 30/2013, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 46

Disposizioni finanziarie

Si ribadisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e di soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, tariffe relative alla convenzione di cui all'articolo 4, comma 8, ed alle attività ispettive di cui all'articolo 33.

Articolo 47

Abrogazioni

Nell'articolo si rappresentano le abrogazioni che comporta il decreto.

Dal presente articolo non possono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 171, ha avuto esito

DM

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato
Giuseppe Rinaldi

31 GEN. 2020





*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVIII/D73/20

Roma, **3 APR. 2020**

Cara Presidente

facendo seguito alla nota del 31 gennaio 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (atto Governo n. 156), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020.

Bobolinetz

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Repertorio atti n. 62 /CSR del 31 marzo 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 31 marzo 2020:

VISTA direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

VISTO il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021;

VISTA la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE;

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

VISTA la legge 4 ottobre 2019 n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

VISTO l'articolo 13, della predetta legge, ed in particolare:

- il comma 1, che dispone che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- il comma 2, che dispone che con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015;

VISTA la nota DAGL n. 1496 del 31 gennaio 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 29 gennaio 2020;

VISTA la nota prot. DAR n.2123 del 5 febbraio 2020 con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento di cui trattasi, con contestuale convocazione di una riunione, a livello tecnico, il 17 febbraio 2020;

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha chiesto il rinvio della suddetta riunione, richiesta accordata con nota prot. DAR n.2502 del 12 febbraio 2020;

VISTA la nota prot. DAR n.2575 del 13 febbraio 2020 con la quale è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 24 febbraio 2020, successivamente, su richiesta delle Regioni, con nota prot. DAR n. 2990 del 19 febbraio 2020, posticipata al 5 marzo 2020 ed infine annullata con lettera prot. DAR n. 3502 del 27 febbraio 2020;

CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 marzo 2020 ha trasmesso un documento di osservazioni e proposte emendative, diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 9 marzo 2020 con lettera prot. DAR n. 4167;

VISTO il rinvio del provvedimento richiesto dalle Regioni nel corso della seduta di Conferenza Stato Regioni del 12 marzo u.s., al cui ordine del giorno lo schema di decreto legislativo era stato iscritto in considerazione dell'approssimarsi della scadenza della delega al Governo;

VISTO il documento contenente le valutazioni di accogliibilità riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni, inviato il 19 marzo 2020 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmesso in pari data alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 4839;

A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso, a maggioranza, parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti elaborati in sede tecnica, contenuti nel documento (All.1) e parzialmente accolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il parere negativo della Regione Lombardia, evidenziando che, tutte le Regioni, nel constatare con rammarico il respingimento della gran parte delle richieste regionali avanzate in sede tecnica, evidenziano come le stesse siano, invece, importanti per rendere efficaci nei singoli territori le politiche di decarbonizzazione;

CONSIDERATO che il Governo ha accolto le richieste delle Regioni:

ESPRIME PARERE FVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare e dell'allegato documento, parte integrante del presente atto.

Il Segretario

Cons. Adriana Piccolo

Il Presidente

On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/49/SR3/C5

31/3/2020
App. 1

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 MARZO 2018, CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 2003/87/CE PER SOSTENERE UNA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI PIÙ EFFICACE SOTTO IL PROFILO DEI COSTI E
PROMUOVERE INVESTIMENTI A FAVORE DI BASSE EMISSIONI DI
CARBONIO, NONCHÉ ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA
NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2392
RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO E DELLA
DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2015 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E AL
FUNZIONAMENTO DI UNA RISERVA STABILIZZATRICE DEL
MERCATO.**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 9, comma 1, lettera a) n. 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, vista la nota n. 4839 del 19 marzo u.s., con la quale il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto non accoglibili alcune proposte delle Regioni e si è espresso favorevolmente esclusivamente sugli emendamenti proposti di cui all'art. 23 comma 7 lettere m) e r) e all'art. 29 comma 1, visti gli esiti della seduta politica della Commissione Ambiente e Energia del 30.03.2020, **esprime a maggioranza parere favorevole condizionato agli emendamenti di cui al documento allegato, con il parere negativo della Regione Lombardia.**

Tutte le Regioni, nel constatare con rammarico il respingimento della gran parte delle richieste regionali avanzate in sede tecnica, evidenziano come le stesse siano, invece, importanti per rendere efficaci nei singoli territori le politiche di decarbonizzazione.

Roma, 31 marzo 2020

ALLEGATO

Emendamenti richiesti dalle Regioni e dalle Province autonome relativi a:

Legenda

(...) = parti emendate o soppresse

Testo proposto

Emendamenti richiesti

Capo III TRASPORTO AEREO

Capo III TRASPORTO AEREO

Art. 23

Messa all'asta delle quote

1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET 2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli Stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione dei contodi cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).

Art. 23

Messa all'asta delle quote

1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET 2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli Stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione dei contodi cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).

Testo proposto

7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
 - b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
 - c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;
 - d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
 - e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
 - f) favorire il sequestro (di CO₂) mediante silvicoltura;
 - g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;
 - h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
 - i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
 - l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
 - m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
 - n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
 - o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;
 - p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
 - q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale" di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20

Emendamenti richiesti

7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
 - b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
 - c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;
 - d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
 - e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
 - f) favorire il sequestro (di CO₂) mediante silvicoltura;
 - g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;
 - h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
 - i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
 - l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
 - m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
 - n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
 - o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;
 - p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
 - q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali
 - r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica."
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di



Testo proposto

milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

Art. 29

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

1. Il fondo denominato "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi

Emendamenti richiesti

100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale" di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

Art. 29

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

1. Il fondo denominato "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone fatta eccezione per il gas naturale, laddove non vi siano alternative tecniche disponibili. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione: sulla base del PNIEC, se si esclude l'uso di gas naturale risulta impossibile procedere alla riconversione energetica delle centrali termoelettriche a carbone.

